COMENTARIO

SULLA

LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA

DE' 29. *MAGGIO* 1817.

Corredato delle Leggi, Decreti, Rescritti, Regolamenti, Ministeriali, e Massime di giurisprudenza che dilucidano o modificano i varj articoli della stessa Legge.

OPERA

Compilata nella Real Segreteria di Stato, e Ministero di Grazia e Giustizia.

TOMO I.

NAPOLI
Presso ANGELO TRANI.
1818.

Quest' Opera è posta sotto la protezione della legge. Gli Editori dichiarano contraffatti quegli esemplari che non sono muniti del seguente suggello.

A SUA ECCELLENZA

IL MARCHESE TOMMASI

CONSIGLIERE E SEGRETARIO DI STATO, MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, MINISTRO DEGLI AFFARI ECCLESIASTICI, MINISTRO CANCELLIERE, GRAN SEGRETARIO DEL REAL ORDINE DI SAN FERDINANDO E DEL MERITO, GENTILUOMO DI CAMERA DI SUA MAESTA', CAVALIERE DELL' ORDINE GEROSOLIMITANO ec. ec.

SIGNORE

Nell' *intitolare a* VOSTRA ECCELLENZA il Comentario sulla Legge Organica Giudiziaria, *non faccia-*

mo che compiere il nobile e vero scopo della dedicazione.

*A parte degli alti consigli del Monarca che ha preservato i suoi popoli da' mali della civil discordia, l'*Eccellenza Vostra *è a parte ancora delle loro benedizioni: il di* Lei *nome sta scritto tra i Genj tutelari del Regno.*

Promotore delle leggi, Vostra Eccellenza *addita al legislatore le sorgenti della pubblica prosperità. Noi pendevamo incerti tra vecchie e barbare istituzioni, e tra una legislazione straniera, ed* Ella *ci salvò, tanto da quel » cumulo di leggi fatte in diversi » secoli, per diversi popoli differenti di costumi e di forme di » governo, scritte in diverse lin-*

» gue, senza un disegno generale
» e spesso con opposti principj »
quanto dal dominio di » leggi stra-
» niere non sempre corrispondenti
» alle abitudini, alle idee religio-
» se, alle passioni, a' bisogni del-
» la nazione ». L' annunzio di un
compiuto corpo di patrio diritto che
SUA MAESTA' ordinò compilarsi
sotto gli auspicj di Vostra Eccel-
lenza, inebriò i popoli di felici spe-
ranze. Ognuno ravvisò i di Lei subli-
mi concepimenti in quelle memoran-
de parole che la nuova legislazione
debba conseguire » il grande ogget-
» to della sicurezza delle persone e
» delle proprietà, prima base del
» sistema sociale ».

Regolatore della giustizia, l'Ec-

cellenza Vostra presentò alla Sovrana sanzione la Legge organica del potere giudiziario. Ella ha innalzato questa sapiente Opera su i saldi principj della scienza legislativa, de' quali fin dall' adolescenza ebbe piena la mente, e fece luminosa mostra ne' Suoi scritti immortali.

Il dedicar dunque all' Eccellenza Vostra un Comentario *su questa Legge è un omaggio dovuto all' ingegno che l' ha concepita. Noi di più, riconoscenti a' benefizj ch' Ella su noi ha versato, e prossimi ammiratori delle di Lei eminenti virtù, nell' offerirle in tributo questo nostro lavoro, seguiamo l' impulso de' nostri particola-*

ri sentimenti di gratitudine, e di venerazione.

Di Vostra Eccellenza

Divotissimi servitori e subordinati
Giovanni-Vittorio Englen.
Luigi Chitti.
Giovanni Pasqualoni.

DISCORSO PRELIMINARE.

Il giorno 29 Maggio 1817, in cui fu sanzionata la Legge Organica del potere giudiziario, apre un' epoca assai memorabile ne' fasti del Regno. Quando contempliamo le vecchie istituzioni che ci regolavano prima dell' invasione militare, e nelle quali il pregiudizio e l' interesse di pochi avean tentato di farci ricadere, e le paragoniamo con la nuova Legge Organica, non possiamo che benedire la mano augusta che l' ha segnata. L' unità di giurisdizione, la semplicità di sistema, l' attività de' mezzi, la stabilità de' principj, sono succedute allo smembramento, alla complicazione, all' inerzia, all' arbitrio.

La legge crea i dritti su i quali poggia la sicurezza delle persone e delle proprietà, primo bisogno, anzi oggetto delle società civili. L' amministrazione della giu-

stizia che custodisce l'inviolabilità di questi dritti, comprende in se dunque tutto lo scopo del sistema sociale, e ne costituisce la più solida base: tutte le altre amministrazioni dello Stato non sono che mezzi secondarj, i quali o servono a render facile l'andamento della Giustizia, o ad accrescere la massa de'beni sociali che la Giustizia ci aveva prima donati.

Reca meraviglia il considerare che un' amministrazione d'importanza così superiore abbia lentamente progredito verso la perfezione: ma essa partecipò dell'indole di tutte le umane istituzioni, che cominciano da rozzi e difettosi principj, e che ricevono miglioramento dal tempo e dall'esperienza.

Per conoscere quanto la nuova Legge Organica abbia fatto progredire le antiche nostre istituzioni, ci converrà risalire per poco a' principj elementari della giustizia. Tre oggetti si propone un legislatore nel sistema generale della giustizia.

1. Che i dritti e le obbligazioni di ciascun cittadino siano ben definiti.

2. Che se ne renda difficile la violazione con misure preservative.

3. Che si riparino le violazioni commesse, rimettendo ciascuno nel suo dritto, e talvolta anche applicando al violatore la pena, se nel suo atto abbia spiegato una quantità di forza o di malizia pericolosa all' ordine sociale.

Della definizione de' dritti e delle obbligazioni, che costituisce il primo oggetto, si occupa il Codice civile. Le leggi precaventi civili e penali, ed il Codice penale anch'esso, il quale non contiene che minacce preventive, racchiudono il secondo oggetto.

Ma per quanto sien perfetti questi codici e queste leggi, l'ignoranza e le passioni dell' uomo e le collisioni sociali, fanno sempre sorgere controversie e violazioni di dritti. Quindi ogni legislatore ha sentito il bisogno di commettere ad alcuni cittadini la esecuzione delle leggi, rivestendoli del potere di serbare a ciascuno i proprj dritti, e di punirne i violatori. È questo il terzo oggetto del legislatore, ed è ciò che propriamente costituisce l' amministrazione della

giustizia. Le persone rivestite di questo potere sono i Giudici: il metodo che essi seguono nel rendere i loro giudizj, forma la procedura. Della procedura si occupano i Codici di rito: la Legge Organica non si occupa che de' Giudici, e della confinazione de' loro poteri.

Fare che il cittadino conosca con facilità di qual giudice debba invocare il potere: Fare che il giudice sia prossimo al cittadino che ne ha bisogno: Comporre i diversi poteri de' giudici in modo che il risultato de' giudizj sia sempre la volontà della legge, non mai quella dell' uomo; questi sono i problemi che conviene risolvere in una organizzazione giudiziaria. Ma l'ultimo non potrà esser mai risoluto che per approssimazione.

A questi problemi convien dunque riportare il paragone fra l' antica, e la nuova organizzazione giudiziaria. Cominciamo dalla giustizia civile.

L' antico sistema esponeva la giustizia civile da ogni lato all' arbitrio. Il potere di applicare le leggi, o sia la giurisdizione de'giudici, non emanava direttamente dal

trono, ma era divisa tra il principe e i sudditi. Il numero de' Tribunali era di circa cinquanta.

Vi erano i Tribunali ordinarj, e gli estraordinarj sotto le varie denominazioni di Governatori baronali, di Giudici anche baronali di prima e seconda istanza, di Governatori regj, di Regie Udienze, di Gran Corte, di Ammiragliato, di Supremo Magistrato, di Regio Consiglio, di Camere Regia e Regale, di Consolati, di Arti, di Deputazioni, di Delegazioni, di Sopraintendenze, di Commissioni, di Tenenze di Dogane, di Giunte.

Vi era oltre a questi una lunga schiera di Tribunali militari, e di Tribunali ecclesiastici, ch' esercitavano il loro potere anche in affari estranei alla milizia, ed alla religione. E quasichè ciò non bastasse a produr confusione, vi eran fin anche Tribunali combinati e misti, or di giudici pagani e militari, or di giudici ecclesiastici e pagani.

Rendevano anche più inestricabile questo labirinto di giurisdizioni, i privilegj di foro, de'quali era tanta la copia che spes-

so nel medesimo giudizio venivano a tenzone privilegj contrarj. Quindi i forensi avevano introdotto la massima, che scontrandosi privilegj con privilegj si collidevano, e si distruggevano. Nè questa massima era sempre vera: bisognava il più delle volte calcolare, come in dinamica, la forza reciproca e la direzione de' privilegj che venivano in urto, e vedere qual de' due ne fosse respinto.

Non dissimile era l'effetto che veniva prodotto dal trovarsi le attribuzioni di quelle autorità mal definite, e sparse alla rinfusa nelle Costituzioni, ne' Capitoli, nelle Consuetudini, ne' Riti, nelle Prammatiche, negli Arresti, negli Editti, ne' Bandi, ne' Dispacci, ne' Rescritti, emanati in diverse epoche, con diverse norme e senza un disegno generale. Questo disordine rendeva frequente la collisione de' poteri di sì numerosi Tribunali che si attraversavano nelle loro operazioni, ed erano di scambievole ostacolo ne' loro movimenti.

Quindi ne' giudizj civili era incerta la competenza, perenni i conflitti giurisdizionali, tardo il procedimento. Più anni

erano alle volte consumati tra queste discussioni preliminari.

A tanti disordini si aggiungeva il concentramento de' giudizj nella capitale. Ogni causa anche di minima importanza poteva esser richiamata ne' collegj giudiziarj della capitale; e bastava a ciò la volontà di un sol magistrato, il quale a semplice richiesta di una delle parti, senza nè anche consultare il collegio, spediva egli solo ordini di richiamo delle cause, e d'inibizione al giudice presso cui il procedimento si trovava introdotto.

L' umile cittadino incerto del giudice la protezione del quale dovesse invocare, e stanco di un pellegrinaggio giudizario, spesso abbandonava i suoi dritti all' uomo potente, il quale sapeva trar profitto dai vantaggi che gli somministrava una tanto assurda organizzazione.

La Legge Organica ha fatto sparire tutti questi disordini. *Tutti senza distinzione o privilegio di persona saranno sottoposti alle medesime giurisdizioni, ed alle stesse forme di giudizio*. Queste solenni sanzioni fan dileguare tutt' i privilegj di foro. L' ec-

clesiastico (1) ed il laico, il militare ed il pagano; il ricco ed il povero; il titolato, il nobile ed il semplice cittadino; il pubblico funzionario di ogni ordine, di ogni grado e l'uomo privato, tutti riconoscono la stessa autorità giudiziaria: niuno è sottratto a questo potere generale, niuno sfugge al suo impero. Quindi è che ogni cittadino non può non conoscere il giudice di cui ha bisogno, ch'è il giudice comune a tutti.

Le attribuzioni delle nuove autorità giudiziarie sono tutte raccolte nella Legge Organica, e si trovano definite con tanta chiarezza che i conflitti giurisdizionali possono di rado elevarsi, ed elevati sono di facilissima risoluzione.

Per approssimare i giudici al cittadino la Legge Organica gli ha sparsi su tutta la superficie del regno. In ogni comune esiste un giudice tutto paterno col nome di Conciliatore per le cause di picciol momento. Ogni circondario è provveduto di un Regio Giudice per le cause alquanto

(1) Le materie meramente ecclesiastiche sono attribuite al foro ecclesiastico. *Vedi l' art.* 20 *del Concordato del* 1818 tra S. M. e 'l Sommo Pontefice.

più gravi; ed ogni provincia di un Tribunale civile pe' giudizj maggiori. A'Tribunali preseggono quattro Gran Corti civili, tra le quali sono ripartite le diverse provincie: a tutti questi Corpi giudiziarj sovrasta la Suprema Corte di giustizia.

Questo sistema nella sua semplicità rende. di facile conseguimento la giustizia civile, poichè i cittadini trovano in mezzo a loro, o assai prossimi coloro che l'amministrano. Qual differenza tra questo sistema e quello che aveva concentrato nella capitale tutta l'amministrazione della giustizia? In uno Stato dove tutto è subordinato a' vantaggi della capitale, questa diverrà mostruosa, senza che se ne accresca la prosperità e la forza: niun vincolo, niun interesse riunisce i diversi abitanti: i popoli non formano nazione, non hanno spirito di patria, non vedono la mano del governo, nè si stringono intorno al Principe. Ripartite oggi le autorità nelle diverse provincie, già sorgono le grandi città; e i beneficj del monarca si diffondono equabilmente sui popoli.

Oltre i Tribunali civili per ogni provincia, la Legge Organica stabilisce i Tribunali di commercio in quelle provincie ov' è più florido questo ramo d'industria.

Non potrebbero le civili società elevarsi ad alto grado di opulenza ove non esistessero mezzi facili e pronti per la reciproca permuta de' prodotti, sia tra individuo e individuo, sia tra nazione e nazione. Quindi la garentia dell'industria commerciale è stata sempre considerata come mezzo efficace di pubblica ricchezza, e spesso ha servito d'indizio per misurare la potenza degli Stati.

Per ottenere tutti i vantaggi che il commercio può produrre, era necessità di sottrarre le controversie commerciali alle formole generali de'giudizj civili, e regolarle con norme particolari più semplici, e più brevi. Sarebbero state quelle assai imbarazzanti ne'giudizj commerciali, ove le materie discutibili sono determinate, hanno un carattere di facile riconoscimento, e risguardano un solo genere d' interessi. Ecco il fine della istituzione di un Tribu-

nale di commercio, frutto dell'esperienza, del progresso de' lumi, e del movimento universale de' popoli verso la prosperità.

Essendo, come abbiamo osservato, la indole delle controversie commerciali limitata ad alcuni particolari oggetti, è bisognato trovare i giudici nelle persone istruite di tali materie. In fatti spesso la qualità di una merce, la liquidazione di un conto, picciole differenze nelle forme di una manifattura, l'uso commerciale di una piazza, le notizie de' prezzi correnti, formano la base della quistione. Or chi meglio degli stessi negozianti che per mestiere trattano queste materie, potrebbe portarvi un giudizio giusto e sicuro?

Per tal guisa, mentre la Legge Organica si è occupata di approssimare i giudici a' cittadini, non ha obbliato una classe particolare di cittadini la cui industria tanto contribuisce alla prosperità dello stato. Il loro bisogno della giustizia essendo più urgente ha dovuto esser soddisfatto con forme più rapide. Nè ciò si poteva ottenere senza la istitu-

zione di questo special Tribunale composto di commercianti, ed occupato unicamente a render più facile e spedito il corso del commercio, che ad ogni ostacolo si rallenta, e ristagna. Ma il Tribunal di commercio non forma un corpo indipendente e distaccato dal centro comune, qual era nel vecchio sistema. Il legislatore ha creato una special garentia al commercio, senza rompere la catena gerarchica dell' ordine giudiziario.

Distrutti i privilegj personali, stabilite le giurisdizioni sopra basi più certe, ed avvicinati i giudici a' popoli, rimaneva al legislatore a procurare che il risultato de' giudizj fosse la volontà della legge, non dell' uomo che giudica. Abbiam già detto che questo problema poteva risolversi soltanto per approssimazione.

Due essenziali vizj organici (indipendentemente da quelli che procedevano dalla oscurità delle leggi, e da' difetti del rito) rendevano nel vecchio sistema i giudizj civili affatto arbitrarj.

Esistevano più Giunte e Delegazioni, e

Corpi di magistratura egualmente supremi ed indipendenti. Come sperare da essi un sistema uniforme di giurisprudenza? Ciascuno nella sua supremazia decideva a suo modo le controversie: quindi le discordi sentenze, la fluttuazione del dritto, le cangianti opinioni, e le verità le più chiare involte in oscure disputazioni. In tanta incertezza e contrarietà di dottrine non è da stupire se in vece della volontà della legge, campeggiasse spezzato ogni argine, la malizia e l' arbitrio.

La stessa supremazia assoluta di quei magistrati produceva il secondo disordine. Ne' loro giudizj si trattava direttamente dell' interesse delle parti, e si dirimevano irrevocabilmente le controversie: si discutevano i fatti e si interpetravano le leggi; e questa interpetrazione non era soggetta ad altro esame. Quindi doveva avvenire, come già avvenne, che la giurisprudenza invadesse la legislazione; che le mute leggi fossero sovvertite dalle decisioni supreme ch' erano le sole leggi parlanti, e che i magistrati divenissero i despoti delle sostanze de' cittadini.

È tutta diversa nella nuova Legge Organica la istituzione della Suprema Corte di giustizia. Essa è sola suprema, sola regolatrice di tutti gli altri corpi dell'ordine giudiziario: è istituita ad impiegar la sua costante vigilanza onde il deposito delle leggi si serbi inviolato, e si ottenga la uniformità nelle teorie di giurisprudenza: le sue decisioni non tanto han forza per applicare la legge a'fatti particolari, quanto per incatenare i giudici alla legge. Non è dunque la Corte Suprema che un senato conservatore delle leggi.

Ma in tanta sua elevazione la Corte Suprema ha de' freni anch'ella per rispettare le leggi; la sua giurisprudenza non potrà mai soggiogare la legislazione. Questa Corte sviluppa è vero il senso delle leggi, annulla i giudizj che se ne sono allontanati, e detta le norme a' giudici; ma le sue interpetrazioni e le sue norme non compiono irrevocabilmente il giudizio, nè sono di autorità inespugnabile. È sempre obbligata la Suprema Corte di rimandare il giudizio ad un nuovo giudice, il quale può discostarsi dalle di lei mas-

sime se non le trova uniformi alle leggi, e può pronunziare un giudizio simile a quello ch'era stato annullato. In tal caso interpetrata la legge in due sistemi discordi, per uno de' quali sta la Corte Suprema, e stan per l'altro due magistrature inappellabili, il legislatore presumendo oscurità nella legge, ne avoca a se l'interpetrazione, e la profferisce non per mezzo di ordini speciali che colpirebbero quel solo giudizio e l'interesse privato; ma con le forme generali di Decreto, che si estende a tutt' i giudizj, e provvede all'interesse generale.

È questa la più sapiente istituzione del nuovo sistema giudiziario. Essa custodisce illibata l'autorità delle leggi, procurando che non possa sostituirsi alla loro volontà quella del giudice. I giudici inferiori non hanno il potere di farsi superiori alle leggi, poichè nel Collegio supremo ne troverebbero il vindice; e questo Collegio benchè supremo troverebbe anch' esso ostacoli ne' medesimi Giudici che gli sono inferiori. Il legislatore poi ha riserbato a se il perfeziona-

mento delle leggi. Egli si arricchisce de'lumi e dell' esperienza dell' intero ordine giudiziario, senza influire sul libero esercizio del potere de' magistrati.

Gli esposti principj fan dileguare i dubbj di coloro i quali avrebbero desiderato per la brevità de' giudizj, che la Corte Suprema nell' annullare un giudizio, ne decidesse ancora la controversia. Allora alla brevità, che deve procurarsi migliorando le forme de' giudizj, verrebbe a sacrificarsi il solo sistema che garentisce dall' arbitrio i giudizj civili.

Anche più de' giudizj civili è il cittadino interessato ne' giudizj penali che garentiscono le persone e le proprietà dagli attacchi malefici della forza e dell'inganno.

L'organizzazione del vecchio potere giudiziario mal custodiva questo prezioso dono della legge. I vizj organici, che rendevano comuni alla giustizia civile, erano comuni alla giustizia penale. Aveva anche questa i suoi Giudici baronali e regj, i Tribunali ordinarj ed estraordinarj, i

Tribunali militari ed ecclesiastici, i combinati e i misteri, le sue Giunte, le sue Delegazioni, e i suoi privilegj di foro: quindi erano eguali le collisioni de' poteri la incertezza, e l'arbitrio.

Oltre questi vizj comuni, aveva la giustizia penale i suoi proprj, e forse tanto più funesti di quelli, quanto più importante era l'oggetto da essi colpito.

Una parte del potere punitivo era riposto nelle mani de' Governatori baronali. Or qual bene poteva attendersi da funzionarj senza stipendio, e senza stimolo di gloria, che non ricevevano la loro missione dal Governo? Come impedire, che non divenissero gli stromenti delle passioni de' baroni da quali era ad essi comunicato il potere? Che non fossero i vessatori de' popoli; che non si abbandonassero alle depredazioni? Pochi che sentivano fortemente amor di giustizia e di pubblico bene, potevano preservarsi dalla general corruzione in cui dall' imperfezione del sistema venivano spinti.

Ma non solo il potere di punire era smembrato dal trono; anche del potere

di far grazia partecipavano quei Giudici baronali, in forza delle Lettere arbitrarie. Le transazioni abolivano i reati: il sangue de' cittadini era apprezzato in oro a profitto del giudice, e del barone: il potente si faceva superiore alla legge, e il debole soggiaceva alla forza.

Un disordine di altra specie corrompeva l' amministrazione della giustizia penale presso i Collegi giudiziarj. La istruzione de' processi veniva regolata da un uomo privato costretto a comprare all'incanto l' esercizio delle sue funzioni, e per conseguenza interessato insieme co' rei, e co' potenti calunniatori ad ogni specie di contaminazione della verità.

I messi di costui conosciuti sotto il nome di Scrivani scorrevano in ogni angolo le provincie, facendo delle istruzioni il più iniquo ed impudente traffico, e dividendone il frutto col loro mittente. La corruzione era giunta a tal segno, che la società di quegli uomini perdutissimi aveva le sue norme generali per questa infame partizione.

Il barbaro sistema di giudicare sul pro-

cesso scritto fortificava tanti abusi, in mezzo a' quali riusciva facile al reo di sottrarsi alla pena, mentre all' innocente calunniato era difficile di trovare salvezza.

Tutti i miglioramenti di sistema che abbiamo osservato essere stati prodotti nella giustizia civile dalla Legge Organica, risguardano ancora la giustizia penale. Il potere punitivo emana tutto dal trono; la competenza de' giudici è chiaramente fissata; i privilegj di foro sono spariti; i cittadini offesi trovano vicina ad essi l'autorità di cui devono implorare la protezione; le basi su cui l' arbitrio posava sono state abbattute.

La giustizia penale non è più schiava de' favori e delle ire de' baroni; e la grazia, dritto eminente della Sovranità, è riposta nelle sole mani del Principe.

La Polizia giudiziaria istituita per investigare i reati e scovrirne gli autori, si mostra su tutti i luoghi. Essa non è più affidata ad uomini privati, che ne comprano l' esercizio, ma a' funzionarj onorati della scelta del Sovrano, e circondati della pubblica confidenza. I Regj giudici di circondario, ed i Giudici istruttori

di distretto compilano le istruzioni de' processi: autorità superiori veggono se le istruzioni procedono con ritardo, e se sono state seguite con avvedutezza le tracce che portano alla scoverta de' veri rei; ne sollecitano il corso e ne riparano a tempo le omissioni.

E sebbene il sistema de' giudizj pubblici fosse un oggetto di procedura, pure la Legge Organica è stata anche sollecita di annunziarci in più luoghi questo altro vantaggio sul vecchio rito. Ad un giudizio tenebroso è succeduto un giudizio pubblico, nel quale il reo indarno cerca di ascondersi; la luce della pubblica discussione il segue, e il contrassegna tra i suoi recinti medesimi. In questo atto solenne sorge limpida la verità: e se talvolta l'artifizio umano giunge a covrir di velo impenetrabile la reità, gli è però impossibile di gettare sull' innocente la divisa di reo. Il pubblico vede formarsi il processo al suo cospetto, e diviene giudice de' giudici stessi. A questo modo la giustizia penale conseguisce il suo scopo: l' innocente riposa nella

sua sicurezza; e se trema il cittadino menato in giudizio, non trema dell' uomo ma della legge.

Ma sì grandi vantaggi sarebbero stati forse di breve durata, se il legislatore non avesse circondato la sua istituzione di presidj conservatori.

La perfezione delle leggi non è mai l'opera di un primo saggio. I rapporti, i bisogni, e le passioni degli uomini, i progressi de' lumi, le crisi morali e politiche fan sentire la necessità di emendare le leggi, di modificarle, di rischiararle, di raddolcirle, di rivestirle di maggior energia, di piegarle ai tempi. Allorchè questi necessarj miglioramenti si trascurano, allorchè non si segue a passo a passo lo spirito pubblico, e si rimane torpido nello stato primiero, rovina ad un tratto ogni istituzione. Quindi con sapiente consiglio fu disposto nella Legge Organica, che la Suprema Corte di giustizia dovesse presentare in ogni anno le sue osservazioni pel miglioramento della legislazione. Niun' altra magistratura avrebbe potuto somministrare per la perfe-

zione delle leggi, mezzi più efficaci di quelli che può dare la Suprema Corte, la quale essendo al centro de' corpi giudiziarj, raccoglie i lumi di tutti, ed esamina le leggi considerandole per tutt' i lati.

Un altro presidio alle leggi è la istituzione del Pubblico Ministero. Questa magistratura di cui oggi è tanto riconosciuta la utilità, non era la stessa negli antichi governi. Esistevano alcuni magistrati incaricati di una parte delle funzioni che oggi sono affidate al Pubblico Ministero; ma per non essere state tutte conosciute e concentrate nelle stesse mani, non potevano i governi trarre quegli utili effetti, che il nostro Pubblico Ministero ci fa conseguire.

I Romani destinavano avvocati e tutori alle vedove, agli orfani, agl' interdetti: anche le corporazioni ed i pubblici stabilimenti avevano i loro protettori particolari. Caduto il governo in potere de' Cesari vennero creati i procuratori di Cesare ad oggetto di vigilare per la conservazione del demanio imperiale: e quando i Cesari si appropriarono i beni provve-

nienti dalle confische, vennero eletti gli Avvocati del fisco, onde indagare e difendere i dritti imperiali nascenti da tali confische. I giudici non potevano pronunziar sentenza sopra le cause di questa natura, senza aver prima inteso l'Avvocato del fisco.

Questo funzionario riceveva da' delatori le notizie delle proprietà spettanti al fisco, e de' reati pubblici che portavano la confisca de' beni de' rei. Gli stessi delatori non potevano essere intesi in giudizio senza l'Avvocato fiscale. Quindi un giureconsulto riflettendo sulla istituzione dell' Avvocato fiscale di quei tempi non ebbe difficoltà di chiamarlo » difensore de' » delatori, di quella specie di uomini fu- » nesta che comparve sotto l' imperio de' » Cesari. »

Presso di noi l'Avvocato fiscale acquistò nel decorso de' tempi altre attribuzioni. Prima assisteva presso la Gran Corte in Napoli, ove si giudicavano le quistioni relative a' feudi, e le cause che risguardavano il patrimonio del Re, e si tratta-

vano ancora i giudizj penali, alcuni de' quali portavano la confisca.

Stabilite le Regie Udienze in ogni provincia, l'uffizio dell'Avvocato fiscale presso le medesime era di proteggere gl'interessi del fisco, e d'intervenire ne' giudizj penali. Anche presso le Regie Corti locali vi era un Coadjutor fiscale. I baroni finalmente che volevano emulare la istituzione di questi regj uffiziali, avevano stabilito presso le Corti baronali il Coadjutor fiscale, più pe' loro privati interessi che per l'interesse della giustizia.

Simile carica presso a poco era introdotta in molti governi di Europa, e presentava in vero un tipo benchè imperfetto del nostro Pubblico Ministero. Disse perciò un illustre scrittore » ch'era meraviglioso il vedere una istituzione così » sapiente sorgere dal seno della barbarie » de' governi da noi non molto discosti: » tanto è vero che il tempo e il bisogno » di buone leggi possono talvolta produrre quegli ottimi provvedimenti che do» vrebbero appartenere esclusivamente al » genio della politica. »

Ma quella istituzione era per altro ben lontana dallo stato a cui oggi è portata. Oggetti di un interesse più generale formano le attribuzioni del nostro Pubblico Ministero.

Stabilito il nuovo ordine giudiziario, ed abbandonata al medesimo la esecuzione delle leggi, restava ad unirlo al centro generale di tutte le amministrazioni dello Stato: quindi la necessità di creare un legame che unisse il giudice esecutore della legge al legislatore da cui essa emana. Bisognava che oltre l' autorità incaricata di applicare le leggi, n' esistesse un' altra incaricata di porre in azione il potere di quella, ed impedire che divagasse del suo istituto.

Questa ultima autorità è il Ministero Pubblico che viene esercitato da'Regj Procuratori presso i diversi corpi giudiziarj. La Legge Organica affida a questi agenti le facoltà necessarie per corrispondere all' oggetto della sua istituzione.

Nella materie di giustizia penale l' agente del pubblico ministero è il primo

agente della polizia giudiziaria: egli ha sotto i suoi ordini i Giudici di circondario ed i Giudici istruttori; regola le investigazioni di costoro e detta le norme per superare gli ostacoli che 'l caso, o la malizia frappongono allo scovrimento della verità.

Conosciuti i rei, spetta al Pubblico Ministero di farli tradurre in giudizio, e di promuovere la loro punizione per gli oltraggi recati al corpo sociale. È sì inerente alla sua istituzione il carattere di pubblico accusatore che anche quando la parte offesa interviene in giudizio, questa non può far istanza che pel solo risarcimento degli interessi civili: l'esercizio dell'azione penale rimane esclusivamente nelle attribuzioni del Pubblico Ministero. Aboliti così i giudizj promossi dalla privata vendetta degli offesi, o dalla viltà de' delatori, la giustizia punitrice procede con forme più auguste, e diviene più atta ad ispirare quel rispetto religioso, da cui il suo tremendo santuario dev'essere circondato.

All' attribuzione di pubblico accusatore era d' uopo aggiungere quella di tutore degl' innocenti. Quindi il nostro Pubblico Ministero è il primo a richiedere la dichiarazione d' innocenza quando la riconosce nell' imputato, ed è il primo a richiedere la costui liberazione dal giudizio , quando non raccoglie sufficienti pruove di reità : egli non si determina a spiegare le parti di pubblico accusatore, se non quando nell' intimo della sua coscienza è persuaso di aver trovato , o di poter nella pubblica discussione facilmente trovare il reo nella persona del giudicabile.

Per una conseguenza degli stessi principj applicati agl'interessi civili, il Pubblico Ministero interviene ne'giudizi civili. Gli orfani, le corporazioni, i minori , gl'interdetti, i comuni , i poveri sono sotto la di lui tutela. Non vi è oggetto di ordine pubblico in cui esso non debba essere inteso : nè gli è interdetto d' interporre il suo ministero anche ne' giudizi d' interesse privato , sempre che il crede utile alla giustizia .

Ed affinchè l'opera del Ministero Pubblico accompagnasse fino alle ultime conseguenze l'azione del magistrato gli è stata anche affidata la esecuzione delle decisioni de' Tribunali.

Poichè il Pubblico Ministero è incaricato di vigilare per la esecuzione delle leggi, ed è l'anello che unisce la magistratura al governo, non poteva aver luogo che per suo mezzo la corrispondenza tra il governo ed i corpi giudiziarj. Egli annunzia la volontà del legislatore, e ne cura l'eseguimento; ed egli manifesta al governo ogni deviamento nell' applicazione delle leggi. Ciò dimostra che il Pubblico Ministero è uno, che il suo potere ha il centro nel Real Ministero di Giustizia, e che non si trova suddiviso tra diversi agenti, che per meglio servire al fine cui esso è diretto.

Quindi è che la Legge Organica, oltre la vigilanza degli agenti del Pubblico Ministero sopra i collegi cui sono addetti, ha sapientemente stabilito una vigilanza gerarchica degli agenti superiori verso le autorità giudiziarie inferiori. Il Pubblico

Ministero presso i Tribunali civili, e presso le Gran Corti criminali vigila su i Giudici di circondario: il Pubblico Ministero presso le Gran Corti civili vigila su i Tribunali civili, e su quelli di commercio: il Pubblico Ministero presso la Suprema Corte di giustizia vigila sulle Gran Corti civili e criminali.

I risultamenti della vigilanza di tutti gli agenti del Pubblico Ministero della stessa Suprema Corte, cui è data ancora la vigilanza generale su tutti i Tribunali e tutte le Gran Corti, sono portati alla conoscenza del Real Ministero di Giustizia. Arrichito di queste nozioni e di altre che si procura direttamente co'quadri statistici della giustizia, questo Ministero conosce le cagioni de' disordini e vi appresta i rimedj; vede superiormente tutto l'andamento della giustizia, e rimuove gli ostacoli che ne rallentano il corso; ha sotto gli occhi il sistema generale della magistratura, il particolare di ciascun collegio, ed anche l'individuale di ciascun magistrato; e senza influire sulla libertà del potere giudiziario, ha i mezzi di conoscere costan-

temente le sue operazioni. Promuove dal legislatore la spiegazione delle leggi oscure, ne fa riempiere i voti, risolvere i dubbj, e supplire alle disposizioni obliate: vigila onde nell' applicazione delle leggi sia serbata la uniformità, e la giurisprudenza non corrompa la legislazione.

A tutti questi presidj creati per conservare nell' amministrazione della giustizia la purità de' principj, e l' inviolabilità delle leggi, sarebbe mancato il più importante ove un' autorità qualunque avesse potuto opporsi al potere giudiziario, o indebolirne l' azione. Quindi è che il legislatore ha voluto coronare la sua opera colla solenne dichiarazione, che *l' ordine giudiziario sarà subordinato solamente alla autorità della propria gerarchia. Niun' altra autorità potrà frapporre ostacoli o ritardo all' esercizio delle funzioni giudiziarie, o alla esecuzione de' giudicati.*

Sottratta l' amministrazione della giustizia ad ogni estranea influenza, progredisce più liberamente al suo grande scopo. L' ordine giudiziario diviene il vin-

dice degli abusi di qualunque autorità, ed il vero garante della pubblica sicurezza. I dritti de' cittadini de' quali esso è il depositario vengono meglio custoditi ed assicurati dagli attacchi di ogni potere. *Niuno*, proclamò anche il legislatore nella Legge Organica, *potrà esser privato di una proprietà o di alcuno de' dritti che la legge gli accorda, che per effetto di una sentenza, o di una decisione passata in giudicato.*

Abbiamo dato un prospetto generale della nuova Legge Organica. La lettura delle osservazioni e del comento sopra ciascun articolo di questa legge, mostrerà l'applicazione pratica de' principj quì sopra sviluppati; e farà conoscere tutte le minori particolarità dell'organizzazione, alle quali noi non abbiamo potuto discendere, poichè questa minuta analisi non era l'oggetto di un discorso preliminare.

Sommi ingegni avevano nel secolo decimottavo rivolto le loro meditazioni sull'amministrazione della giustizia. Un progetto di riforma era stato concepito dal ristauratore della monarchia delle due Si-

cilie CARLO III., ed il suo Real figlio FERDINANDO oggi Regnante aveva anche cominciato ad eseguirlo con quella circospezione e con quei temperamenti che conveniva usare verso popoli non ancora disposti a grandi ed improvvisi cangiamenti. Circostanze superiori ne fecero sospendere l'eseguimento; ma però non si » omise di regolare di tempo in tempo » con particolari leggi le materie che ri- » chiedevano una più pronta riforma » Vinti oggi gli ostacoli, e somministrata dalle vicende de' tempi facile opportunità alla riforma, la nuova Legge Organica compie felicemente i voti de' saggi e l'opera degli augusti Borboni.

Possa questa sapiente istituzione divenir senza indugio comune a tutt' i popoli di questo Regno! E possano i popoli sentirne tutta la grandezza del benefizio!

COMENTARIO

SULLA

LEGGE ORGANICA GIUDIZIARIA

DE' 29 MAGGIO 1817.

TITOLO I.

De' Conciliatori, de' Giudici, de' Tribunali, e delle Gran Corti in generale.

ARTICOLO I.

La giustizia civile e la giustizia punitiva, saranno amministrate nel nostro Real Nome ne' nostri Reali dominj al di quà del Faro da Conciliatori, da Giudici di circondario da

Tribunali civili e di commercio, da Gran Corti criminali, e da Gran Corti civili. Sovrasterà a tutti i corpi giudiziarj una Corte Suprema di giustizia.

Osservazioni.

I. Quanto al metodo che questi corpi giudiziarj debbono seguire nell'amministrazione della giustizia, *Vedi l'art.* 222.

II. Ai poteri ordinarj attribuiti dalla presente legge alle Autorità giudiziarie, il seguente *Rescritto de'* 20 *Settembre* 1817 aggiugne provvisoriamente tutte le facoltà e delegazioni che le leggi e decreti anteriori davano tanto agl'interi corpi giudiziarj aboliti, quanto ai Presidenti e Regj Procuratori presso i medesimi.

Real Rescritto de' 20 *Settembre* 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

S. M. ha risoluto che tutte le facoltà e delegazioni che le leggi e decreti provvisoriamente in vigore davano alle abolite Corti di

appello e Tribunali di prima istanza, non che a' Presidenti, Regj Procuratori generali e Regj Procuratori, sieno affidate provvisoriamente alle Gran Corti civili e Tribunali creati colla legge de' 29 maggio 1817, e rispettivamente ai Presidenti, Regj Procuratori generali, e Regj Procuratori esistenti presso de' medesimi.

III. Oltre le diverse classi di magistratura istituite nel presente articolo, anche le seguenti Autorità esercitano giurisdizione.

1. Le Autorità del potere amministrativo per gli oggetti del contenzioso amministrativo.

2. Le Commissioni, ed il Consiglio delle prede marittime, per le prede marittime, e per gli oggetti ricuperati dal naufragio.

3. I Tribunali Militari pe' reati militari.

4. Le Commissioni Militari per taluni reati che più direttamente offendono l' ordine pubblico.

5. La Commissione stabilita in Napoli per la respressione delle pugne a pietre nella Capitale e ne' suoi sobborghi.

Crediamo essenziale di accennare le disposizioni che riguardano queste diverse giurisdizioni.

I.

Il Contensioso amministrativo forma una giurisdizione distinta e separata dalla gerarchia dell' ordine giudiziario. *Vedi la Legge de' 21. Maggio* 1817 che ne fissa le attribuzioni ; e quella de' 25 *dello stesso mese* che ne determina il procedimento.

Il seguente Rescritto risolve il dubbio sulla competenza delle cause di escomputo , e di rescissione de' contratti tra lo Stato , i Comuni , gli Stabilimenti pubblici , ed i particolari.

Reale Rescritto de' 28 Marzo 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

È insorto il dubbio , se la decisione della causa di escomputo e di rescissione di contratti , che potranno aver luogo tra lo Stato , i Comuni e gli Stabilimenti pubblici da una parte , e gli affittatori dall' altra , appartener dovesse ai Tribunali ordinarj , ovvero ai Consigli d' intendenza.

Avendo rassegnato a S. M. il parere emesso dalla Camera di Giustizia del Supremo Consiglio di Cancelleria sul dubbio anzidetto , la M. S. ha dichiarato che le cause di sopra indicate sono di competenza dell'ordine giudiziario , a norma dell'articolo 5, *n.* 3 *della*

legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. Nel caso però, in cui ne' contratti di affitto sia intervenuto patto, col quale siasi rinunziato in termini assoluti o in casi particolari all' escomputo, S. M. ha dichiarato che la competenza di tali cause è del potere amministrativo a norma dell' art. 8 n.° 3 della citata legge de' 21 marzo 1817.

Questo Sovrano rescritto è stato preceduto dal seguente parere del Supremo Consiglio di Cancelleria.

Estratto del processo verbale della seduta del Supremo Consiglio di Cancelleria de' 21 febbrajo 1818.

Datasi lettura del Sovrano rescritto in data degli 11 ottobre 1817 partecipato dal Ministero di Giustizia a Sua Eccellenza il Segretario di Stato Ministro Cancelliere, che rimette all' esame del Supremo Consiglio precedente rapporto delle Camere riunite della Giustizia e degli affari interni, il dubbio insorto, se la decisione delle cause di escomputo e di rescissione, che potranno aver luogo fra lo Stato, i Comuni, e gli Stabilimenti pubblici da una parte, e gli affittatori dall' altra appartener dovesse ai Tribunali ordinarj, ovvero ai Consigli d' intendenza.

Veduto il parere delle due Camere riunite:
Il Supremo Consiglio di Cancelleria:

Considerando

Che qualunque fosse stata l' antica liquidazione intorno alla lesione, ed agli escomputi ne' coutratti dipendenti dall' amministrazione pubblica (giacchè in materia di enfiteusi furon tali quistioni con avviso dell' abolito Consiglio di Stato de' 21 *marzo* 1813, *credute di competenza del potere giudiziario, non potendo allora sorger la stessa quistione di competenza per li contratti di affitto, la cognizione de' quali era stata col decreto de'* 12 *dicembre* 1808 *attribuita interamente, ed in tutt' i casi al potere amministrativo,) oggidì avendo Sua Maestà con la legge de'* 21 *marzo* 1817 *fissati definitivamente i limiti di separazione fra il contenzioso amministrativo ed il giudiziario; affinchè non si desse più luogo a collisioni fra le rispettive autorità per mancanza di una regola certa, ha con l' art.*5. *num.*° 3 *della detta legge espressamente attribuito alla competenza del potere giudiziario l' esame ed il giudizio di tutte le azioni civili di qualunque natura, nelle quali non cada in quistione la legittimità, la validità o la interpretazione di un atto dell' amministrazione pubblica, eccettuata solamente a favore del potere amministrativo nell' art.* 8.° *per regola la cognizione della validità de' contratti fatti dalla pubblica amministrazione,*

della loro solennità, e della interpretazione e spiegazione de' medesimi:

Che nella regola generale della competenza del potere giudiziario sono manifestamente compresi i contratti di affitto; ed inoltre nell' art. 10 *dandosi all' autorità amministrativa la facoltà di decidere tutte le quistioni fra l' amministrazione pubblica, e gli appaltatori di opere e di lavori pubblici, ciò che forma un oggetto assai più importante de' semplici affitti, la legge ha uniformemente ristretta tal cognizione, a termini dell' art.* 89, *a' soli casi ove si trattasse della validità de' contratti, della legalità de' solenni in essi adoperati, e della interpetrazione e spiegazione de' contratti medesimi*:

Che le quistioni di rescissione non riguardano la validità de' contratti, che anzi ne suppongono la validità, essendo l' una dall' altra nel Codice civile attualmente in vigore distinta, articoli 1234 *e* 1304 *e seguenti, siccome lo era per dritto romano.*

Che le cause di escomputo emanano da un fatto accidentale sopravvenuto dopo il contratto di affitto, onde non è quistione di validità del contratto, ma dell' effetto legale, che dal contratto valido in se stesso risulta per accidenti estranei al convenuto:

Il Supremo Consiglio di Cancelleria a maggioranza di voti è di parere:

Che nelle due mentovate quistioni sia competente il potere giudiziario, eccetto il caso ove lo stesso potere giudiziario creda doversi entrar nell' esame della interpetrazione e spiegazione de' contratti, onde definire il dritto delle parti relativamente alla rescissione ed all' escomputo. In questo caso dovrà sospendere la decisione principale fino a che dal potere amministrativo la cognizione incidente di sua competenza non sia decisa.

Napoli 21 *Febbrajo* 1818.

II.

Le Commissioni, e 'l Consiglio delle prede marittime sono stati istituiti colla seguente Legge.

Legge de' 2. *Settembre* 1817.

Articolo 1. *Ne' nostri reali dominj al di quà del Faro vi sarà una giurisdizione, la quale giudicherà della legittimità delle prede marittime, e dell' appartenenza degli oggetti ricuperati dal naufragio.*

2. *Questa giurisdizione verrà stabilita in doppio grado. Il primo grado di essa lo formeranno le Commissioni di prima istanza, ed il secondo lo formerà il Consiglio delle prede marittime.*

3. *In ciascuno de' distretti di marina, ne'*

quali è diviso il littorale de' nostri reali dominj al di quà del Faro, si formerà in occasione di preda o di naufragio una Commessione di prima istanza. Questa sarà composta da un presidente e da due giudici. Le funzioni del ministero pubblico presso la Commessione saranno esercitate dal regio giudice di circondario del luogo (1).

4. *Il presidente sarà l' uffiziale di marina che comanda il distretto, nel quale è situato il porto o la rada ove sarà condotto il legno predato, o saranno ricuperati gli oggetti naufragati. Quando nello stesso distretto vi sia il comandante del circondario, sarà questi il presidente della Commessione. I giudici saranno il primo ufiziale dell' amministrazione di marina del detto porto o rada, ed in sua mancanza quello del porto o della rada più vicina; ed il capitano del porto, ed in suo difetto il sindaco marittimo.*

5. *Nel distretto della marina di Napoli la Commessione di prima istanza sarà formata da un capitano di vascello il quale farà le funzioni di presidente, dal capitano del porto e dal più antico commessario di marina. Il capitano di vascello sarà da Noi nomina-*

(1) Vedi le osservazioni all' art. 19.

to sulla designazione del nostro Segretario di Stato di marina. Le funzioni del pubblico ministero presso la Commessione saranno affidate ad uno de' sostituti al regio procuratore presso il tribunale civile di Napoli, che anche sarà da Noi nominato. In caso d' impedimento o di altra legittima mancanza sarà il medesimo supplito dall' altro che immediatamente lo segue nello stesso grado, o quando egli sia l' ultimo dall' altro che immediatamente lo precede.

6. *Le funzioni di usciere presso le Commessioni di prima istanza saranno esercitate dagli uscieri del giudicato del circondario, ove sarà riunita la Commessione. In Napoli saranno esercitate dagli uscieri del Consiglio delle prede marittime.*

7. *Il Consiglio delle prede marittime avrà la sua residenza in Napoli. Sarà composto da un presidente togato, da sei giudici, da un regio procurator generale e da un segretario. Vi saranno alla immediazione del medesimo due uscieri. Tutti questi funzionarj saranno di nostra nomina.*

8. *I giudici saranno un consigliere della Gran Corte de' conti, un giudice della Gran Corte civile di Napoli, un capitano di vascello della nostra real marina che sarà designato dal Segretario di Stato di questo dipartimento, un consigliere dell' Intendenza di*

Napoli, uno de' componenti del Corpo di città di Napoli, ed un commessario di marina che designerà parimente il Segretario di Stato di marina. Il regio procuratore generale sarà uno de' sostituti al regio procurator generale della Gran Corte civile residente in Napoli. In caso di mancanza sarà egli supplito dall' altro sostituto al regio procurator generale presso la medesima Gran Corte.

9. *Il presidente del Consiglio delle prede marittime avrà un' annua gratificazione di ducati* 2500.

Il segretario dello stesso Consiglio avrà il soldo di annui ducati 720.

Gli uscieri avranno il soldo di annui ducati 84. *per ciascuno. Tutti questi soldi e gratificazioni saranno pagati dalla nostra real Tesoreria in rate mensuali senza ritenzione della offerta di guerra.*

10. *Le Commessioni di prima istanza ed il Consiglio delle prede marittime saranno esclusivamente nella dipendenza del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.*

11. *Le decisioni del Consiglio delle prede saranno pronunziate coll' intervento di cinque votanti almeno.*

12. *Le decisioni del Consiglio non potranno eseguirsi se prima non sieno state munite della nostra reale approvazione.*

13. *Un decreto particolare determinerà la procedura da serbarsi innanzi alle Commessioni ed al Consiglio delle prede marittime.*

III.

In rapporto alla istituzione de' Tribunali Militari, *Vedi le Osservazioni all' art.* 195.

IV.

Quanto alle Commissioni militari esse non sono autorità permanenti, ma Tribunali occasionali, che il governo crea in alcune circostanze, quando per la repressione di taluni reati che più direttamente minacciano l' ordine pubblico si richiede maggior celerità di esempio. Questi Tribunali dipendono dal Ministero di giustizia.

Il Decreto de' 17. Luglio 1817. stabilisce le norme sulle quali tai Tribunali temporanei debbono regolare l' esercizio del loro potere. In circostanze più imperiose tale potere si estende anche ai casi preveduti nel Decreto de' 18. Novembre 1818. Ecco il tenore di tali Decreti.

Decreto de' 17. *Luglio* 1817.

Art. 1. *In ciascuna provincia de' nostri reali dominj al di quà del Faro è conservata la Commessione composta dall' indendente, dal nostro proccurator generale presso la Gran*

Corte criminale, e dal comandante della provincia, ad oggetto di formar le liste di fuorbando, secondo le norme stabilite nel nostro decreto de' 22 aprile 1816 (1), e ne' seguenti articoli.

2. *La Commissione conservata coll' articolo precedente proseguirà ad iscrivere sopra liste di fuorbando i nomi di tutti gli assassini, o sia di coloro che scorreranno armati la campagna in aperta resistenza colla forza pubblica.*

3. *Queste liste saranno pubblicate in tutt' i comuni della provincia, come nell' anzidetto decreto è ordinato.*

4. *Rimanendo nel lor pieno effetto le liste di già pubblicate, se ne proseguirà la pubblicazione delle nuove, e nel termine di otto giorni dal dì della pubblicazione di esse, i congiunti o gli amici degl' individui nelle stesse inscritti, sono ammessi a presentare alla Commissione confermata coll' articolo 1. le scuse dell' assenza di tali individui.*

5. *Discusse le cause di assenza de' nuovi*

---

(1) Le norme stabilite nel Decreto de' 22 Aprile 1816, le quali erano limitate soltanto ad alcune provincie, sono le medesime che quelle espresse nel presente Decreto, dal quale sono state generalizzate per tutte le altre.

inscritti, ove la Commissione le trovi ammessibili, ordinerà la cassazione del nome dell' individuo dalle liste: se le scuse sono inammessibili, le rigetterà, e ne formerà un atto, copia del quale rimarrà presso il comandante militare della provincia.

6. *Al momento che sarà scorso il termine di otto giorni fissato dall' art.* 4, *tutti gl' individui inscritti sulle liste già esistenti, ed in quelle che saranno fatte in esecuzione del presente decreto, saranno considerati* fuorbanditi, *eccetto coloro i cui nomi sono stati cancellati dalle liste, a norma dell' articolo precedente.*

7. *Per effetto del fuorbando, gli individui inscritti sulle liste già esistenti, ed in quelle che saranno fatte in esecuzione del presente decreto, sono dichiarati* rei di morte, *e possono essere uccisi dalla forza pubblica, e da qualunque privato.*

8. *Il fuorbandito che cadrà vivo in poter della giustizia, sarà giudicato e condannato a morte da una Commissione militare, sulla sola pruova della identità della persona, e sul certificato del comandante militare della provincia, di non essere stato il di lui nome cancellato dalle liste di fuorbando.*

9. *Il fuorbandito che si presenterà in carcere, sarà giudicato dal Tribunale competen-*

te col rito in vigore, e secondo le leggi ordinarie.

10. *Gli assassini, o sia scorridori di campagna, benchè non iscritti sulle liste di fuorbando, nel caso che sieno presi nell'atto che si battono contra la forza pubblica, essendo considerati come nemici dello Stato, saranno condannati alla pena di morte da una Commissione militare, che sarà convocata nel momento medesimo.*

11. *Oltre i casi espressi nell'articolo precedente, e nell'art.* 8, *le Commissioni militari saranno anche competenti a procedere ne' seguenti casi.*

1. *Contra coloro i quali scorrono armati la campagna, commettendo misfatti contra le persone o le proprietà, quando sono presi colle armi alla mano.*

2. *Contra coloro che, a' termini del codice penale provvisoriamente in vigore, compongono un' associazione di malfattori, quando sono presi colle armi alla mano, o nella flagranza dell' associazione.*

3. *Contra coloro che sono prevenuti di uno de' misfatti contenuti nel §. 2. Sez. 2. Cap. I. Tit. I. del Lib. III. del codice penale provvisoriamente in vigore, quando sono presi colle armi alla mano, o nella flagranza di tali misfatti.*

4. *Contra coloro che sono presi nella flagranza, o quasi, di clamori o di fatti commessi ne' luoghi pubblici, ad oggetto di eccitare il popolo alla rivolta contra il governo.*

12. *Coloro che scientemente e volontariamente ricetteranno gl' individui iscritti sulle liste, o altri assassini che scorrono armati la campagna, e coloro che vi manterranno corrispondenza o somministreranno in qualunque modo notizie de' movimenti della forza pubblica, ajuti, viveri, armi, e munizioni, saranno immediatamente arrestati, e giudicati con tutto il rigor delle leggi.*

13. *Le Commissioni militari saranno composte di sette giudici votanti; di un relatore, il quale eserciterà le funzioni del Ministero pubblico, e non avrà voto; e di un cancelliere.*

14. *I giudici e il relatore saranno militari: possono essere scelti in qualunque arma, ma debbono avere almeno il grado di sottotenente.*

15. *Quando le Commissioni militari si riuniscono nella residenza della Gran Corte criminale, il nostro proccurator generale presso la medesima interverrà ne' loro giudizj: non avrà voto, ma darà il suo avviso come uomo di legge.*

16. *Le Commissioni militari giudicheranno*

preliminarmente se esse sono competenti a procedere contra l'individuo tradotto al loro giudizio.

17. *Ne' giudizj delle Commissioni militari debbono concorrere almeno cinque voti uniformi per la dichiarazione della reità dell' accusato: tre voti che dichiarino la non convizione, danno luogo alla di lui immediata libertà. Nel caso che non concorrano cinque voti sulla competenza, o sull' applicazione della pena, prevarrà il parere più mite.*

18. *I giudizj delle Commissioni militari saranno eseguiti fra le 24 ore dopo la loro emanazione, a cura e diligenza del relatore.*

19. *I Generali delle divisioni sono incariti della persecuzione de' malfattori compresi nel presente decreto, e sono autorizzati a creare le Commissioni militari, e tradurvi coloro fra essi che cadranno in potere della forza pubblica, per essere giudicati secondo le norme, e ne' casi enunciati negli articoli precedenti.*

20. *Tanto gl' individui della forza pubblica, quanto i privati che si distingueranno nella persecuzione degli assassini che scorrono armati la campagna, e maggiormente coloro che avranno ucciso o consegnato vivo qualche fuorbandito, avranno dritto alla nostra real munificenza. Il nostro Segretario di*

Stato Ministro di grazia e giustizia, e il Ministero di polizia ci faran conoscere individualmente i loro nomi, la natura de' servizj prestati, e tutte le circostanze che concorrono in favore di essi. Per l'uccisione o arresto di un assassino, se questi è il capo della comitiva, sarà liberato a chi renderà questo servizio, un premio di ducati 200: per l'uccisione o arresto di ogni altro assassino che non è il capo, il premio sarà di ducati 100.

21. *I Generali delle divisioni promuoveranno colla massima energia e celerità le misure opportune all' adempimento dell' incarico dato loro col presente decreto. È nella responsabilità de' medesimi la distruzione delle comitive armate nelle loro rispettive divisioni, nel termine di un mese.*

22. *I Generali delle divisioni, per tutto ciò che ha rapporto all' incarico affidato loro col presente decreto, corrisponderanno co' Ministeri di grazia e giustizia, e di polizia, e riceveranno da' medesimi gli ordini opportuni. Essi daranno nel tempo stesso avviso di tutto al Comando supremo della nostra armata.*

23. *Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno vigore per tutto febbrajo dell' anno* 1818.

24. *Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abolite.*

25. *I nostri Ministri Segretarj di Stato, e il supremo Comando della nostra armata, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.*

Decreto de' 18. Novembre 1817.

Art. 1. *Le Commissioni incaricate di formare le liste di forbando, a' termini del nostro decreto de' 17. luglio ultimo, da qualunque autorità civile o militare riceveranno notizia che un individuo scorre armato la campagna in aperta resistenza alle leggi, disporranno prendersene i necessarj schiarimenti; e trovandola sussistente, iscriveranno il di lui nome sulle liste di forbando, osservando le forme stabilite nel sudetto decreto.*

2. *Oltre i casi enunciati negli articoli* 8. 10. *e* 11. *del citato decreto de'* 17. *luglio, le Commissioni militari sono competenti a procedere contra coloro i quali contra il disposto delle leggi ricetteranno gl' individui iscritti sulle liste, o altri assassini che scorrono armati la campagna; e contra coloro che vi manterranno corrispondenza, o somministreranno ad essi in qualunque modo notizie dei movimenti della forza pubblica, viveri, armi, munizioni o ajuti di qualunque specie.*

Saranno parimente giudicati dalle Commissioni militari tutti coloro i quali sebbene non sieno forbanditi, nè presi nell' atto che si battono contra la forza pubblica; pure abbiano scorsa la campagna facendo parte di una comitiva, o si sieno momentaneamente uniti alla medesima per commettere reati. Per tutti gl' individui compresi nel presente articolo le Commissioni militari dopo i giudizj sospenderanno la esecuzione delle sentenze, e ne faranno rapporto, e manderanno il processo al nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, dal quale riceveranno immediatamente gli ordini corrispondenti. Per tutti gli altri individui compresi negli articoli 8. 10. *e* 11. *del citato decreto de'* 17 *luglio le Commissioni militari continueranno a dar pronta esecuzione alle loro sentenze.*

3. *Le condanne a' ferri a vita, ed anche a tempo, che ne' casi preveduti dalle leggi potranno essere pronunziate dalle Commissioni militari, saranno irremissibilmente espiate nel bagno dell' isola di S. Stefano.*

4. *L' incarico dato a' Generali comandanti delle divisioni coll' articolo* 19. *del nostro decreto de'* 17. *luglio ultimo, si estende anche contra i rei menzionati nel presente decreto.*

5. *Le disposizioni del presente decreto, e di quello dei 17. luglio avranno vigore per tutto il mese di aprile 1818.*

6. *I nostri Ministri Segretarj di Stato, ed il Supremo Comando della nostra armata sono incaricati della esecuzione del presente decreto.*

L' intelligenza de' due Decreti sopra riportati, ha dato luogo ad alcuni dubbj che sono stati risoluti da' seguenti Rescritti.

Real Rescritto de' 27. Dicembre 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

Oltre i casi compresi nel real decreto de' 17. luglio di questo anno, il real decreto de' 18. novembre ultimo estende nell' art. 2. ad altri reati la competenza delle commissioni militari.

Or è stato promosso il dubbio; se le commissioni militari possano procedere quando tali reati sieno stati commessi prima della pubblicazione del sudetto decreto de' 18. novembre.

S. M. alla quale ho proposto questo dubbio, avendo considerato che ne' giudizj il procedimento si regola secondo le nuove leggi, senza violarsi il principio della non retroatti-

vità che si applica solamente al fondo del dritto, ha ordinato che le Commissioni militari sieno anche competenti a giudicare gl' imputati de' reati compresi nell' art. 2. del real decreto de' 18. novembre, benchè sieno stati commessi prima della pubblicazione dello stesso decreto.

REAL RESCRITTO DEGLI 11. FEBBRAJO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

S. M. ha determinato che nel caso di concorso nella persona dello stesso imputato di reità giudicabili dalle Commissioni militari e di reità giudicabili da' Tribunali ordinarj, la Commissione militare debba procedere pe' soli reati di sua giurisdizione, e che per gli altri, rimanendovi luogo a pena debba rimandar l' imputato al Giudice competente.

REAL RESCRITTO DE' 14. FEBBRAJO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

Ho preso gli ordini di S. M sull' interpetrazione data da cotesta Gran Corte criminale all' espressione dell' art. 2. del Real Decreto de' 18. novembre 1817.

Secondo l' opinione della Corte l' individuo, che si unisce ad una comitiva, e commette un misfatto non è giudicabile dalla Commissione militare, se non quando la comitiva si trovava già surta per un' associazione anteriore allo stesso misfatto.

Questa opinione, mena all' assurdo, che la comitiva la quale dopo la prima riunione persiste a rimanere in campagna, non è nella giurisdizione della Commissione militare, perchè essa quando è surta non si è unita ad altra comitiva preesistente. Di più secondo tale opinione un solo individuo che per una volta sola si unisce ad una comitiva già esistente, commette un misfatto, e quindi rientra nell' ordine, è soggetto al giudizio della Commissione militare, mentre poi una riunione di delinquenti, che meditano nel silenzio i loro colpi, quindi si armano; commettono il misfatto e ritornano nelle loro famiglie, sarebbe esclusa da questa misura di rigore.

S. M. dietro queste considerazioni ha riprovato la sopraccennata interpetrazione della Gran Corte criminale; ed ha spiegato, che il solo fatto della riunione armata rende giudicabile dalla Commissione militare il misfatto ch' essa commette.

V.

La istituzione d' una Commissione per reprimere le pugne a pietre nella capitale e sobborghi, è stata consigliata dai seguenti motivi.

L' infima classe del popolo della capitale fin da remota epoca è stata proclive alle disfide ed alle pugne a pietre, le quali il più delle volte non sono promosse da altra cagione che da semplice gara di coraggio e di destrezza.

Le gravi conseguenze che necessariamente dee produrre questo genere di conflitto in una città ricca di numerosa popolazione, hanno in varie occasioni richiamato le cure del governo, ed in diverse epoche vennero sanzionate misure severe ed efficaci contra i pugnatori.

L' adozione del Codice penale provvisoriamente in vigore dove non è stata presa di mira questa locale inclinazione verso una particolare specie di colpa, avendo prodotto l'abolizione degli antichi provvedimenti, divennero più frequenti le disfide e le pugne a pietre, e fortemente s' intese la necessità di espedienti straordinarj atti a correggere la plebe della capitale da una sì perniciosa abitudine.

Tal' è stata l'origine delle disposizioni contenute nel rescritto quì appresso riportato. L'invio de' delinquenti validi al servizio militare

stabilito in questo rescritto è stato suggerito dalla natura dello stesso atto che si è voluto reprimere. Infatti è saggio consiglio attribuire alla milizia persone, per lo più nel vigore della vita e libere da legami di famiglia, le quali con tanto coraggio si espongono ad un sì pericoloso cimento. Quanto al modo particolare stabilito pel giudizio di questi reati esso non può allarmare la sicurezza individuale, poichè tali giudizj hanno luogo per fatti notorj e contra imputati colti in gran parte nella flagranza del commesso reato.

Rescritto de' 17. Giugno 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

Ho richiamato l'attenzione sovrana su i disordini che accadono nella Capitale e ne' suoi Sobborghi per le disfide a lanciarsi pietre. La M. S., onde ovviare agli inconvenienti che da tali disfide risultano, ha stabilito quanto segue.

1. *Gli autori delle disfide e delle pugne a pietre eseguite in Napoli e ne' suoi Sobborghi saranno addetti a' Battaglioni provvisorj in qualità di soldati, per passare in seguito ai reggimenti di linea, qualora la loro condotta successiva li renderà degni di tale vantaggio.*

Quante volte siano inabili al servizio militare, si puniranno colla prigionia di tre mesi ad un anno : inoltre sarà presa a lora conto la misura stabilita pe' vagabondi nell' art. 271 del Codice penale provvisoriamente in vigore.

2. Se in occasione delle pugne a pietre siasi incorso in altro reato punibile criminalmente, si applicherà contra i colpevoli la pena criminale corrispondente a questo reato.

3. Nel caso del primo articolo si procederà sommariamente ed inappellabilmente da una Commissione composta dal giudice istruttore, che funzionerà da presidente, dal regio giudice del quartiere, e dal commissario di polizia nella giurisdizione de' quali si è delinquito.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si osserveranno per lo spazio di tre anni.

ARTICOLO II.

Il numero, le residenze, e la giuridizione delle Autorità divisate nel precedente articolo, saranno indicate ne' titoli seguenti.

Osservazioni.

I. Per la residenza de' Conciliatori, *Vedi l' art. 7. e le osservazioni*

Per la residenza de' Giudici di circondario *Vedi gli art.* 14, 18, *e* 19. *e le osservazioni.*

Per la residenza de' Tribunali civili e delle Gran Corti criminali *Vedi gli articoli* 47 *e* 72.

Per la residenza de' Tribunali di commercio *Vedi l' art.* 60. *e le osservazioni.*

Per la residenza delle Gran Corti civili *Vedi l' art.* 100.

II. Quanto alle giurisdizioni, ne' seguenti titoli non sono determinate che le sole norme generali che assegnano la propria giurisdizione alle varie *classi* di magistratura indicate nell' art. 1. Le norme particolari che assegnano le giurisdizioni alle varie *autorità* di ciascuna classe sono determinate nelle leggi di procedura secondo i seguenti principj

1.mo Ne' giudizj civili la giurisdizione segue la natura dell' azione.

Se *l' azione è personale* (nella quale van comprese ancora le azioni mobiliarie) la giurisdizione appartiene al Giudice del domicilio del reo convenuto; tranne i casi d' eccezione preveduti negli articoli 3. 59. 60. 472 del codice di procedura civile, e nell' art. 14 del codice civile.

La disposizione dell' anzidetto articolo 3 del codice di procedura civile si applica ancora ad alcune altre azioni prevedute nell' art. 22 della presente Legge.

Se l'azione è reale la giurisdizione appartiene al Giudice del luogo in cui è sita la cosa litigiosa: tranne i casi di eccezione indicati nel citato articolo 59 del codice di procedura civile.

Se l' azione è mista, è in libertà dell' attore di adire o il Giudice del domicilio del reo convenuto, o il Giudice del luogo in cui è situata la cosa litigiosa.

2.do Ne' giudizj penali, la giurisdizione, per principio generale, appartiene al Giudice del luogo, in cui il fatto criminoso è stato commesso. Nel caso di più reati commessi in diverse giurisdizioni, il giudizio del reato maggiore trae a se il giudizio del reato minore; e ne'reati di egual gravezza il giudizio ha luogo presso il Giudice nella cui giurisdizione è stato commesso il primo reato: Art. 38 *della Legge penale de'* 20 *Maggio* 1808, provvisoriamente in vigore per la parte che risguarda il rito.

3.° Le norme di competenza sono applicabili non solo per le cause da introdursi, ma ancora per quelle che al momento della creazione del nuovo potere si trovano già introdotte; giacchè la leggi di competenza e di procedura colpiscono all' istante tutti i processi pendenti.

Articolo III.

Ogni Tribunale, ogni Gran Corte, e la Corte Suprema avrà un Presidente. I Tribunali e le Gran Corti che saranno composte di più Camere, e la Corte Suprema avranno ancora de' Vice-Presidenti.

Osservazioni.

Risguardo al modo col quale viene regolata la presidenza delle Camere, e la distribuzione delle cause presso ciascuna Camera, *Vedi le Osservazioni all' art.* 143.

Articolo IV.

Presso ogni Tribunale Civile vi sarà un Regio Proccuratore.

Articolo V.

Presso ogni Gran Corte criminale, o civile, e presso la Corte Suprema,

di giustizia vi sarà un Regio Proccuratore Generale. I Regi Proccuratori ed i Regi Procuratori Generali eserciteranno il Ministero pubblico.

Articolo VI.

I Regi Proccuratori, ed i Regi Proccuratori generali potranno avere de' Sostituti.

Osservazioni.

Vedi le Osservazioni all' articolo 163. dove sono riportate le disposizioni che regolano il servizio de' Sostituti, e quelle che stabiliscono presso ogni Regia Procura un Alunnato di giurisprudenza. Quanto alla natura del Ministero pubblico, ed alle attribuzioni affidategli dalla presente Legge, *Vedi le Osservazioni all' art.* 148 *e seguenti*, e *Vedi il Discorso preliminare*.

TITOLO II.

De' Conciliatori

Articolo VII.

In ogni comune vi sarà un Conciliatore. Per la Città di Napoli ve ne sarà uno in ogni quartiere.

Osservazioni.

I Comuni ne' quali è diviso il Regno, ed i quartieri ne' quali è suddivisa la Città di Napoli sono indicati dalla Legge de' 10. Maggio 1816 sulla circoscrizione de' Reali Dominj al di quà del Faro.

Articolo VIII.

I Conciliatori saranno proposti in ogni anno da' rispettivi decurionati tra i proprietarj abitanti nel comune, più distinti per probità nella pubblica opinione, non esclu-

si i decurioni stessi e gli ecclesiastici. Essi saranno nominati da Noi sulla proposiziòne anzidetta de' decurionati.

Osservazioni.

I. I decurionati rimettono ogni anno all' Intendente della provincia una nota di tre candati a questa carica. Gl' Intendenti sono autorizzati di accompagnare l' invio di queste note al Ministro della giustizia colle loro osservazioni sul più meritevole.

II. In un comune della seconda Calabria Ulteriore, la nomina del Conciliatore essendo caduta sopra la persona del Cassiere comunale, surse il dubbio se queste due cariche fossero compatibili nello stesso individuo. Il procuratore regio presso il Tribunale civile di Catanzaro lo ha risoluto per l' affermativa: alla sua opinione fu uniforme quella del procurator generale presso la Gran Corte civile e 'l Ministero l' ha sanzionata colla sua approvazione.

Articolo IX.

I Conciliatori saranno considerati come parte de' rispettivi corpi municipali, e ne avranno le onorificenze, prendendo posto immediatamente dopo de' Sindaci. Nella sola città di Napoli essi avranno lo stesso grado de' Giudici de' quartieri, ed avranno rango fra loro per antichità di servizio.

Articolo X.

I Conciliatori potranno essere confermati.

Articolo XI.

Ciascun Conciliatore avrà un Cancelliere. Questi sarà il Cancelliere comunale, e per la città di Napoli il Cancelliere della municipalità del quartiere.

ARTICOLO XII.

Le funzioni de' Conciliatori saranno:

1. Di conciliare le controversie tra gli abitanti del comune, se ne sia richiesto. In questo caso le conciliazioni avranno luogo di arbitramento e ne produrranno tutti gli effetti.

2. Di decidere inappellabilmente, con procedimento verbale, e senza osservanza di rito giudiziario, sino alla somma di sei ducati, tutte le controversie dipendenti dalle sole azioni personali relative a' mobili, e che non sono garentite da titolo autentico ed esecutorio.

OSSERVAZIONI.

Il Real Decreto de' 22. aprile 1818. dà forza di legge al Regolamento annesso allo stes-

so Decreto, col quale vengono stabilite le norme che da' Conciliatori debbono seguirsi nell' esercizio delle loro funzioni.

Decreto de' 22 aprile 1818.

Veduto il titolo II della legge organica giudiziaria de' 29 *maggio* 1817 *riguardante i conciliatori* :

Volendo determinare una norma che regoli il procedimento innanzi a' detti funzionarj fino a quando non sarà pubblicato il nuovo codice di procedura civile ;

Sulla proposizione del nostro Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia ;

Abbiamo risoluto di decretare, *e* decretiamo *quanto siegue.*

Art. 1. *Fino a quando non si pubblicherà il nuovo codice di procedura civile, i conciliatori nelle cause di loro competenza procederanno, secondo le forme stabilite col Regolamento annesso al presente decreto, il quale rimane approvato.*

2. *La Commissione incaricata della compilazione del detto codice, nell' eseguire il suo lavoro, avrà presente l' enunciato Regolamento per la parte che risguarda i giudizj innanzi a' conciliatori.*

3. *Il Segretario di Stato Ministro di gra-*

zia e giustizia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Portici, il dì 22 Aprile 1818.

REGOLAMENTO PE' CONCILIATORI.

TITOLO I.

Disposizioni generali.

ART. 1. *Darà udienza il conciliatore, sempre che il bisogno lo esiga, non escluse le sere ed i giorni festivi; ma dovrà periodicamente stabilirla due volte la settimana nella casa comunale.*

2. *Terrà pubbliche le udienze ne' giudizj, e potrà renderle segrete nelle conciliazioni.*

3. *Nell' esercizio della sua carica sarà assistito dal cancelliere.*

4. *Richiamerà all' ordine, o farà espellere gli astanti che recassero disturbi, o commettessero irriverenze; ed in caso di pertinacia potrà ordinarne l' arresto, con formare immantinente il verbale, e spedirlo cogl' incolpati al giudice del circondario.*

5. *È autorizzato a richiedere la forza pubblica, ove sia necessaria, per l' adempimento delle sue sentenze, o de' verbali esecutivi di conciliazione.*

6. *Trovandosi assente o impedito, sarà rimpiazzato dal sindaco o dal secondo eletto del comune.*

7. *Avrà il cancelliere due registri numerati in ogni pagina e cifrati dal giudice del circondario, che scriverà il numero delle pagine a piè della prima e dell'ultima. Sarà addetto l'uno alle conciliazioni ed a' compromessi, e l'altro a' giudizj.*

8. *Le minute de' verbali; tranne il caso previsto nell' art. 4, come quelle degli atti semplici e delle sentenze, saran distese su' registri.*

9. *Si apporranno ne' verbali le firme del conciliatore, del cancelliere, e delle parti, o de' procuratori speciali. Se le parti, o chi le rappresenta, non sappiano scrivere, se ne farà menzione.*

10. *Gli atti semplici e le sentenze saranno sottoscritte dal conciliatore e dal cancelliere.*

11. *Si conserveranno, insieme co' registri, i mandati di procura ed i consensi autentici.*

12. *Nell' ultimo giorno di ciascun anno saran chiusi i registri col* visto *de' conciliatori, e depositati nell' archivio comunale.*

13. *Gli avvisi alle parti nelle conciliazioni, ne' compromessi e ne' giudizj saranno scritti dal cancelliere, che indicherà l'oggetto ed il giorno della comparsa.*

14. *Dovrà il servente, nell' intimare gli avvisi, gli atti semplici, o le sentenze, lasciarne la copia a persona o domicilio. Noterà egli sull' originale o sull' estratto la seguita intimazione, e se non sappia scrivere, farà notarla dal cancelliere.*

15. *Gli avvisi originali, le copie conformi degli atti semplici, e le spedizioni delle sentenze e de' verbali, si rilasceranno all' attore, o al convenuto cui appartengono.*

16. *Debbono i cancellieri instruire i serventi, perchè adempiano con esattezza le funzioni di usciere.*

17. *Hanno l' obbligo di enunciare in ciascun atto le indennità percepite.*

18. *Saranno esenti dal dazio del bollo e del registro tutti gli atti relativi alla competenza de' conciliatori, fuorchè quelli di conciliazione o compromesso, che ecceda la somma di sei ducati. Si registreranno gratuitamente le originali sentenze diffinitive; e nelle spedizioni o copie dovrà il cancelliere far menzione del registro.*

19. *Sono sottoposti i conciliatori alla immediata vigilanza del regio proccurator civile della provincia; ed a lui chiederanno gli opportuni rischiarimenti. Potrà egli richiamar le copie degli atti, e far anche nelle urgenze riconoscere i registri.*

20. *Per quei casi che non sieno preveduti da questo regolamento, si adotteranno le disposizioni della procedura de' giudici di circondario.*

TITOLO II.

Conciliazioni.

21. *L'ufizio del conciliatore soprattutto consiste nel procurare con attività, che sieno spente le inimicizie e gli odj fra gli abitanti del comune.*

22. *Egli dee con eguale zelo adoperarsi, quante volte ne sia richiesto, per comporre fra loro le liti insorte o temute.*

23. *Sarà presunta la richiesta nelle separazioni personali* (1) *col fatto eseguite fra' conjugi, e ne' giudizj incominciati fra 'l padre, o la madre ed i suoi figliuoli, fra gli avi, o le avole ed i loro nipoti.*

24. *La legge favorisce i mezzi conciliativi, sempre che le parti possano disporre de' loro diritti, e non si tratti di materia in cui sieno proibite le transazioni* (2).

---

(1) Vedi Cap. V tit. VI Lib. I del Codice Civile, ed il Decreto de' 13 Giugno 1815 sull'abolizione del divorzio.

(2) Vedi Tit. XV. Lib. III del Codice Civile.

25. *E d' uopo per le donne maritate l' intervento o consenso autentico de' mariti, o dell' autorizzazione giudiziaria. Sono eccettuate le controversie relative alla sola amministrazione de' beni parafernali; agli affari del loro traffico, se sieno autorizzate da' mariti ad esercitare pubblicamente la mercatura; ed agli effetti mobiliari, se vivano separate di corpo o di beni in vigor di giudicato* (1).

26. *Per quelli che sono dichiarati prodighi, è necessaria l' assistenza del consulente* (2), *o il suo consenso con atto pubblico.*

27. *Gli eredipresuntivi* (3), *ed altri che trovansi nel possesso de' beni degli assenti* (4), *possono sperimentare la conciliazione per le liti che non risguardano beni o diritti immobiliari.*

28. *Hanno i minori emancipati* (5) *l'arbitrio di conciliarsi, come semplici amministratori de' proprj beni; ma cessa la limitazione negli atti commerciali cui sieno legalmente autorizzati, siccome è prescritto coll' articolo 2 del codice di commercio.*

---

(1) Vedi art. 215 e seguenti, e art. 1574. del Cod. Civ.
(2) Vedi art. 513 del Cod. Civ.
(3) Vedi tit. I. Lib. III del Cod. Civ.
(4) Vedi tit. IV. Lib. I. del Cod. Civ.
(5) Vedi art. 388. e cap. 3. tit. X. Lib. I. del Cod. Civ.

29. *Debbono i mandatarj delle parti esibire le facoltà speciali con atto autentico* (1).

30. *Le conciliazioni sul falso incidente* (2), *sulla proprietà de' beni soggetti al reggime dotale* (3), *e sulle donazioni o legati di alimenti* (4), *non avranno menomo vigore, se non sieno prima omologate dal tribunal civile.*

31. *Non sono dell' attribuzione de' conciliatori le dimaude che interessino lo stato ed il demanio, i comuni, gli stabilimenti pubblici, le corporazioni religiose, i minori* (5), *gl' interdetti* (6), *l' eredità vacauti* (7), *i presunti assenti* (8) *o altri provveduti di curatore* (9).

32. *Son vietate le conciliazioni che producano la separazione personale o de' beni fra' conjugi*(10); *o che concernano l' azione civi-*

---

(1) Vedi cap. 1. tit. XIII Lib. III, e l' art. 1317 del Codice Civile.

(2) Vedi art. 214 del Codice di procedura.

(3) Vedi cap 3 tit V. Lib. III del Codice Civile.

(4) Vedi tit. II lib. III del Codice Civile.

(5) Vedi art. 388 del Codice Civile.

(6) Vedi art 489 a 512 del Codice Civile.

(7) Vedi art. 811 del Codice Civile.

(8) Vedi tit. IV lb. I. del Codice Civile.

(9) Vedi art. 141. del Codice Civ le.

(10) Vedi cap. 5. tit. VI. Lib. I. e gli art. 1441. e 1443. del Codice Civile.

le contro i giudici (1), *o la loro ricusa* (2), *la disapprovazione de' patrocinatori* (3); *lo stato delle persone* (4) *e le tutele* (5).

33. *Lo sperimento delle conciliazioni, come atti volontarj, non può comunque impedire il corso de' giudizj.*

34. *Quelli che chiedono lo sperimento, debbono sempre dirigersi al conciliatore del comune in cui la parte opposta ha il suo domicilio* (6) *o residenza.*

35. *Essendo domiciliate o residenti in più comuni le parti da chiamarsi per la stessa causa, si può agire presso il conciliatore dell' uno o dell' altro comune, se non vi sia più di tre miglia di distanza.*

36. *La spontanea comparsa di ambe le parti che sanno scrivere, o il loro consenso con atto notariale, attribuisce facoltà al conciliatore, sebbene incompetente pel rispettivo loro domicilio.*

37. *Saranno verbali le richieste per le conciliazioni.*

---

(1) Vedi tit. III Lib. IV del Codice di procedura.
(2) Vedi tit. IX Lib. I. del Codice di procedura.
(3) Vedi tit. XVIII Lib. II del Cod. di procedura.
(4) Vedi Lib. I del Codice civile.
(5) Vedi cap. 2 tit. X Lib. I. del Codice Civile.
(6) Vedi tit. III Lib. I. del Codice Civile.

38. Se manchi il richiedente , la parte chiamata , o ambedue , sarà a premura dell'uno o dell' altro rinnovato l' avviso . Persistendo chiunque nella contumacia , non si adopreranno tentativi ulteriori finchè entrambe le parti volontariamente compariscano.

39. Non riuscendo la conciliazione, dovrà il cancelliere notarlo nel registro ; e se sien conjugi col fatto separati di persona , loro insinuerà il conciliatore , che adiscano il presidente del tribunale.

40. Qualora siensi conciliate le dispute, se ne formerà processo verbale con esprimervi distintamente la convenzione (1).

---

(1) MODELLO

di Verbale di Conciliazione.

Oggi .... Mese .... anno ....
Avanti di Noi .... Conciliatore del Comune d ..... ed alla nostra Udienza.
Si sono presentati
AA dimorante in ....
BB dimorante in ....
AA ha esposto che .... (*si enunci la domanda di costui*) ed ha chieste che in via di conciliazione BB sia .... (*s' indichi l' oggetto della domanda*).
BB ha risposto che .... (*si enuncino le ra-*

41. Se una delle parti, o il suo procuratore ricusi di firmare, si avrà per distolta la conciliazione.

42. Sarà esecutivo il processo verbale contro le parti intervenute; e ne apparterrà l'esecuzione al conciliatore, quando non oltrepassi il valore determinato di ducati sei. Contro gli eredi o altri che han causa dalle parti medesime, come per tutti i casi di maggior valore o indefinito, avrà forza di scrittura privata.

---

gioni che costui oppone alle domande dell'attore) ed ha dichiarato voler terminare queste differenze all'amichevole in via di conciliazione

In seguito delle nostre osservazioni sulle rispettive ragioni, le sudette parti sono convenute . . . . (*si espongano con chiarezza, e distinzione gli articoli della convenzione*).

Di tutto ciò ne abbiamo formato il presente verbale di cui si è data lettura alle parti, le quali han sottoscritto con noi, e col cancelliere (*se non sanno scrivere se ne faccia menzione*).

(*Seguono le firme*)

TITOLO III.

Compromessi.

43. *Prima di tentarsi la conciliazione, o poichè ne saranno stati vani i tentativi, potrà il conciliatore esser nominato arbitro delle parti.*

44. *La nomina sarà interposta con atto pubblico o privato. Dovranno le parti spiegare quali sieno gli oggetti controversi; se l'arbitro possa nel profferire la sentenza deviar dalle regole del dritto, come amichevole compositore; e se intendano rinunziare all' appello ed al ricorso civile.*

45. *Si osserveranno ne' compromessi le semplici forme stabilite pe' giudizj contraddittorj.*

46. *Le sentenze preparatorie o interlocutorie saranno trascritte nel registro delle conciliazioni, ed eseguite senza farne deposito nella cancelleria del tribunale e senza ordinanza del presidente, laddove siasi affidato al solo conciliatore il compromesso.*

47. *Si applicheranno al giudizio arbitrale* (1) *le altre norme dettate dalle leggi vigenti di procedura.*

---

(1) Vedi Lib. III del Codice di procedura.

TITOLO IV.

Competenza ne' giudizj.

48. *Procederà inappellabilmente il conciliatore nelle azioni personali o mobiliari, che non eccedano il valor definito di sei ducati.*

49. *E* personale l' azione *quando sia diretta contro alla persona obbligata o al suo successore, e non comprenda un diritto inerente a beni immobili.*

50. *Le somme esigibili, e qualunque altro effetto che sia mobile di sua natura, o per determinazione della legge, formano la materia delle* azioni mobiliari.

51. *Si definisce il valor dell' azione da quel che si contiene nella dimanda, e non da ciò che si aggiudica colla sentenza.*

52. *E definito dalla natura dell' azione il valore, se si chiegga un pagamento che non oltrepassa i sei ducati, o un bene mobile di cui si trova, per ugual somma o minore, stabilito il prezzo, sia nella scrittura del contratto fra' litiganti, sia in qualunque altro titolo che dà causa all' azione.*

53. *Per le somme incerte può definirsi il valore dalla parte attrice, dichiarando che sia contenta di ducati sei, se riesca maggiore la liquidazione.*

54. *Pe' beni mobiliari che non hanno un prezzo determinato, può definirsi in due modi il valore. L' uno, se la parte attrice conchiuda per ottenere, a scelta del convenuto, l' effetto mobile o il prezzo che non ecceda i sei ducati. L' altro, se ambi i litiganti sien di accordo nel valutare gli effetti controvertiti per la stessa somma di sei ducati o minore.*

55. *Debbono nel valor dell' azione calcolarsi le dimande accessorie di danno o interesse.*

56. *Si calcolano unite le somme richieste dall' attore per titoli differenti; ma se all'opposto sieno più gli attori e distinti gl' interessi, si risguarda ciascuna azione come un separato giudizio.*

57. *Non si calcola il valore della compensazione, della chiamata in garentia e delle dimande riconvenzionali sino alla concorrenza di sei ducati.*

58. *Le definizioni di valore, che non sorgono dalla natura dell' azione, o sieno quelle contenute negli articoli 52 e 53, si faranno dalle parti in un verbale, prima che sia pronunziata la sentenza.*

59. *Negli altri casi, niuno eccettuato, in cui non fosse definito il valore delle azioni, dovrà il conciliatore sebbene le parti consen-*

tissero, dichiararsi incompetente a giudicarne.

60. *Cessa ancora la sua giurisdizione, se la dimanda sia fondata su di un titolo che riunisca le qualità di autentico* (1) *ed esecutorio, e se l' una delle parti non riconosca, neghi, o impugni di falso la firma de' documenti da cui dipende la decisione della causa.*

61. *Non è mai competente a procedere quando il convenuto, benchè correo del dovere, o chiamato in garentia, non abbia domicilio o dimora nel comune.*

TITOLO V.

Giudizj contradittorj.

62. *Saranno spediti senza formalità i giudizj, ed esposte verbalmente le domande e le difese.*

63. *Vi sarà l' intervallo di due giorni fra l' avviso e la comparsa delle parti.*

64. *Chi vuol porre in causa il garante, dovrà farlo fra lo stesso termine, o fra altri due giorni che può il conciliatore accordargli: sarà altrimenti divisa l' istanza in garentia dalla causa principale.*

---

(1) Vedi art. 1317 del Codice Civile.

65. *Nel giorno destinato per la comparsa dovranno entrambe le parti produrre i documenti o i testimonj. L'uno e l'altro ne sarà avvertito dal cancelliere, cioè l'attore quando chiede l'udienza, ed il convenuto nell'avviso che riceve a comparire* (1).

66. *Si esamineranno dal conciliatore i documenti rispettivi, e si sentiranno le parti in contraddizione.*

---

(1) MODELLO

di Avviso per la comparsa del reo convenuto.

Noi . . . . Conciliatore del Comune d . . . . .

Udita la domanda di AA attore contro BB rèo convenuto colla quale . . . . (*si enunci sommariamente l oggetto della domanda*).

Avvertiamo il sudetto BB a presentarsi alla nostra udienza in questa Casa comunale alle ore . . . . . . del giorno . . . . per essere inteso in contraddizione del sudetto AA sull'indicata domanda; e lo avvertiamo inoltre a produrre alla sudetta Udienza tutti i documenti e testimonj ch' egli crede opportuni al sostegno delle sue ragioni.

(*Data e firme del Conciliatore e del Cancelliere*).

N. B. Al piede del presente avviso il Servente, o nel caso ch' egli non sappia scrivere, il Cancelliere, indicherà il giorno della seguita intimazione, e la persona cui la copia dell' avviso è stata consegnata,

67. *Se siensi prodotti de' testimonj, dovrà egli separatamente udirgli in presenza delle parti, ancorchè fossero ricusati. Ma, a proporzione de' motivi di ricusa, terrà conto delle testimonianze.*

68. *Qualora i testimonj, sieno necessarj, e per legittimo impedimento non intervenuti all' udienza, potrà il conciliatore differirne per pochi giorni l' esame* (1).

69. *Se stimasse dover sentire altri testimonj, fare una verifica, o prendere le dilucidazioni da un esperto, lo disporrà con un atto*

---

(1) MODELLO

di Atto pel differimento dell' esame de' testimonj.

Oggi .... mese .... anno ....

Si son presentati all' udienza del Conciliatore del comune d ...... AA dimorante nel comune d .... attore, e BB dimoranta nel comune d ...... reo convenuto.

Esse parti (***o pure il solo attore, o il solo convenuto***) hanno esposto il legittimo impedimento d ... (***s' indichino i nomi cognomi, e domicilio de' testimonj prodotti***) testimonj che le medesime parti producono in sostegno delle loro rispettive ragioni; ed hanno chiesto differirsi ad altra udienza il loro esame.

Il Conciliatore facendo diritto a tale domanda, ha differito l' esame de' sudetti testimonj all' udienza del giorno ....

(***Firme del Conciliatore, e del Cancelliere***).

*semplice, destinando il giorno e l'ora del disimpegno. Nominerà nella stessa guisa un altro perito, dove una delle parti allegasse **il** primo a sospetto* (1).

---

(1) MODELLO

di Atto per lo stabilimento d' una pruova testimoniale, d' una verifica, o d' una perizia.

Oggi . . . . . . mese . . . . anno . . . .

Si son presentati all' udienza del Conciliatore del comune d . . . . AA dimorante nel comune d . . . . attore, e BB dimorante nel comune d . . . . reo convenuto.

Atteso ch' esse parti non convengono sui punti essenziali della contesa; ed altronde conoscendo indispensabile al rischiarimento della verità sentirsi . . . . . (*s' indichino i nomi, cognomi e domicilio de' testimonj*) testimonj indicati dall' attore e dal reo convenuto, ciascuno in sostegno delle proprie ragioni,

Ovvero

Conoscendo indispensabile al rischiarimento della verità la verifica o la perizia . . . . (***si enunci la natura e l' oggetto della verifica o della perizia***).

Il Conciliatore ha stabilito procedersi all' esame de' sudetti testimonj all' udienza del giorno . . . . del mese . . . . anno . . . . . . alle ore . . . . .

Ovvero

Procedersi alla sudetta verifica o perizia nel giorno . . . . . . del mese . . . . anno . . . . . alle ore . . . .

(***Firme del Conciliatore, e del Cancelliere***).

70. *Non sarà formato verun atto o verbale delle istruzioni; ma dovrà il conciliatore immediatamente pronunziare sul merito.* (1).

MODELLO

d' Avviso per la comparsa de' testimonj, o periti.

Noi . . . . Conciliatore del Comune d . . . . ,

Veduto il nostro atto del giorno . . . . dove è stabilita l' udizione de' testimonj prodotti nella causa tra AA attore, e BB reo convenuto.

Ovvero

Ove è stabilito procedersi alla perizia d . . . . . , (*s' indichi l' oggetto della perizia*) richiesta dalle parti (*o pure*) da noi creduta necessaria al rischiaramento della verità.

Avvertiamo . . . . . . (*nome, cognome, e domicilio de' testimonj, o de' periti*) a presentarsi alla nostra udienza in questa Casa comunale al'e ore . . . . del giorno . . . . per deporre ciò ch'è a loro conoscenza sui fatti esposti dalle parti suddette: (*ovvero*) per procedersi alla sudetta perizia.

(*Data e firma del Conciliatore, e del Cancelliere*)

(1) MODELLO

di Sentenza pronunziata dal Conciliatore dopo aver inteso le parti in contraddizione.

Oggi . . . . mese . . . . anno . . . ,

Si son presentati all' udienza del Conciliatore del comune d . . .

71. *L' incompetenza o la ricusa del conciliatore non sospenderà il corso del giudizio,*

AA. dimorante nel comune d . . . . attore, e BB. dimorante nel comune d . . . . reo convenuto.

AA. ha esposto che . . . . (*si enunci in breve la domanda, e le ragioni prodotte per sostenerla*).

BB. ha risposto che . . . . (*si enunci in breve la risposta, e le ragioni prodotte per sostenerla*).

Il Conciliatore, Considerando . . . . (*si enuncino le considerazioni sulle quali il Conciliatore poggia la sua decisione*).

Ha . . . (*si enunci il dispositivo della sentenza*).

Fatta, pronunziata, e letta all' udienza, nel giorno, mese, ed anno come sopra.

(*Firme del Conciliatore e del Cancelliere*).

N B. La lettura della sentenza che si dà alle parti equivale alla notifica : Art. 79.

MODELLO

di Sentenza pronunziata dal Conciliatore dopo avere inteso le parti in contraddizione, e dopo l'esame de' testimonj.

Oggi . . . . mese . . . . anno . . . .

Si son presentati all' udienza del Conciliatore del comune d . . . .

AA. dimorante nel comune d . . . . attore, e BB. dimorante nel comune d . . . . reo convenuto.

AA. ha esposto che . . . . . (*si enunci in breve la*

72. *Senza citarsi o udirsi le parti che potranno far pervenire le memorie ed i documenti, deciderà il tribunale; e la copia della deliberazione sarà di uffizio spedita dal procurator regio al conciliatore.*

73. *Si riputerà come non avvenuta la procedura del conciliatore, quante volte sia dal tribunale dichiarata valevole la ricusa o l'incompetenza.*

74. *Se all'incontro il conciliatore, senza domanda di parte, si stimi incompente per*

---

della domanda dell'attore, ha opposto la incompetenza del Conciliatore a decidere sulla enunciata domanda

Ovvero

ha opposto la ricusa del Conciliatore nel giudizio della presente controversia, per la ragione che . . . . (*si enuncino i motivi della incompetenza, o della ricusa*).

Il Conciliatore, Atteso che . . . . (*si espongano le ragioni per le quali il Conciliatore crede, che non regge l'eccezione d'incompetenza o di ricusa*).

Ha rigettato la soprallegata incompetenza o ricusa; ed ha ordinato procedersi al giudizio sul merito, e inviarsi copia del presente atto al Regio Procuratore presso il tribunale civile della provincia, a termini dell'articolo 71 del regolamento de' 22 aprile 1818.

(*Firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

materia (1) *o sospetto* (2), *n' esprimerà i motivi ed invierà la copia dell' atto al procurator regio, per sottoporsi del pari alla cognizione del tribunale* (3).

---

(1) Vedi art. 170 del Codice di procedura, e l'art. 48 del presente Regolamento.

(2) Vedi art. 378 del Codice di procedura.

(3) MODELLO

dell'Atto per la incompetenza o per la sospicione del Conciliatore.

Oggi . . . . mese . . . . anno . . . .

S' son presentati all' udienza del Conciliatore del comune d . . . .

AA. del comune d . . . . attore.

BB del comune d . . . . reo convenuto.

L' attore ha esposto che . . . . (*si enunci in breve l' oggetto della domanda*).

Il Conciliatore, senza procedere ad atti ulteriori,

Atteso che . . . . (*si espongano i motivi pe' quali il Conciliatore si crede incompetente a pronunciare, o pure i motivi pe' quali egli si fa scrupolo ad intervenire come giudice nella controversia*).

Ha ordinato che le parti adiscano il giudice competente, e che copia del presente atto sia rimessa al Regio Procuratore presso il tribunale civile della provincia, a norma dell' articolo 74 del regolamento de' 22 aprile 1818.

(*Firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

75. Quante volte non siasi provocato dal conciliatore, e definito dal tribunale l' esame dell' incidente dedotto dalle parti sulla incompetenza relativa o sulla ricusa; come anche nel caso di non essersi dal conciliatore promossa di uffizio la incompetenza assoluta, potranno le parti appellare per l' una e per l' altra eccezione al tribunale: ma sarà meramente devolutivo l' appello.

76. La sentenza definitiva del conciliatore conterrà il nome, il cognome e la dimora delle parti; le dimande e l' eccezioni; le circostanze scambievolmente narrate; le pruove raccolte e la disposizione.

77. Dovrà la parte succumbente rimborsar le spese che saranno colla stessa sentenza liquidate; ma potrà il conciliatore compensarle fra' congiunti, o nel caso che ciascuno de' litiganti in parte succumbesse.

78. Quando la verità de' fatti non fosse abbastanza provata, pronunzierà egli più da amichevole compositore, che da giudice.

79. Sarà data lettura della sentenza alle parti, che terrà luogo di notifica.

80. La spedizione della sentenza avrà lo stesso titolo e mandato che si adopera in quelle de' tribunali ordinarj.

TITOLO VI.

Giudizj contumaciali.

81. *Non comparendo le parti, sarà, a diligenza dell' una o dell' altra, nuovamente interposto l' avviso* (1).

82. *Se comparisce il solo attore, si farà l' esame de' suoi documenti o testimonj.*

83. *Le sentenze interlocutorie o preparatorie non sono soggette ad opposizione; ma se ne dovrà intimare la copia al contumace, perchè possa presentarsi alla nuova udienza*

---

(1) MODELLO

del rinnovamento d'Avviso al reo convenuto.

Noi. . . . Conciliatore del comune d . . . .

Visto il nostro Avviso del giorno . . . per la comparsa alla nostra udienza di questo giorno di BB. reo convenuto, chiamato da AA. attore.

Atteso che in tutto il corso dell' udienza nè esso reo convenuto, nè persona in sua vece è comparsa per rispondere alle domande dell'attore,

Avvertiamo nuovamente il detto BB. reo convenuto a comparire alla nostra udienza del giorno. . . . . . alle ore . . . . . in questa casa comunale; altrimenti si procederà al giudizio in contumacia.

(*Data e firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

in cui la causa sarà istruita e decisa (1).

84. *Fra 'l termine di tre giorni successivi a quello della intimazione, potrà il conve-*

---

(1) MODELLO

di Sentenza in contumacia.

Oggi . . . . mese . . . . anno . . . .

Si è presentato all' udienza del Conciliatore del comune d . . . . .

AA. del comune d . . . . attore, il quale ha esposto che . . . . . (*si enuncino in breve la domanda e le ragioni all' appoggio: nel caso che abbia presentato testimonj si proceda al loro esame come è detto nel modello all' art.* 70.), ed ha fatto istanza che in contumacia del detto BB. reo convenuto si pronunci sulla sua domanda.

Visto il primo avviso in data de' . . . . e 'l secondo avviso in data de' . . . . . per la comparsa del detto reo convenuto.

Il Conciliatore, Atteso che il medesimo reo convenuto non si è presentato all' udienza di questo giorno.

Atteso d' altronde che . . . . . (*si espongano i motivi su i quali il conciliatore appoggia la sua decisione*).

Ha dichiarato la contumacia contro BB. reo convenuto, e lo ha condannato . . . . . . (*si enunci il dispositivo della sentenza*).

Fatta, pronunziata e letta alla parte nell' udienza del giorno, mese, ed anno come sopra.

(*Firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

nuto che sia condannato in contumacia divenire opponente, facendo chiamare l' attore all' udienza, onde si rivochi o modifichi la condanna (1).

---

(1) MODELLO

d'Avviso per la comparsa dell' attore onde discutersi l' opposizione prodotta dal reo convenuto contumace.

Noi . . . . . Conciliatore del comune d . . . . .

Vista l' opposizione prodotta nel termine della legge dal reo convenuto contumace BB. avverso la sentenza da noi profferita sulla domanda dell' attore AA.

Avvertiamo l' attore AA. a presentarsi alla nostra udienza in questa casa comunale il giorno . . . . alle ore . . . . . . per discutersi in contraddizione del suddetto reo convenuto i motivi dell' indicata opposizione.

(*Data e firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

N.B. L' avviso al reo convenuto opponente lo dà il Cancelliere a voce al momento che gli vien presentata l' opposizione.

MODELLO

di Sentenza sull'opposizione del contumace.

Oggi . . . . mese . . . . anno . . . .

Si son presentati all' udienza del Conciliatore del comune d . . . .

85. *Mancando il convenuto, rimarrà ferma la sentenza, nè vi sarà più luogo ad opporsi. L' attore, benchè contumace, nel secondo esame non potrà far uso della opposizione*(1).

AA. del comune di . . . . attore.

BB. del comune di . . . . reo convenuto.

Il reo convenuto ha esposto che la sentenza profferita in contumacia contra di lui il giorno . . . . . . a petizione di AA. dev' essere rivocata sul motivo che . . . . . . (*si enuncino i motivi ch' egli produce all' appoggio della sua domanda*), ed ha quindi domandato che . . . . . (*si enuaci l' oggetto della sua domanda*).

AA. ha risposto che la detta sentenza debba rimaner ferma perchè . . . . . (*si enuncino le ragioni ch' egli produce all' appoggio*).

Il Conciliatore, Considerando che . . . . (*si enuncino le ragioni sulle quali il conciliatore poggia la sua decisione*).

Ha dichiarato . . . . (*si enunci il dispositivo della sentenza*).

Fatta, pronunziata e letta alle parti nell' udienza del giorno, mese, ed anno come sopra.

(*Firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

(1) MODELLO

di Atto per dichiarar ferma la sentenza in contumacia, attesa la non comparsa dell' opponente.

Oggi . . . . mese . . . . anno . . . .

86. *Se sieno più le parti chiamate per lo stesso oggetto, ed alcuna di loro non comparisca, si avviserà di nuovo per un giorno ed ora determinata il contumace; e sulla contumacia riunita si emetterà la sentenza,*

Si è presentato all' udienza del Conciliatore del comune d. . . . . .

AA. del comune d . . . . . . attore, il quale avendo fatto osservare la non comparsa di BB. reo convenuto opponente alla sentenza profferita dello stesso Conciliatore in contumacia contra di lui in data de'. . ., ha chiesto ordinarsi che la medesima sentenza rimanga ferma.

Il Conciliatore vista l' opposizione presentata dal suddetto reo convenuto avverso la sopraenunciata sentenza.

Attesa la non comparsa di esso reo convenuto nel corso dell' udienza di questo giorno destinato alla discussione della prodotta opposizione.

Visto l' articolo 85 del regolamento de' 22 aprile 1818.

Facendo dritto alla domanda dell' attore AA.

Ha dichiarato che debba rimaner ferma la sopracitata sentenza, e che non possa esser la medesima più attaccata per via di opposizione.

Fatta, pronunziata e letta nell' udienza e nel giorno, mese, ed anno come sopra.

(*Firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

senza che niuna parte possa rendersi opponente (1).

---

(1) MODELLO

di Atto per la riunione della contumacia, attesa la non comparsa di uno de' rei convenuti.

Oggi . . . . mese . . . . anno . . . .

Si son presentati all' udienza del Conciliatore del comune d . . . .

AA. del comune d . . . . attore.

BB. del comune d . . . . reo convenuto.

L' attore ha esposto di aver presentato domanda per la comparsa all' udienza non solo del detto BB., ma ancora di CC. non comparente, ed ha quindi fatto istanza astringersi amendue al . . . . (*si enunci l'oggetto dell' istanza*).

BB. reo convenuto comparente ha sollecitato rigettarsi per parte sua la domanda di AA.

Il Conciliatore, Considerando che l' altro reo convenuto CC ha mancato di presentarsi all' udienza a termini dell' avviso de' . . . .

Ha sospeso di pronunziare sulla contesa, ed ha deliberato avvertirsi nuovamente le parti a comparire all' udienza del giorno . . . . alle ore . . . . nella quale in caso di non comparsa si pronunzierà in contumacia riunita.

Fatto, pronunziato e letto alle parti nell' udienza del giorno, mese, ed anno come sopra.

(*Firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

N.B. Se le parti compariscono avrà luogo la sentenza in contraddizione, la quale sarà regolata sul modello all' art. 70.

Se la parte non compaisa prosegue nella contumacia l' atto sarà il seguente.

87. Laddove venga all' udienza il convenuto e non l' attore, si dichiarerà abbandonata

---

MODELLO

di Sentenza in contumacia riunita.

Oggi . . . . mese . . . . anno . . . .

Si son presentati all' udienza del Conciliatore del comune d . . . . .

AA. del comune d . . . . attore.

BB. del comune d . . . . uno de' rei convenuti.

AA. attore ha esposto che con deliberazione de'. . . . fu stabilito riunirsi la contumacia contra l' altro convenuto CC. del comune d . . . . , e che non essendo costui neanche comparso all' udienza di questo giorno debba farsi ragione alle sue domande per condannarsi . . . . (*si enunci l'oggetto della domanda, e le ragioni all'appoggio della medesima*).

BB. uno de' rei convenuti ha persistito nelle sue difese

Il Conciliatore, Considerando che . . . . (*si enuncino le ragioni alle quali il Conciliatore appoggia la sua decisione*).

Considerando inoltre che il reo convenuto CC. è incorso nella seconda contumacia.

Visto l' articolo 86 del regolamento de' 22 aprile 1818.

Ha condannato . . . . . . (*si enunci il dispositivo della sentenza*).

Fatta, pronunziata e letta alle parti presenti nell' udienza del giorno, mese, ed anno come sopra.

(***Firme del Conciliatore e del Cancelliere.***)

la dimanda; ma il contumace avrà dritto di opporsi fra lo stesso termine di tre giorni dopo l' intimazione della sentenza (1).

88. *Costando l' impedimento della parte attrice o convenuta, per motivo di assenza o di grave malattia, potrà il conciliatore ricevere fuor di tempo l' opposizione, purchè non si trovi eseguita la condanna.*

TITOLO VII.

Esecuzione delle sentenze.

89. *Le sentenze ne' giudizj contraddetti saranno esecutorie due giorni dopo la pubbli-*

---

(1) MODELLO

di Atto per dichiarare abbandonata la domanda dell'attore contumace.

Noi . . . . Conciliatore del comune d . . . .

Visto il nostro avviso per la comparsa di BB. reo convenuto, chiamato ad istanza di AA. attore per . . . . (*si enunci in breve l'oggetto della domanda*).

Essendosi presentato il solo reo convenuto, abbiamo dichiarato abbandonata la suddetta istanza per parte dell' attore AA. a termini dell' articolo 87. del regolamento de' 22 aprile 1818.

(*Data e firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

cazione. Quelle pronunziate in contumacia non si potranno eseguire, se non sia prima spirato il termine ad opporsi.

90. *Non adempiendo il succumbente al mandato, se gli farà in presenza di due testimonj il pignoramento de' mobili, con trasportarli presso del cancelliere.*

91. *Non possono pignorarsi gli abiti de' quali il debitore e la sua famiglia sien coperti, i letti necessarj a' medesimi, gli strumenti per l' esercizio dell' arte, e gli utensili per la coltivazione de' territorj.*

92. *Si sospenderanno in qualunque stato le misure coattive, se persona solvibile prometta di pagare fra sei giorni la somma, e le spese del litigio. L' obbligo del mallevadore, formato con un verbale, sarà esecutivo dopo il termine, senza intimarsi avviso o precetto; e non potrà in verun modo sospendersi la esecuzione* (1).

---

(1) MODELLO

di Verbale di malleveria per sospendersi le misure coattive prese in esecuzione di sentenza condannatoria.

Oggi . . . . . . mese . . . . . . anno . . . . .
Si è presentato nella Cancelleria del giudicato di

93. *Sarà firmato dal servente, insieme co' testimonj, l'atto del pignoramento; e se non*

---

conciliazione del comune d . . . . NN proprietario dimorante in questo comune, il quale ha dichiarato voler essere mallevadore dell'adempimento per parte di BB dello stesso comune a quanto è prescritto nella sentenza di condanna pronunciata dal conciliatore di questo comune contra di costui, in data de' . . promettendo a tal oggetto di pagare esso NN. la somma dovuta dal detto BB. a' termini della sopracitata sentenza, ove fra il termine di sei giorni il medesimo non adempia a tale pagamento. E per effetto di tale malleveria obliga i suoi beni presenti e futuri.

Fatto e chiuso il presente Verbale di malleveria il giorno mese ed anno come sopra.

Il mallevadore NN. cui se n'è data lettura lo ha sottoscritto con me Cancelliere; (*o pure no*) ha sottoscritto avendo dichiarato di non saper scrivere.

(*Firme*)

MODELLO

di Atto per sospendere le misure coattive in seguito di malleveria.

Noi . . . . . Conciliatore del Comune di . . . . .

Visto il verbale di malleveria di questo giorno . . . . col quale NN. di questo comune si è obbligato di pagare la somma di ducati . . . . dovuta da BB in virtù di nostra sentenza del giorno . . . . , ove costui non adempia a tal pagamento fra lo spazio di sei giorni.

sappia scrivere, si stenderà dal cancelliere. Potranno i pignorati assistere al trasporto e deposito degli effetti nella cancelleria (1).

Visto l'articolo 92 del regolamento de' 22 aprile 1818. Abbiamo ordinato di sospendersi qualunque misura coattiva contra il detto BB. per l'oggetto sopraindicato; ed ordiniamo inoltre che le stesse misure coattive si volgano a danno del detto mallevadore NN. senza intimarglisi avviso o precetto, ove costui manchi alla promessa contenuta nel sopracitato verbale.

(*Data e firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

(1) MODELLO

di Verbale di pignoramento.

Oggi .... mese .... anno ....

Io .... servente del giudicato di conciliazione del comune d ....

In virtù di sentenza pronunciata dal Conciliatore di questo comune in data de' .... colla quale BB reo convenuto è stato condannato a pagare ad AA attore la somma di ducati ....

Mi sono recato in casa del detto reo convenuto munito della spedizione in forza esecutiva di detta sentenza, l'ho richiesto di adempiere a quanto in essa è prescritto; ed esso BB essendosi ricusato di ciò fare, ho proceduto in presenza di .... (*si enuncino i nomi, cognomi e domicilio de' testimonj presenti all' atto*) al pignoramento de' seguenti oggetti .... (*si descrivano gli oggetti pignorati*). Ho inoltre avvertito il sudetto BB che se egli non soddisfa al pagamento della somma sopraindicata tra lo spazio di

94. *Non si può dedurre l'azione di proprietà delle cose pignorate, se non fra due giorni dopo il pignoramento, con chiamare all'udienza il debitore ed il pignorante, e produrre i documenti ed i testimonj. Senza menomo indugio pronunzierà il conciliatore sul merito, quantunque non sia definito il valore degli effetti. Rigettandosi la dimanda, sarà condannato l'attore alla multa di sei ducati; e qualora egli fosse contumace, non potrà opporsi alla sentenza* (1).

---

giorni ...... si procederà alla vendita degli oggetti pignorati.

Di più ho trasportato i sopradescritti oggetti presso il Cancelliere del detto giudicato di conciliazione, il quale avendo riconosciuto, che non ve n'è alcuno di quei indicati nell'articolo 91. del Regolamento de' 22 Aprile 1818, li ha ricevuti nella Cancelleria ed ha sottoscritto il presente Verbale unitamente a me servente, ai testimonj suddetti ed al pignorato BB (*ove costui abbia voluto accompagnare il servente presso del Cancelliere*).

Fatto e chiuso il giorno mese ed anno come sopra.

(*Seguono le firme*).

N. B. Se il servente non sa scrivere il verbale sarà redatto dal Cancelliere sulla sua narrazione.

(1) MODELLO

di Sentenza sull'opposizione di proprietà per parte del terzo degli oggetti pignorati.

Oggi .... mese .... anno ....

95. *Si farà la vendita al mercato, o in giorno di domenica nella casa comunale, o*

Si son presentati all' udienza del Conciliatore del comune d. . . . (*si enuncino i nomi, cognomi, e domicilio delle parti*).

CC. ha esposto essere egli il proprietario de' mobili pignorati a BB. il giorno . . . . . dal servente di questo Giudicato di conciliazione, ed ha prodotto all' appoggio della sua asserzione . . . . (*si indichino i documenti esibiti, o i testimonj prodotti: in questo ultimo caso si osservino le norme contenute nel modello esposto all'art.* 70.), ed ha finalmente fatto istanza che i detti mobili sieno sciolti dal pignoramento.

AA. ha fatto osservare che . . . . (*si enuncino le osservazioni, le ragioni, i documenti, ed i testimonj che costui produce in opposizione alle domande del terzo opponente*).

BB. ha fatto osservare che . . . . (*si enunci come sopra*).

Il Conciliatore, Considerando che dai documenti presentati e dalle deposizioni de' testimonj risulta che . . . . (*si enuncino i motivi della sentenza*).

Ha rigettato la domanda di proprietà dedotta da CC. e lo ha condannato alla multa di ducati sei a norma dell' articolo 94 del regolamento de' 22 aprile 1818.

Ovvero

Ha ammesso la domanda di CC., dichiarando nullo il suddetto atto di pignoramento, e liberi gli oggetti nello stesso atto descritti.

Fatta, pronunziata e letta alle parti nell' udienza del giorno, mese, ed anno come sopra.

(*Firme del Conciliatore e del Cancelliere.*)

nella pubblica piazza. Precederà un affisso che indichi la natura de' mobili, il giorno, l' ora ed il luogo dell' incanto. Due giorni prima della vendita saran poste le copie dell' affisso alla porta della casa del comune ed a' luoghi soliti; e sarà anche avvisato il debitore (1).

96. *Si venderanno gli effetti in presenza del cancelliere al maggiore offerente che paghi subito il prezzo: non sarà altrimenti perfezionata la vendita, nè finito l' incanto. Mancando i compratori, si aggiudicheranno gli effetti al pignorante, o parte di essi a sua*

---

(1) MODELLO

d' Affisso per la vendita.

Vendita Giudiziale.

Il giorno .... mese ..... anno .....
alle ore .....

Nella pubblica piazza di questo comune d ..... si venderà al maggiore offerente ed ultimo oblatore ed a danaro contante ...... (*si enuncino gli oggetti pignorati posti in vendita*).

N. N Cancelliere del Giudicato di Conciliazione.

scelta, secondo quel che il conciliatore stimerà proporzionato al credito ed alle spese.

97. *Dovrà il cancelliere descrivere in un verbale gli atti della vendita, e specialmente l' uso del prezzo riscosso, o la qualità de' mobili aggiudicati* (1).

---

(1) MODELLO

di Verbale di vendita.

Oggi . . . . mese . . . . . . anno . . . . . . nella piazza del Mercato del Comune d . . . . (*o vero* nella casa comunale d . . . . *potendo farsi la vendita o nell'uno e nell'altro luogo*) essendosi proceduto alla presenza di me NN. Cancelliere del giudicato di conciliazione alla vendita de' seguenti oggetti . . . . (*si enuncino gli oggetti pignorati*) pignorati il giorno . . . . . . a BB falegname domiciliato in questo comune, strada . . . . . pel debito contra lui rappresentato da AA sartore domiciliato nello stesso comune strada . . . . giusta la sentenza profferita dal conciliatore il dì . . . . . .

Sono rimasti detti oggetti aggiudicati a MM possidente domiciliato in questo comune, strada . . . . . . pel prezzo di docati . . . . ch' egli ha prontamente pagato.

Della qual somma ho consegnato

A AA carlini . . . . che formano il suo credito, e carlini . . . . per le spese del giudizio;

Al debitore BB carlini . . . . rimasti superanti.
(*in mancanza di oblatori si dirà*) non essendosi

98. *Per crediti o revindicazioni di effetti mobiliari, quando non oltrepassino il valor definito di sei ducati, potrà il conciliatore interporre con atto semplice le ordinanze de' sequestri conservatorj* (1), *purchè l' azione derivi da privata scrittura, e concorra il fondato timore, che sieno occultati o sottratti nel corso della lite gli effetti medesimi; nè possa in altra guisa rimborsarsi il creditore o il proprietario.*

TITOLO VIII.

Tariffa delle indennità a' cancellieri, a' servienti, a' periti.

99. *Si appartengono al cancelliere* 1. *due carlini per ogni verbale di seguita conciliazio-*

---

presentato alcun oblatore, parte di detti oggetti ed a scelta del creditore, cioè .... (*si descrivano*) sono stati aggiudicati allo stesso creditore per la somma di .... ammontare del suo credito e delle spese del giudizio, ed i rimanenti oggetti sono stati restituiti al debitore.

Di tutto ne ho formato il presente verbale ch'è stato chiuso il mese, giorno, ed anno di sopra, ed è stato sottoscritto da me e dalle parti presenti (*ove costoro non sappiano scrivere se ne faccia menzione*).

(*seguono le firme*).

(1) Vedi art. 125 del Codice di procedura.

ne, che saranno pagati dalle parti rispettive; 2. *un carlino per ogni spedizione, o copia di sentenze e verbali*; 3. *tre carlini per la procedura di vendita.*

Son dovute al servente grana cinque per ogni avviso o intimazione, e due carlini per ogni pignoramento.

L' importo della carta libera per gli atti rispettivi sarà a peso de' cancellieri e de' serventi.

Compete per ogni perizia un carlino agli artigiani o coltivatori, ed il doppio agli architetti o artisti.

100. *Non entreranno in tassa le indennità a' testimonj che saran soddisfatti dalle parti producenti.*

Nulla si esigerà dalle persone miserabili; ed i conciliatori veglieranno con zelo, perchè non sieno percepiti diritti illeciti o eccessivi (1).

Approvato: *Portici, il dì* 22 *Aprile* 1818.

---

(1) Per l'intelligenza delle disposizioni contenute in questo articolo si è domandato — *Chi è il miserabile di cui nel medesimo articolo si parla? La controparte è compresa nello stesso favore?*

Ecco la soluzione data a questi due dubbj dal Procurator Generale presso la Gran Corte Civile dell'A-

Articolo XIII.

Le funzioni del Conciliatore saranno puramente onorifiche e ser-

---

quila, uniformandosi all' opinione del Procurator Regio presso il Tribunale civile di Chieti.

Aquila 25 Agosto 1818.

Il Procurator Generale presso la G. Corte Civile.

Al Regio Procuratore presso il Tribunale Civile di Chieti.

Signore

A' termini dell' articolo 100 del Regolamento pe' conciliatori, nulla si esigerà dal miserabile che è in lite avanti di loro. Ma per avventura goderà dello stesso privilegio la controparte? Si dubita dacchè nella succumbenza del primo, come per l' articolo 77 va condannato alle spese, perderebbe il beneficio concessogli.

Chi è l' indigente di cui parla il regolamento?

Ella risolve acconciamente coteste due quistioni, ed io sono pure del di lei avviso.

È rimesso alla prudenza del conciliatore definire chi sia il miserabile, cui van rimesse le spese di tariffa. Il cittadino onorato della magistratura paterna, è il più adatto a vederlo, senza che abbisognino le atte-

viranno di merito per ottenere i pubblici impieghi.

---

tazioni richieste per la grazia degli atti a credito, anche perchè la forma non ne porti la sostanza.

Ma ciocchè si è praticato e si pratica nel caso degli atti a credito, è uno degli argomenti a risolvere l' altra quistione. Quivi la grazia non passa dall' indigente all' altra parte. Paga il competitore di colui che ha ottenuto la grazia. Il demanio, il cancelliere se ne indennizza nel caso che il facoltoso succumba; altrimenti i dritti accreditati rimangono come un sacrifizio alla mendicità.

Non è però altrettanto per le spese che faccia il competitore ove vinca. Il succumbente è condannato al rinfranco, ed il primo le ricupera, se trova onde pagarsi. A questo modo il Sovrano mentre sovviene l' indigente cogli atti a credito, nulla toglie alla parte che ha lite con lui. Altrettanto si verifica nel caso in cui siamo.

In fatti si parla *della franchigia* nell' articolo *della tariffa delle indennità a' cancellieri ec.* È sicuro perciò che il legislatore ha rimesso i dritti del demanio, e degli uffiziali ministeriali, non quelli del terzo. Tanto è nella natura de' privilegj, che senza giusta e pubblica causa non detraggono dal dritto del terzo.

Egualmente sussiste il motivo della personalità da lei adottato. I privilegi personali regolarmente non si comunicano, nè si trasmettono come i reali. Il privilegio per le spese funerarie passa all' erede ed al cessionario; ma quello dato a' minori per l' amministrazione della tutela, alla donna per le doti, non egualmente si trasmette. La restituzione in intero, che la legge accorda al minore, non compete al maggiore,

Osservazioni.

Il Ministero di Giustizia colla seguente Circolare de' 18. Luglio 1818. fa conoscere con quanto interesse considera le operazioni ed i servizj de' Conciliatori; e qual diritto la loro condotta e le loro qualità personali danno loro ai beneficj del governo.

Circolare de' 18. *Luglio* 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Signore.

Le fo pervenire copia del real decreto contenente la nomina de' conciliatori pe' comuni

---

ancorchè siasi obbligato nello stesso contratto col minore, e litighi avanti al medesimo magistrato. *L. unica C: Si in communi eademque causa ec.*: meno ove l'oggetto non sia dividuo. Non può quindi la controparte dell' indigente godere di un beneficio, mentre non si trova nel caso per cui si accorda.

Comunicherà Ella il di lei avviso ai conciliatori, che io vado ad informarne S. E. il Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia a' termini della Ministeriale de' 18 dello scorso luglio.

N. B. Il Ministro ha approvato questa opinione.

di cotesta provincia, ed alcuni esemplari del regolamento sanzionato da S. M. per norma di questi funzionarj. Ella invierà a ciascun conciliatore una copia di tale regolamento avvertendoli, che questo dee rimanere depositato nel loro ufizio, onde ed essi, e coloro che succederanno nella carica, possano consultarlo al bisogno.

Dall'art. 19 del detto regolamento Ella rileverà, che i conciliatori sono sottoposti alla immediata vigilanza del regio procuratore presso il Tribunale civile di ciascuna provincia. E queso un oggetto molto importante; giova perciò, che intorno ad esso le comunichi alquante avvertenze.

Gli obblighi, che sorgono in lei, per effetto della vigilanza che dee esercitare sono: 1. Istruire i conciliatori qualora propongono de' dubbj, e chiedono dilucidazioni. 2. Conoscere il modo onde ciascuno si conduce nell'esercizio della carica. 3. Ammonirli e richiamarli al dovere nel caso, che siano trascorsi in errore.

La vigilanza, che per questi due ultimi articoli dee esercitare su i conciliatori, vuol essere sottilissima e continua, poichè trovandosi essi rivestiti di un' autorità, che secondo l' uso che se ne fa, può produrre molto bene o molto danno, specialmente alla classe la più nume-

rosa e la più bisognosa del popolo, conviene avere immediata notizia de' disordini affine d' impedirne i progressi; siffatta vigilanza dee avere benanche l' oggetto di premiare coloro, che si distinguono in questo ufizio paterno, e sanno per tal modo acquistarsi la stima e l'amore de' loro concittadini. La legge nel dichiarare le funzioni di Conciliatore puramente onorifiche, ha dichiarato altresì, che le medesime servono di merito ad ottenere altri pubblici impieghi. Ella quindi assicurerà in mio nome i Conciliatori di cotesta provincia, che io metterò dal canto mio tutta la cura, perchè questo voto della legge sia adempiuto, che terrò particolar conto di coloro i quali si condurranno con lode, commenderò al Ministro degli affari ecclesiastici quei preti, i quali si distingueranno nel detto ufizio, che avrò in considerazione per piazze giudiziarie quei laici, che nel detto ufizio daranno pruova di probità e di perizia nel diritto, e che raccomanderò agli altri Ministri coloro, che aspirano ad impieghi in altri rami di amministrazione pubblica.

A tal uopo Ella mi farà conoscere di tempo in tempo i nomi de' conciliatori, che meritano di essere considerati. Mi manifesterà del pari, ed appena che ne acquisterà la conveniente notizia, il nome di coloro, che ma-

lamente adempiendo i doveri della carica si mostrano indegni di continuare in sì onorevole ufizio.

Il principal mezzo onde esercitare la vigilanza viene somministrato da' registri che prescrive l' art. 7. del regolamento. Io ho scritto perchè siano somministrati subito tai registri. Ella darà le istruzioni a' giudici di circondario perchè si prestino subito alla cifra di tai registri, e le diano conto della esecuzione di ciò, onde ella possa esser certa dell' adempimento di questo importante articolo.

Disporrà benanche, che i giudici di circondario quando vanno in accesso ne' comuni del circondario visitino particolarmente i registri de' Conciliatori, per assicurarsi della esistenza, e della regolare tenuta de' medesimi, e le diano poi distinto ragguaglio de' disordini, che per avventura vi scorgono.

Nell' usare la vigilanza su i Conciliatori, bisogna non perdere di mira due vedute: la prima che costoro prestano un servizio meramente onorifico; la seconda che un buon numero di essi sono de' soggetti degni di particolari riguardi, o per le dignità ecclesiastiche di cui si trovano rivestiti, o per le loro qualità personali. Conviene perciò, che la vigilanza si eserciti con moderazione, e con maniere decentissime, come se l'oggetto del-

la medesima fosse quello d' istruirli , e di tener conto del merito di ciascuno.

In quanto poi alla soluzione de' dubbj che le proporranno , ed agli avvertimenti , che crederà dover fare a' conciliatori , non è superfluo , che io l' avverta di non entrare mai nelle particolari controversie , ma di contenersi sempre nello sviluppo de' principj generali di giurisprudenza , senza mai discendere all' applicazione di essi nella causa , che ha potuto dar luogo al dubbio.

Ella avrà cura innoltre di comunicare al Procurator generale presso la Gran Corte civile le soluzioni de' dubbj , e le ammonizioni , che farà a' conciliatori poichè il detto magistrato è incaricato di esaminarle , e di manifestar le sue osservazioni qualora lo creda necessario. Questo metodo conduce all' utile, ed importante scopo della uniformità dei principj , che tanto influisce sulla retta amministrazione della giustizia.

In fine debbo avvertirla , che siccome il regolamento approvato ora da S. M. è provvisorio , e dovrà poi esser rifuso nel nuovo codice di procedura civile ; così sarà bene , ch' Ella comunichi allo stesso procurator generale presso la Gran Corte civile di mano in mano tutte le osservazioni , che per avventura occorrà fare su di esso , affine di poter profit-

tare de' lumi, che somministrerà la sperienza.

I doveri, che a lei impone il regolamento sono della più alta importanza, ed io sono certo, che Ella penetrata di ciò metterà in opera tutti i mezzi che sono in di lei potere per bene adempierli. Ella renderà con ciò un gradissimo servizio allo stato, e richiamerà in tal modo su di lei la considerazione del Sovrano, cui non mancherò di rendere esatto conto de' risultati di tale vigilanza, e d'indicare i nomi di quei regj procuratori, che più si distingueranno in questa parte del servizio della giustizia.

TITOLO III.

De' Giudici di circondario.

ARTICOLO XIV.

Vi sarà in ogni circondario un Giudice, che risederà nel comune capoluogo.

OSSERVAZIONI.

I. I comuni capoluogho di circondario sono fissati nelle legge de' 10. Maggio 1816. sulla circoscrizione de' reali dominj al di quà del faro.

II. Quanto alla nomina de' giudici di circondario, vedi l' art. 217, e le osservazioni corrispondenti. Prima delle istituzioni de' giudici di circondario, la nomina de' giudici di pace, ai quali costoro sono succeduti, veniva regolata secondo le norme contenute nel decreto de' 23 Gennajo 1809; cioè: il decurionato di ciascun comune del circondario formava una terna di candidati a questa magistratura: una commissione composta dall' In-

dendente, da'Presidenti, e da' Procuratori Regj criminali e civili, di tutte le terne de' decurionati ne formava una sola, e la rimetteva al Ministero di Giustizia per la scelta e nomina del giudice.

III. Ad evitare, che ne' circondarj l' amministrazione della giustizia soffra ritardo per mancanza o per impedimento del giudice, del supplente, o degli altri funzionarj che vi sono addetti, è stata adottata la misura contenuta nel seguente rescritto.

Rescritto de' 16 Agosto 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

L'amministrazione della giustizia spesse volte soffre de' notabili danni ne' giudicati de' circondario perchè i funzionarj de' medesimi, unici nella rispettiva classe, non possono esser suppliti da altri nel caso che manchi o sia impedito taluno di essi.

Avendo rassegnato a S. M. questo grave disordine, la M. S. per ovviarvi, si è degnata autorizzarmi a disporre: 1. che i presidenti ed i regj procuratori criminale e civile di ciascuna provincia, di accordo tra loro, ne' casi di legittimo impedimento o di man-

canza di un giudice di circondario o di un supplente, destinino un soggetto abile e probo tra gli abitanti del capoluogo del circondario che ne assuma interinamente le funzioni: 2. che simile destinazione interina si faccia da soli regj procuratori tra le persone che saran credute più opportune, quando trattasi di far supplire i cancellieri, i vicecancellieri, e gli uscieri de' circondarj.

Per effetto di tal Sovrana determinazione, io autorizzo i surriferiti magistrati a destinare i funzionarj interini nelle giudicature de' circondarj secondo la norma di sopra enunciata, appena se ne mostra il bisogno, onde il servizio della giustizia rimanga sempre assicurato: ed incarico il procurator generale a manifestare al Ministero a posta corrente, ogni volta che han luogo siffatte destinazioni interine, le disposizioni date, e le qualità e circostanze de' soggetti scelti (1).

---

(1) Il rescritto de' 17. Settembre 1817 riportato nelle osservazioni all' art. 16 autorizza questi magistrati a far la scelta della persona destinata a supplire il Giudice anche fra gli abitanti di altro circondario.

Articolo XV.

Le funzioni del Giudice di circondario saranno triennali. Potrà esser confermato da tre in tre anni.

Osservazioni

Quanto alle funzioni, di cui e investito il giudice di circondario si veggano gli articoli 20 a 46, e le osservazioni corrispondenti.

Articolo XVI.

Ciascun Giudice di circondario avrà un Supplente scelto, o confermato in ogni triennio tra i proprietarj residenti nel comune.

Osservazioni.

La necessità di scegliere il supplente tra i soli proprietarj residenti nel comune capoluogo del circondario è cessata inseguito delle disposizioni contenute nel seguente rescritto.

Real Rescritto de' 17. Settembre 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Ho rassegnato al Re la difficoltà che si prova in varj capoluoghi di circondario di rinvenirsi soggetti probi ed abili per sostenere le importanti funzioni di supplente a' termini dell' articolo 16 della legge organica. La Maestà Sua volendo provvedere al miglior servizio della giustizia sotto questo rapporto, si è degnata approvare che qualora nel capoluogo non vi siano persone adatte per le indicate funzioni, la scelta de' supplenti si faccia tra i proprietarj domiciliati negli altri comuni del circondario medesimo. Per la medesima ragione ha inoltre approvato, che qualora tra gli abitanti del capoluogo non vi siano soggetti, che possano esser destinati alle funzioni interine di Giudice, a norma delle disposizioni Sovrane comunicate colla circolare de' 16 agosto ultimo, la scelta si faccia tra individui di altri circondarj.

Articolo XVII.

Ogni Giudice terrà presso di se un Cancelliere.

Osservazioni.

I. Quanto alla nomina, alle funzioni, ed alla indennità de' cancellieri: *Vedi gli articoli* 169. 192. 217. *e le osservazioni corrispondenti.*

II. Il cancelliere di ogni circondario per eseguire i lavori che sono a di lui carico, ha in ajuto uno o più commessi, ed è assistito da un sostituto, che lo rimpiazza ne' casi di assenza o d' impedimento. La nomina, le funzioni, e gli emolumenti di questo sostituto, sono determinati dalle disposizioni contenute nella ministeriale de'5. giugno 1811.: esse stabiliscono: *che ciascun cancelliere di giustizia di circondario presentar debba all' approvazione del giudice cui è addetto, una persona che in caso di bisogno possa supplirlo nelle sue funzioni. Questo sostituto, che dovrà prestar giuramento nelle mani del giudice, di bene e fedelmente servire, sarà a carico del cancelliere qualora costui lo chiami a divider seco il travaglio; qualora poi rim-*

piazzi il cancelliere impedito, esigerà interamente a suo profitto i dritti di cancelleria, a meno che questo impedimento non dirivi da infermità, nel quale caso il sostituto avrà dritto alla sola metà de' proventi.

Articolo XVIII.

Nella città di Napoli vi sarà un Giudice in ogni quartiere.

Osservazioni

I. I giudici de' quartieri in Napoli non sono investiti della polizia giudiziaria conferita a' giudici di circondario delle provincie: *Vedi articolo* 20 *n.* 4. *e le corrispondenti osservazioni.*

II. Essi fan parte della commissione incaricata a pronunciare sul destino degli autori delle disfide, e delle pugne a pietre in Napoli, e ne' suoi sobborghi: *Vedi la quinta osservazione all' articolo primo.*

Articolo XIX.

I Giudici di circondario saranno divisi in tre classi. Apparteranno alla prima classe quelli che risederanno ne'capoluoghi delle provincie. Apparterranno alla seconda classe quelli che risederanno ne'capoluoghi de' distretti, o che amministreranno giustizia in un circondario la di cui popolazione è maggiore di quindicimila anime. La terza classe in fine comprenderà tutti que' Giudici che non risedendo ne' capoluoghi delle provincie e de' distretti, avranno un circondario, la di cui popolazione è minore di quindicimila anime.

Osservazioni.

I. Quanto ai capoluoghi delle provincie, e de'distretti: *Vedi la legge de'10 Maggio* 1816

II. Ancorchè i comuni di S. Maria, di Lucera, di Trani, non sieno i luoghi della residenza

degl' intendenti delle provincie di . Terra di Lavoro , di Capitanata , e di Terra di Bari, pure i giudici di circondario che risiedono in tali comuni, essendo supplenti de' giudici de' tribunali civili, e de' giudici istruttori, a' termini degli articoli 51 e 99 , sono stati dichiarati di prima classe col decreto de' 22 Luglio 1817. Questo decreto non ha portato alcun cangiamento al presente articolo rispetto a' giudici di circondario di Capua, di Foggia, e di Bari, i quali, risedendo ne' capoluoghi di quelle provincie, ancora essi sono di prima classe.

III. Gli effetti che produce questa distinzione di classi sono:

1. La quantità del soldo: *Vedi articolo* 186.

2. La supplenza ne' Tribunali civili e ne' Giudicati d'istruzione; *Vedi gli articoli* 51 *e* 99.

Articolo XX.

I Giudici di circondario eserciteranno le funzioni.

1. di giudici in materia civile

2. di giudici in materia correzionale

3. di giudici di polizia

4. di uffiziali di polizia giudiziaria, fuorchè nelle città di Napoli, nella quale le funzioni della polizia giudiziaria saranno esercitate dagli agenti della polizia ordinaria.

Osservazioni

I. Sulla natura della polizia giudiziaria, e su i suoi particolari rapporti colle altre specie di polizia: *Vedi le osservazioni all'articolo* 155.

II. L'esercizio della polizia giudiziaria nella provincia di Napoli è stata affidata, ora a' giudici di pace, ora a' commissarj di polizia (1). Attualmente è attribuita a costoro per la sola città di Napoli, ed a' giudici di circondario negli altri luoghi della provincia, in forza del presente articolo. I commissarj di polizia per l'esercizio di questa attribuzione continuano ad essere nella dipendenza della gran corte

(1) Vedi l'art. 17 della legge organica dell' ordine giudiziario de' 20 Maggio 1808, ed i decreti de' 29 dicembre 1809, de' 3 dicembre 1812, del 1 aprile 1813, e de' 12 Agosto 1816.

criminale e del procuratore generale presso la medesima come lo eran prima della presente legge (*art.* 2. *Decreto de'* 3. *Dicembre* 1817): Nè questa dipendenza altera le attribuzioni de' giudici istruttori della stessa città.

III. I giudici di circondario, oltre le funzioni determinate in questo articolo, e quelle stabilite ne' codici, sono incaricati di altre attribuzioni, e di altri doveri nascenti da leggi particolari.

1. La legge de' 2. settembre 1817. crea una particolare giurisdizione per giudicare della legittimità delle prede marittime e dell' appartenenza degli oggetti ricuperati del naufragio. I giudici di circondario esercitano presso le commissioni cui tale giurisdizione è attribuita le funzioni del pubblico ministero (*articoli* 3. e 5. *della suddetta legge*).

Essi per effetto di tale attribuzione debbono inviare direttamente al regio procuratore generale presso il consiglio della prede in Napoli (stabilito colla indicata legge) appena compiuto ciascun giudizio e le sue appendici innanzi alla commissione, tutte le carte che lo risguardano; ritenendo soltanto nella loro cancelleria le minute originali delle sentenze emesse dalla commissione, delle quali alligheranno a' rispettivi processi le corrispondenti spedizioni (*Circolare del Ministero di Grazia, e Giustizia de'* 7. *Marzo* 1818).

2. Allorchè si vuole sottoporre alla formalità del registro un atto privato, o un atto fatto in paese estero, le parti debbono esibire l'originale ed una copia di esso al ricevitore del registro. Costui dopo di aver registrato l'atto, e fatta menzione su l'atto stesso di avere a tale registro adempiuto, deve rimettere tanto l'originale, quanto la copia al giudice del circondario. Questo maggistrato deve apporre il *visto* nell'originale e propriamente sotto la menzione fatta dal ricevitore dell'eseguito registro, e deve inoltre certificare essere la copia conforme all'originale. La legge accorda al giudice per tale vidimazione il diritto di grana cinque, che le parti debbono pagare anticipatamente presso il ricevitore. Questo *visto* è talmente necessario, che la legge lo dichiara parte integrale del registro, in guisa che senza di esso non può l'atto prodursi in giudizio, nè farsene menzione, o inserzione in altro atto (1).

I Giudici di circondario debbono notare tali vidimazioni con un numero d'ordine progressivo per ciascun anno sopra un particolare registro ch'essi terranno a quest'oggetto.

(1) Nella città di Napoli tali vidimazioni non si adempiono da' giudici de' quartieri, ma bensì da' controlori, a' termini del decreto de' 2 agosto 1817.

Tale registro, che sarà dato loro gratis dall' amministrazione, deve contenere il numero d'ordine dell' atto presentato al ricevitore; il nome e cognome delle parti; la data del registro; il dritto esatto.

In fine di ciascun mese il giudice dovrà rimettere al direttore della provincia copia di tutti gli articoli iscritti in tal registro nel corso del mese (*articoli* 14 *e* 15 *della legge de'* 25 *dicembre* 1816; *ed articoli* 2 *e* 3 *del regolamento de'* 27 *dello stesso mese*).

3. I passaggi de' beni mobili, o immobili in proprietà, o in usufrutto, che avvengono a titolo d' eredità, di donazione a causa di morte, o di legato, debbono dichiararsi nelle cancellerie delle giustizie di pace.

I giudici di circondario ricevono tali dichiarazioni, delle quali debbono mandar copia al ricevitore del registro (1). Essi han diritto a

---

(1) Il seguente rescritto esenta tali copie dalla formalità del registro.

REAL RESCRITTO DE' 23. *MAGGIO* 1818.

(Ministero delle Finanze).

'Avendo proposto al Re il dubbio, cui è relativo il foglio di V. E. de'7 Marzo ultimo; cioè, se deb-

grana dieci per ciascuna dichiarazione, ed il cancelliere a grana cinque per ogni copia; purchè il giudice non voglia egli incaricarsi della spesa di tali copie, nel qual caso esige a suo profitto questo diritto di grana cinque.

Per una conseguenza di questa attribuzione, i giudici di circondario debbono rimettere in ogni fine di mese al direttore della provincia uno stato contenente gli articoli di tali dichiarazioni. Questo stato avrà le seguenti indicazioni:

Il numero d' ordine della registrazione del ricevitore;

Se la dichiarazione eccede o non eccede i ducati venti cinque di rendita o i ducati cinquecento di capitale;

Il grado di parentela fra l' autore della successione ed il dichiarante, o se fra estranei;

La data del registro;

La somma esatta dal ricevitore (*Articoli* 16.

---

bano essere registrate le copie delle dichiarazioni di successione, che da' giudici di circondario si debbono rilasciare ai ricevitori del registro, e del bollo per servizio dell' amministrazione, la Maestà Sua si è degnata dichiarare nel consiglio de' 15. di questo mese, che tali copie sono esenti dalla formalità del registro.

e 17. della legge de' 25 Dicembre 1816. art. 4. del regolamento de' 27. dello stesso mese; e decreto de' 30. luglio 1818).

4. I giudici di circondario nella sera dell' ultimo giorno di ciascun mese si recheranno all' uffizio del registro, eseguiranno la chiusura de' registri del ricevitore, e ne distenderanno processo verbale: in esso per ciascun registro sarà enunciato, il numero d'ordine della registrazione, il volume, il foglio, e l' ultima casella scritta nel mese, e le somme introitate pe' dritti.

Essi esamineranno se, durante il mese, siasi lasciata in bianco qualche casella, e ne faranno menzione nel processo verbale, annullando di loro carattere la casella rimasta vota. Invieranno una spedizione del processo verbale, che sarà firmato da essi, da' loro cancellieri, e dal ricevitore, al direttore della provincia ne' primi giorni del mese seguente.

Di più i giudici di circondario nell' eseguire questo incarico presso i ricevitori, verificheranno ancora la quantità di carta bollata di ogni qualità esistente nelle loro officine, e ne distenderanno sotto la loro risponsabilità un processo verbale, che faccia distintamente costarne l' esistenza. Questo processo verbale sarà anche firmato dal ricevitore, e sarà fatto

in doppia spedizione, una per restare nell' uffizio, l'altra per essere dal giudice ne' primi giorni del mese seguente rimessa al direttore della provincia.

Simili verifiche per l'esistenza della carta bollata debbono farsi da' giudici di circondario anche nel corso del mese, ove il ricevitore ricusi di venderne dichiarando di non esserne provisto. Nelle residenze delle direzioni, e de' tribunali le verifiche suddette si eseguono dagl' impiegati dell' Amministrazione che a ciò vengono destinati (*articolo* 5. *del regolamento de'* 27 *dicembre* 1816, *e articolo* 53 *della legge de'* 30. *Gennajo* 1817) (1).

---

(1) Per far cessare gli abusi, che alcuni giudici di circondario aveano introdotto sulla chiusura de' registri de' ricevitori, il ministero di giustizia ha dato i seguenti ordini.

MINISTERIALE DE' 10. *GIUGNO* 1818.

(Dipartimento di Grazia e Giustizia).

Il Signor Ministro delle finanze si è doluto, che i giudici di circondario, in vece di recarsi essi personalmente in ciascuna fine di mese nella ricevitoria del registro e del bollo de' respettivi circondarj, onde chiudere i registri di formalità, ed eseguire la

5. Quando un atto è scritto sopra carta non bollata si può supplire al bollo sottoponendo l' atto al visto del ricevitore : ma perchè tale visto possa tener luogo del bollo è necessario che sia controllato , in Napoli dal magazziniere della carta bollata , nella residenza de' direttori da costoro o da quegl' impiegati che essi a ciò delegheranno ; e ne' circondarj da' giudici locali.

I giudici di circondario per effetto di quest' attribuzione debbono avere un registro particolare onde notarvi i controlli da loro eseguiti , e rimetteranno copia di tale registro ogni mese al direttore della provincia. Essi per questo particolare incarico han diritto al decimo delle

---

contata della carta di bollo esistente , a' termini de' regolamenti de' 25 e 27 dicembre 1816 sul registro , vi mandano i loro incaricati , i quali senza conoscere il travaglio che i ricevitori loro presentano , danno luogo a delle frodi e malversazioni , ed agli errori di addizione , in danno della Real Tesoreria. Oltre a ciò esso Signor Ministro ha fatto osservare che per lo più si vede un' erronea Situazione del magazzino del bollo .

Ad evitare simili inconvenienti , che derivano dalla poca esattezza de' devisati funzionarj , io la incarico ad inculcare loro in mio nome ad esser da ora in poi esatti nell' adempimento di questo importante dovere che la legge ha loro affidato.

multe che si esigeranno nell' atto che si appone il visto per bollo alle carte in contravvenzione (*articoli* 5. *e* 14. *della legge de'* 30. *Gennajo* 1817).

6. I giudici di circondario debbono, del pari che qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, indicare nelle loro sentenze se le medesime contengono disposizioni definitive, affinchè il ricevitore possa senza errore, o arbitrio riscuotere i dritti stabiliti dalla legge (*articolo* 1. *del regolamento de'* 27. *dicembre* 1816).

7. Gli uffiziali pubblici, che avran pagato per le parti i dritti di registro, per esserne rimborsati dovran provvedersi di un certificato legale del ricevitore, che ha registrato l' atto in conformità di quanto è prescritto nell' articolo 22 del regolamento de' 27 dicembre 1816. Appartiene al giudice di circondario a rendere esecutorio tal certificato tanto per la somma de' dritti pagati quanto per le spese del certificato, e per le altre che saranno erogate fino al pagamento (*art.* 11 *del decreto de'* 2 *Marzo* 1818).

8. Per la esazione de' canoni da' censuarj del tavoliere di Puglia, che sono in ritardo, potrà impiegarsi la coazioae reale, o quella della guardia in casa. Volendosi far uso di questa seconda misura gli agenti del tavoliere dovranno dirigere a' censuarj in ritardo una

intimazione vistata dal giudice di circondario o in di lui assenza da chi ne fa le funzioni, sopra un estratto di ruolo individuale o collettivo, colla quale avvertiranno il debitore, o debitori, che se tra' cinque giorni dopo la scadenza non paghino la rata scaduta, ciascuno di essi vi sarà astretto colle guardie in casa.

In caso d' inadempimento, potrà chiedersi la forza all' intendente, al sotto-intendente, o a giudici del circondario, i quali scorgendo giusto il motivo della misura proposta, accorderanno la forza, fissando il numero de' giorni, in cui essa dovrà rimanere al domicilio del debitore in ritardo, ritenendo presso di loro lo stato nominativo de' debitori, in casa de' quali la medesima sarà inviata (*articolo* 5 *del decreto de'* 13 *Gennaio* 1816.

9. Le multe pronunciate per contravvenzioni di polizia appartengono al comune nel cui territorio la contravvenzione viene commessa (*art.* 466. *del codice penale*; *art.* 193 *e* 194 *della legge de'* 12. *Dicembre* 1816).

Di queste multe debbesi prender registro del cassiere comunale: ed affinchè egli possa adempiere a questo atto, e gl' intendenti possano prenderne conto, l' art. 246 della citata legge impone a' giudici di circondario il seguente dovere:

Art. 246. (Legge de' 12. Dicembre 1816.) *I giudici di pace ed i procuratori regj spediranno alle fine di ogni mese l' avviso delle multe pronunziate ne' rispettivi tribunali, al sindaco del comune a cui esse appartengono, perchè ne sia presa ragione sul registro prescritto all' articolo precedente.*

I sindaci, i giudici di pace, ed i procuratori regj rimetteranno alla fina di ogni semestre all' intendente delle provincie uno stato delle multe comunali applicate nelle rispettive giurisdizioni.

10. Il decreto de' 17 agosto 1817, che determina il dazio da pagarsi per l' aceto e per alcune specie di vino, che si raccolgono, ripongono, ed immettono ne' casali di Napoli, ordina, che i proprietarj debbano pagare il dazio in tre rate eguali, dando per sicurezza del pagamento la garentia solidale di un terzo.

L'articolo settimo dell'enunciato decreto, dove si prevvede il caso, che i debitori principali o i solidali garanti non adempiano ne' tempi stabiliti al pagamento, prescrive che il giudice del circondario sull' esibizione de' documenti per parte del ricevitore, deve spedire un ordinanza di pagamento per le somme già scadute colla esecuzione reale e personale, *ancorchè siano al di là de' termini della sua competenza.*

11. I giudici di circondario sono nella sola dipendenza dalle autorità giudiziarie (articolo 194). Esistono più ministeriali del dipartimento della giustizia che vietano a questi magistrati di accettare incarichi di qualunque natura, o soddisfare domande che provengano da' funzionarj di diversa gerarchia; tranne i casi particolari ne' quali tassativamente sieno loro prescritti dalla legge. In rapporto alle loro relazioni per le materie di polizia che non appartengono alla polizia giudiziaria, *vedi le osservazioni all' art.* 155.

12. Le quistioni di competenza tra' giudici di circondario, e quelle di ricusa prodotta contro di essi, sono attribuite dall' art. 56. al tribunale civile. Il rescritto de' 24. Ottobre 1818 riportato nelle osservazioni al citato articolo 56. spiega che quando tali quistioni risguardano materie civili allora sono portate alla decisione del tribunale civile; ma quando risguardano materie penali debbano portarsi alla decisione delle gran corti criminali.

13. L' azione civile contra i giudici di circondario a termini del titolo 3. lib. 4. del codice di procedura civile sono attribuite alle gran corte civili (*art.* 106).

14. Pe' reati in ufficio i giudici di circondario sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria (*Decreto de'* 22. *Ottobre* 1817. riportatato nel-

le osservazioni all' art. 139.) ; ma deve precedere alla loro traduzione in giudizio l'autorizzazione Sovrana a termini della legge de' 19 Novembre 1818. riportata nelle osservazioni al suddetto art. 139.

15. Pe' doveri de' giudici di circondario imposti ed essi dalle leggi sui contrabbandi e dalle leggi forestali ; *vedi i Trattati posti in fine del presente titolo.*

§. I. *Della competenza de' Giudici di circondario nella materia civile.*

Articolo XXI.

I Giudici di circondario conosceranno e giudicheranno tutte le cause di azioni reali, o personali, inappellabilmente sino al valore di ducati venti , ed appellabilmente sino al valore di ducati trecento.

Articolo XXII.

Essi conosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente sino al valore di ducati venti, ed appellabilmente, qualunque sia il valore delle cose controverse sulle azioni:

1. Di danni fatti, o dagli uomini, o dagli animali, a' campi, a' frutti, ed alle ricolte:

2. Di rimozioni ed alterazioni di termini, di usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi, e di fosse, eseguite infra l'anno antecedente alla istanza (1):

---

(1) I danni ne'campi e nelle ricolte cagionate in contravvenzione de'regolamenti di polizia rurale, e le rimozioni, usurpazioni ec. a'termini di questi due numeri, danno luogo non solo all'azione civile, ma ancora all'azione penale. È in libertà dell'offeso di sperimentarle simultaneamente avanti il giudice di circondario, il quale, in questo caso procederà come giudice di polizia. *Vedi l'art.* 33.

3. Di servitù, quando non ne sia interrotto il possesso oltre di un anno:

4. Di nunziazioni di nuove opere, d'innovazioni, e di attentati egualmente commessi entro l'anno sul corso delle acque inservienti all'agricoltura, e su di ogni altra azione possessoriale:

5. Di riparazioni urgenti, tanto per ragion di affitto, quanto per danno che ne possa soffrire il vicino:

6. Di rifacimento de' danni pretesi da' conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi da' locatori per abuso della medesima:

7. Di denunzia di finita locazione per lo puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto:

8. Di pagamento di salarj, e di mercedi delle genti di lavoro, e de' domestici, e per la esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni ed i domestici, o lavoratori:

9. Di pretesa diminuzione di prezzo dipendente da vendita di animali:

10. D'ingiurie verbali, di risse, e di altri delitti non perseguibili con azione pubblica, per le quali le parti non abbiano promossa istanza nella via criminale:

11. Di deposito necessario, e di controversie fra i viandanti, e loro osti, ed albergatori:

12. Di esazione di censi, o canoni di qualsivoglia natura, di terraggi, di decime, e di altre prestazioni prediali, purchè la dimanda sia poggiata sopra titolo auten-

tico, o sopra possesso non interrotto da più di tre anni:

13. Di riscossione di pigione, e di estagli di predj rustici, o urbani, durante il godimento dell'affitto, e pel corso di un anno dopo il suo termine:

14. Di alimenti interini non più che di tre mesi:

15. Di debito, o di obbligazioni nascenti da cambiali, da polizze di carico, da biglietti di deposito, purchè non emerga alcuna eccezione dalle stesse scritture, o da altre che si esibissero:

16. Di quistioni su i contratti seguiti nelle fiere, o ne' mercati, durante il loro corso, e purchè versino sopra oggetti trasportati e contrattati in dette fiere e mercati:

17. Di violazioni delle leggi concernenti i dazj indiretti, ne'casi

e nel modo dalle leggi in vigore prescritto, eccettuate quelle per le quali vi ha luogo ad azione penale (1).

Articolo XXIII.

L' appello delle sentenze civili de' Giudici di circondario sarà prodotto innanzi al Tribunale civile della provincia.

Articolo. XXIV.

L' appello, che sarà prodotto avverso le sentenze profferite da' Giudici di circondario per gli oggetti indicati nell' articolo 22. sarà meramente devolutivo.

---

(1) Vedi il Trattato sul contrabbando posto in fine al presente titolo.

Articolo XXV.

Sarà parimente devolutivo l' appello, allorchè il valore della causa non ecceda cento ducati. In tutti gli altri casi i Giudici di circondario potranno ordinare l' esecuzione provvisoria della loro sentenza, ma data dall' istante una idonea cauzione.

Articolo XXVI

I Giudici di circondario rilasceranno per qualunque somma gli ordini di sequestro di cose mobili, di crediti, o di altri effetti, che potessero deteriorare, perire, essere nascosti, o in qualunque altro modo sottratti al creditore.

Articolo XXVII.

La competenza del giudizio sulla validità, o liquidazione del sequestro, e sulla sussistenza del credito, e l' appellabilità, o inappellabilità della sentenza del Giudice di circondario, si regoleranno colle massime stabilite nell' articolo 21.

Articolo XXVIII.

Apparterrà a'Giudici di circondario di apporre, di riconoscere, e di levare i suggelli ne' casi determinati dalla legge. Ma la cognizione delle vertenze che potranno insorgere, o dopo l' apposizione, o nell' atto della ricognizione de' sugelli, sarà esclusivamente del Tribunale civile della provincia.

ARTICOLO XXIX.

I Giudici di circondario eserciteranno ancora quella parte di giurisdizione volontaria ed onoraria, che sarà loro determinatamente attribuita dal codice civile. (1).

ARTICOLO XXX.

Nelle cause di commercio, benchè minime, cesserà la competenza del Giudice di circondario, se siavi un Tribunale di commercio che abbia giurisdizione nel circondario, o da alcuna delle parti si alleghi la incompetenza del Giudice di circondario.

---

(1) Quanto alla giurisdizione, di cui si parla in questo articolo; *Vedi* il codice civile agli articoli. 415. 126. 155. 353. 366. 392. 406. 407. 410. 411. 413. 414 416. 446. 453. 477. 478. 479. 819.

Osservazioni.

Ne' luoghi in cui non esiste un Tribunale di commercio, dovrà il giudice di circondario ricevere i testimoniali nel modo prescritto dal decreto de' 28 Aprile 1818, riportato nelle osservazioni all' articolo 60.

Articolo XXXI.

Apparterrà a' Giudici di circondario la esecuzione delle proprie sentenze.

Osservazioni.

È surto il dubbio, se in forza di questo articolo spetti a' giudici di circondario il procedimento ne' giudizj di espropriazione forzata: questo dubbio è stato risoluto, col seguente rescritto.

Real Rescritto de' 21. Ottobre 1818.

(Ministero di grazia e giustizia)

L' articolo 31 *della legge organica dell'ordine giudiziario attribuisce ai regj giudici di*

circondario l'esecuzione delle proprie sentenze.

Questa disposizione ha fatto sorgere il dubbio se i regj giudici di circondario sieno competenti a procedere ne' giudizj di espropriazione forzata.

Sua Maestà cui ho rassegnato questo dubbio, sulla considerazione che in vigore degli articoli 2210 *del codice civile , e* 472 *del codice di procedura civile provvisoriamente in vigore , la cognizione de' giudizj di espropriazione forzata trovasi delegata ai tribunali civili, nella cui giurisdizione sono siti i beni sottoposti all' espropria ; ha dichiarato che i regj giudici di circondario sono incompetenti a procedere pe' giudizj anzidetti , e che perciò la cennata delegazione non ha ricevuto alcuna alterazione dall' articola* 31 *della legge organica dell'ordine giudiziario.*

§. II. *Della competenza de' Giudici di circondario nelle materie di semplice polizia, e correzionale.*

Articolo XXXII.

Il Giudice di circondario proccurerà di sopire le risse e le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di delitti e di misfatti. A tal effetto farà uso di tutti que' mezzi preventivi, o coattivi, che saranno in di lui potere, e che verranno determinati dalla legge o da particolari regolamenti.

Articolo XXXIII.

Il Giudice di circondario sarà Giudice di polizia nel suo circondario. Come rivestito di questo carattere, egli conoscerà e giudicherà le trasgressioni punibili con una deten-

zione di cinque giorni, o con una multa non maggiore di ducati sei, salve le disposizioni contenute nella nostra legge sul contenzioso amministrativo de' 21 marzo del corrente anno.

Osservazioni.

I. Ne' giudizj penali, per regola generale, la pena determina la giurisdizione: ma vi sono però alcuni casi in cui per circostanze estenuanti non specificate dalla legge è lecito al giudice di applicare ai *delitti* le pene di semplice polizia, a' termini dell'art. 463. del codice penale. In questi casi, quantunque la pena irrogata sia di semplice polizia, pure il giudizio appartiene alla giurisdizione correzionale

II. Fra le trasgressioni di semplice polizia che appartengono alla giurisdizione de' giudici di circondario sono comprese quelle ancora che si commettono contra le ordinanze ed i regolamenti di polizia. Ed ove in questi atti non si contengono che semplici divieti o prescrizioni, senza veruna cominazione di pena contra i trasgressori, il giudice del circondario deve applicare le pene indicate nel presente articolo.

Questo principio è stato stabilito in più mi-

nisteriali del dipartimento della giustizia.

Articolo XXXIV.

Allorchè la condanna non importerà detenzione, la sentenza del Giudice di circondario sarà inappellabile.

Osservazioni.

Sull' ammisibilità dell' appello ne' giudizj di semplice polizia: *Vedi* il real rescritto riportato nelle osservazioni all' art. 39.

Articolo XXXV.

Se la condanna importerà detenzione, potrà aver luogo l' appello innanzi alla Gran Corte criminale. Ciò non ostante la sentenza si eseguirà provvisoriamente, salvo il caso, in cui il condannato dia idonea cauzione di presentarsi alla Gran Corte criminale. Potrà parimente

aver luogo l' appello, se il Giudice di circondario, condannando l'imputatato alla rifazione di danni ed interessi, l' avrà fissata in una somma maggiore di ducati venti. L' appello non sospenderà il pagamento della multa.

OSSERVAZIONI

I. Il decreto de' 26. Gennajo 1810. determina le norme di rito che debbono seguirsi nelle appellazioni de' giudizj correzionali. Per le appellazioni de' giudizj di polizia non vi è alcuna particolar disposizione legislativa che ne regola il procedimento; ma la giurisprudenza de' tribunali e quella della corte di cassazione, ha costantamente seguito le stesse norme stabilite nel citato decreto de' 26. Gennajo per le appellazioni ne' giudizj correzionali (1).

II. L' esecuzione provvisoria della condanna

(1) Vedi le decisioni della corte di cassazione de' 9 Febbrajo, e de' 16 Marzo 1814. nelle cause di Morcaldo, Praitano, e Ferrante.

contra l' appellante che non dà la cauzione prescritta col presente articolo, importa, che il condannato debba ritenersi in carcere pel tempo della condanna, e quindi mettersi in libertà, ancorchè non siasi deciso sull' appello, e la sentenza non abbia fatto passaggio in cosa giudicata. La legge ordina in questo caso la restrizione del condannato, non per motivo di custodia, ma per esecuzione della condanna: perciò la medesima non deve prolungarsi oltre il termine prescritto nella sentenza.

III. Si veggano le osservazioni agli articoli 38 e 39.

Articolo XXXVI.

Anche ne' giudizj di polizia interverrà il Ministero Pubblico. Nella città di Napoli i Commessarj di polizia, ed in tutti gli altri comuni i primi Eletti ne eserciteranno le funzioni.

OSSERVAZIONI

Decreto de' 2. Settembre 1817.

art 1. *Le funzioni del ministero pubblico nelle cause di semplice polizia e correzionali innanzi a' giudici di circondario, attribuite nella città di Napoli a' commessarj di polizia, saranno da ora in poi esercitate dagl' ispettori ordinarj di polizia.*

II. La esecuzione de' giudicati in materia di semplice polizia e correzionale non è a carico degli agenti del ministero pubblico presso i giudici di circondario, ma appartiene agli stessi giudici che li pronunciano. Cio è disposto nella seguenta circolare.

Circolare de' 21. *Gennajo* 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

E nato il dubbio, se la esecuzione de' giudicati correz'onali e di semplice polizia spetti a'giudici di circondario che li hanno pronunciati, ovvero agli agenti del pubblico ministero presso di essi?

Pe' giudicati de' collegj è stata attribuita le esecuzione delle sentenze al ministero pubblico, perchè presso di essi permanentemente

è stabilito un agente di questa magistratura I procuratori regi presso le corti ed i tribunali sono incaricati di portare un costante vigilanza sopra tutte le parti dell' amministrazione della giustizia; e di più negli affari della giustizia penale danno essi il primo moto ai giudizj, ed intervengono in tutti gli atti del procedimento. Ma presso i giudici di circondario gli uffiziali del ministero pubblico non sono funzionarj addetti permanentemente al dipartimento della giustizia: essi vengono chiamati dalla legge in alcuni atti particolari di procedimento, oltre i quali non estendono le loro attribuzioni, e neppure hanno colle autorità superiori corrispondenza diretta.

Quindi l' amministrazione della giustizia penale soffrirebbe grandemente, se la esecuzione de' giudicati si affidasse a' funzionarj estranei, i quali spesso mancherebbero de' mezzi necessarj per compiere un atto di tanta importanza. I giudici di circondario dunque eseguiranno essi stessi le proprie sentenze in materie correzionali, e di semplice polizia

III. In mancanza del primo eletto le funzioni del ministero pubblico vengono esercitata dal secondo eletto, a norma della seguente ministeriale.

Ministeriale de' 19. Settembre 1818.

(Dipartimento della Giustizia)

Si è fatto dubbio, se nel caso di mancanza, o d' impedimento del primo eletto possa il secondo eletto supplirlo nelle funzioni del ministero pubblico nelle cause correzionali innanzi a' giudici di circondario.

Questo dubbio vien risoluto dall' art. 59. della legge de' 12. Dicembre 1816. organica sull' amministrazione civile.

Tale articolo chiama il secondo eletto a supplire il primo in tutt' i casi di mancanza, o d'impedimento. È dunque chiaro, che il secondo eletto dee in tai casi supplire il primo in tutte le funzioni affidate a questo dalla legge, e consequentemente anche in quelle del ministero pubblico ne' giudizj correzionali.

Articolo XXXVII.

I Giudici di circondario giudicheranno inoltre tutte le trasgressioni e tutti i delitti, che la legge punisce con pena correzionale, e che

non sono di competenza del Giudice di polizia.

OSSERVAZIONI

I. Quanto alle trasgressioni di competenza del giudice di polizia, *Vedi art.* 33 *e le corrispondenti osservazioni.*

II. Il presente articolo, che sottopone alla competenza de' giudici di circondario i delitti in generale, riceve modificazione ne' seguenti casi ed a norma delle seguenti disposizioni ministeriali.

1. Pei delitti di negligenza per parte de' custodi nella evasione di detenuti affidati alle loro cure:

2. Pe' delitti di vagabondità:

3. Pe' misfatti cangiati in delitti, o perche commessi involontariamente, o perchè scusabili.

Circolare de' 4. *Agosto* 1813.

(Ministero di Giustizia)

La pubblicazione del nuovo codice penale ha fatto sorgere il dubbio se sussiste ancora il procedimento criminale stabilito dal decreto de' 21. *Dicembre* 1809. *contro de' custodi*

che sono incolpati di semplice negligenza nell' evasione de' detenuti.

Generalmente la pena determina la competenza; ma questa regola ha de' casi d' eccezione, e sono quando la competenza è determinata da particolari disposizioni. In questi casi il procedimento si trova già fissato, ed il codice penale niun cangiamento ha potuto portarvi, essendo rimasta in vigore tutta la parte delle leggi che riguarda il procedimento.

Il decreto de' 21. Dicembre 1809. non senza grave ragione ha istituito il procedimento criminale, così contra i custodi incolpati di connivenza, che contra gl' incolpati di negligenza, benchè questi ultimi debbano esser puniti con pene correzionali. Questi due gradi d' imputabilità sono così finitimi, hanno delle apparenze così facili ad essere scambiate, che non è possibile classificarli con sicurezza prima della dichiarazione diffinitiva da pronunziarsi nella pubblica discussione. Questa ragione che determinò il legislatore a fissare per simili giudizj il procedimento criminale anche pel fatto punibile correzionalmente, sussiste ancora sotto il nuovo codice, anche quando questo non irroga che pene correzionali.

Per la medesima ragione che ove leggi particolari determinano la competenza, questa non è variata dal nuovo codice, deve ancora continuarsi ad osservare l' articolo 85. *della legge de'* 22. *Maggio* 1808. *che stabilisce il procedimento innanzi alle corti criminale pe' vagabondi.*

CIRCOLARE DE' 6. GENNAJO 1813.

(Ministero della Giustizia)

È sorto dubbio se pe' misfatti che il codice penale cangia in delitti o perchè commessi involontariamente, o perchè scusabili, sia competente in origine la corte criminale o l tribunale correzionale.

Si è considerato che i misfatti di questo genere, sebbene tosto che si trasformano in delitti son puniti correzionalmente, pure il determinare questa trasformazione sul processo scritto potrebbe dar luogo a frequenti errori; sì perchè le prime indagine raccolte senza giuramento non presentano sempre il fatto in tutto il dettaglio, e la verità con sue circostanze; come ancora perchè non ogni scusa in generale, ma il tal grado di scusa cangia di natura il misfatto, e le varie tinte e le gradazioni della volontà e della scusa non possono determinarsi se non nel dibattimento.

Da ciò nasce che nella discussione pubblica spesso svanisce la scusa, o non è verificata a quel grado che la legge richiede: ed intanto il giudice correzionale, strascinato da una precedente deliberazione di competenza, potrebbe forse sacrificare la giustizia all' autorità; oppure se egli rinvia la causa al giudice competente, si verrebbe a perdere un tempo incalcolabile, e si entrerebbe talvolta in un conflitto pericoloso ed indecente.

Si è considerato inoltre che ne' misfatti la scusa o l' involontarietà non si presumono giammai, ma debbon sempre provarsi per essere ammesse. Non sono dunque in ultima analisi che eccezioni; ed è principio inconcusso che il giudice di questa non può esser diverso da quello dell' azione.

Gli articoli 66 *e* 102 *della legge correzionale de'* 22 *Maggio* 1808; *gli articoli* 89 *e* 171 *della legge penale dei* 20 *dello stesso mese* (articoli non aboliti perchè riguardano parte del procedimento) *benchè scritti per casi particolari, fissano chiara la massima generale, che ove il misfatto non diventa delitto che per attenuazione di circostanze, il giudice criminale è quello che dee valutarlo. Lo stesso accadeva ne' casi ne' quali o la scusa dell' articolo* 5 *della medesima legge penale de'* 20 *Maggio, o l' età per l' articolo* 67 *e* 68, *o il tentativo per l' articolo* 68, *obbligavano in al-*

cuni misfatti a discendere alle pene correzionali.

E per queste ragioni che i misfatti scusabili sono di competenza della giustizia criminale.

III. Nelle causa di misfatti *involontarj* e *scusabili* in generale, i giudici di circondario essendo incompetenti *per ragion di materia* la loro incompetenza non cessa pel consenso delle parti, la quale a' termini dell' art. 170 del codice di procedura civile può opporsi in qualunque periodo del giudizio, purchè lo stesso non sia divenuto irretrattabile (1).

IV. Al momento della pubblicazione di questa legge esistevano varie cause correzionali per le quali i giudici di pace aveano emesso il loro voto consultivo, ma il tribunale correzionale non avea ancora pronunciato la sentenza. Il seguente rescritto ha determinato il modo onde dar corso ai giudizj di tali cause.

REAL RESCRITTO DE' 23 AGOSTO 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

Secondo le leggi ultimamente abolite, nelle cause correzionali i giudici di pace non da-

(1) La Corte di Cassazione ha adottato lo stesso principio nelle cause di Rogati e Roberto decise in Novembre 1813., ed in Gennajo 1814.

vano che un semplice voto consultivo: apparteneva al tribunale di prima istanza la emanazione della sentenza.

La legge organica de' 29 maggio ultimo ha portato un cangiamento a questa parte. Essa attribuisce ai giudici di circondario il giudizio delle cause correzionali, e sottopone questi giudizj all' appello presso le gran corti criminali.

In alcune cause correzionali trovandosi al momento della pubblicazione della indicata legge organica, emesso il solo voto consultivo, e non ancora pronunziata la sentenza dal tribunale di prima istanza, è surto il dubbio quale sia il procedimento col quale tai cause debbono proseguirsi.

Sua Maestà ha risoluto, che in queste cause i voti consultivi abbiano l' effetto di sentenza: e che per conseguenza se ne debba far la intimazione agli interessati, onde ne' casi permessi dalle legge possano produrre l' appello alla gran corte criminale.

Articolo XXXVIII.

L'appello avverso le sentenze proferite da' Giudici di circondario su-

gli oggetti indicati nel precedente articolo sarà prodotto innanzi la Gran Corte criminale della provincia.

Osservazioni.

I. Le sentenze suscettibili di appello sono quelle, che contengono disposizioni definitive, quelle che pregiudicano il merito delle cause, e quelle che risguardano la competenza. Le sentenze puramente interlocutorie, il cui scopo è di mettere il processo nello stato di somministrare gli elementi del giudizio, non possono impugnarsi coll' appello, prima della sentenza definitiva.

II. Le norme sulla produzione, e discussione dell' appello ne' giudizj correzionali sono determinate del seguente decreto.

Decreto de' 26. Gennajo 1810.

Articolo 1. Il dispositivo di ogni sentenza di condanna del tribunale correzionale sarà scritto in conformità dell' art. 202. del regolamento de' 20. Maggio 1808. Il testo della legge di cui si fa l'applicazione sarà inserito nella seconda parte sotto pena di dieci ducati di multa contra il cancelliere.

2. *La minuta della sentenza sarà firmata da' giudici e dal cancelliere tra* 24. *ore al più tardi* (1).

3. *La sentenza sarà eseguita a richiesta del procuratore regio e della parte civile o interessata, ciascuno in ciò che lo concerne* (2).

4. *La sentenza del tribunale correzionale può essere attaccata per via d' appello* (3).

5. *La facoltà di appellare appartiene.*

1. *Al condannato*;

2. *Alla parte civile o interessata*, *in quanto agli interessi civili solamente*;

---

(1) Ora, che la giustizia correzionale è amministrata, non dal tribunale civile, ma da' giudici di circondario, eserciteranno questi ed i loro cancellieri le funzioni, che in forza del presente articolo, e degli articoli seguenti erano a carico del presidente, de' giudici e del cancelliere degli aboliti tribunali di prima istanza.

(2) La esecuzione delle sentenze appartiene al giudice del circondario da cui sono state profferite, non già all' uffiziale incaricato del ministero pubblico presso del medesimo; ***Vedi la*** **2.** ***osservazione all' articolo*** 36. ***della presente legge.***

(3) L' appello in generale è un reclamo diretto a conseguire dal giudice competente la riforma della sentenza pronunciata dal giudice inferiore. In materia di semplice polizia, e correzionale è competente a pronunciare in appello sulle sentenze de' giudici di circondario la gran corte criminale, a' termini degli articoli 35 e 38 della presente legge.

5. *Al regio procuratore presso il tribunale correzionale.*

6. *Vi sarà decadenza dal dritto di appello :*

1. *Se la dichiarazione di appellare non è stata fatta nella cancelleria del tribunale che ha pronunziato la sentenza, cinque giorni al più tardi dopo quello in cui sarà stata profferita in contraddizione delle parti, e se la sentenza è stata resa in contumacia, cinque giorni al più tardi dopo quello della notifica che ne sarà stata fatta alla persona del condannato, o al suo domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia :*

2. *Se nello stesso termine non sarà stata presentata una istanza contenente i motivi dell' appello* (1), *la quale potrà anche essere compresa nel medesimo atto di dichiarazione di appello. L' istanza sarà firmata dall' ap-*

---

(1) Surse il dubbio se il termine a presentare l'istanza coi motivi dell' appello decorra dal giorno in cui si è fatta lettura del dispositivo delle sentenze, ovvero dal giorno in cui la sentenza è stata redatta.

La corte di cassazione nella causa di Pasquale Moscaldi adottò il principio che il termine deve decorrere dal giorno in cui la sentenza è stato redatta; e colla decisione de' 19 Febrajo 1814 cassò la sentenza dell' abolito tribunale correzionale in Napoli, che avea dichiarato inammissibile l' appello prodotto da Moscaldi contra la sentenza del giudice di pace del quartiere Vicaria.

pellante, o da un suo proccuratore speciale. In quest'ultimo caso il mandato di procura resterà unito all' istanza. Il cancelliere formerà un atto della dichiarazione di appello, e della presentata dell' istanza, e lo farà vistare nello stesso giorno dal presidente durante l'anzidetto termine; e pendente l'istanza di appello, rimane sospesa l' esecuzione della sentenza. (1).

---

(1) Nacque il dubbio se il cancelliere debba sempre formare l' atto ordinato col presente articolo, ancorche ignori l'epoca della intimazione della sentenza, ed in conseguenza nell' incertezza se sia scorso il termine a produrre l' appello.

Il ministero di giustizia sciolse il dubbio per l' affermativa colle seguente ministeriale

MINISTERIALE DE' 28 LUGLIO 1813

(Dipartimento della giustizia)

La dichiarazione del cancelliere vistata dal presidente non ha altro oggetto che di assicurare l' epoca precisa della produzione dell' appello. Questa dichiarazione non fa dunque cessare la decadenza dal dritto di appellare, quando non si produce questo gravame nel termine fissato dalla legge.

Se l' atto di appello si presenta allorchè tuttavia s' ignora l' epoca della eseguita intimazione della sentenza, e non si sa se è scorso o no il termine a potere appellare, potrà farsi la indicata dichiarazione, la quale non contiene che il certificato del

7. *La dichiarazione e l' istanza d' appello, unita all' istruzione ed alla copia della sen-*

---

giorno in cui si è prodotto l' appello, ma la medesima niun pregiudizio porta alle ragioni del pubblico ministero, se poi si scovre non prodotto nel termine legale: però dovrà sospendersi l' invio degli atti alla corte criminale, fino a che non si sappia se l' appello sia stato prodotto in tempo.

Quando si vedesse dall' atto della notifica, che questo gravame è stato portato dopo il termine legale, atteso che la produzione dello stesso non è operativa a vantaggio del condannato, deve eseguirsi la condanna.

Vi prevengo, che dove insorgesse disputa sull' ammissibilità, o inammissibilità dell' appello, dovrà la stessa esser decisa dalla corte criminale.

Ove sorga dubbio sulla regolare produzione dell'appello appartiene, a' termini della seguente ministeriale, alla gran corte criminale esclusivamente discutere se nel proporsi il gravame siensi osservate le condizioni prescritte dalla legge.

MINISTERIALE DE' 13 NOVEMBRE 1813.

(Dipartimento della giustizia)

Il decidere sulla sussistenza dell' appello o del ricorso per cassazione prodotto ne' giudizj correzionali appartiene nel primo caso alla corte criminale e nel secondo alla corte di cassazione; quali corti debbono tra l' altro discutere se nel prodursi il gra-

tenza, coll' incolpato, se sia in istato di arresto, sarà tra 24. ore dopo la presentazione dell' istanza d'appello, rimessa dal regio procuratore presso il tribunale correzionale al regio procuratore generale presso la corte che dovrà giudicare dell' appello.

8. *L' appello da' tribunali correzionali è portato innanzi la corte criminale della provincia.*

9. *Esso è giudicato all' udienza tra un mese col numero non minore di quattro giudici, sul rapporto fatto da uno de' giudici nelle forme correzionali, ed a norma dell' articolo* 158. *della legge de'* 22. *di Maggio* 1808 (1).

---

vame siensi osservate le condizioni prescritte dalla legge.

È vero che i condannati per dar luogo a ritardo possono abusare del beneficio di produrre il gravame, ma per evitare questo inconveniente, che è inseparabile da qualunque beneficio che la legge accorda alla classe degl' imputati, non conviene portare cangiamento sopra una parte tanto importante del sistema generale de' giudizj. È necessario però che usiate del vostro zelo per renderlo il meno dannoso possibile, sollecitando l' invio degli atti al giudice superiore, ed adottando le misure disciplinali contra i difensori che ne abusano.

(1) Ove l'appello prodotto da uno de' condannati faccia riformare la sentenza, la riforma dovrà giovare anche a' condannati che non hanno prodotto l'appello.

10. *I tribunali correzionali sono sotto la dipendenza, e vigilanza delle corti criminali delle rispettive provincie per ciò che risguarda l' amministrazione della giustizia.*

11. *Sono rivocate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.*

Articolo XXXIX.

Saranno inappellabili quelle sentenze, nelle quali la pena pronunciata non ecceda una prigionia di tre giorni; o la rifazione del danno comulandosi colla multa non ecceda i ducati venti.

Osservazioni

La relazione ch' esiste tra il presente articolo e l' art. 35. ha dato luogo alle disposizioni contenute nel seguente rescritto.

Real Rescritto de' 10 Settembre 1817.

(Ministero di Grazia e Giustizia)

In seguito di alcune osservazioni presentate da me alla sovrana conoscenza sulle disposizioni contenute negli articoli 35 e 39 della legge organica de' 29 maggio scorso, Sua Maestà ha ordinato:

1. *Che avverso le sentenze de' giudici di circondario, tanto in materia di polizia semplice, quanto in materia di polizia correzionale, possa aver luogo l' appello allorchè importino condanna a detenzione, qualunque sia la durata di essa.*

2. *Che possa egualmente l' appello aver luogo avverso le sentenze degli stessi giudici, allorchè la multa o la rifazione de' danni ed interessi in esse pronunziate, prese insieme o isolatamente, oltrepassino la somma di ducati venti.*

Articolo XL.

Ne'casi, ne'quali è permesso l'appello l'imputato dovrà dare cauzione

di presentarsi alla Gran Corte criminale.

OSSERVAZIONI.

I. Sull' intelligenza di questo articolo è stato proposto e risoluto il dubbio contenuto nella seguente ministeriale.

MINISTERIALE DE' 24 GENNAJO 1818.

(Dipartimento della giustizia)

Rispondo al dubbio proposto sull' intelligenza dell' articolo 40 della legge organica de' 29 maggio 1817.

Quantevolte ne' giudizj correzionali l' appellante non dà la cauzione ordinata coll' anzidetto articolo, si eseguirà provvisoriamente la condanna nel modo che è disposto con l' articolo 35 della stessa legge per gli affari di semplice polizia.

II. Nel caso, che la gran corte criminale confermi in appello la condanna dell' imputato divenuto assente dopo aver dato la plegeria, il giudice prima di dare esecuzione alla sentenza, deve ordinare al fidejussore di far presentare in giustiza il condannato tra un tempo

determinato. Ove la presentazione non abbia luogo nel termine stabilito, ordinerà l'arresto del condannato, e la riscossione della cauzione: (*Ministeriale de' 19 Febbrajo* 1814.)

Articolo XLI.

Le disposizioni dell' articolo 36 saranno applicabili a' giudizj correzionali (1).

§. III. *Dalla competenza de' Giudici di circondario, come Uffiziali della polizia giudiziaria.*

Articolo XLII.

Il Giudice di circondario sarà inoltre Uffiziale della polizia giudiziaria nelle materie di alto criminale, sot-

(1) Vedi le osservazioni a quell' articolo.

to la dipendenza del Giudice instruttore del distretto, e del Regio Proccuratore generale presso la Gran Corte criminale della provincia: come tale eserciterà le seguenti funzioni:

1. Prenderà notizia, ed andrà in traccia di qualunque delitto pubblico;

2. Riceverà le accuse e le denuncie relative a' misfatti ed a' delitti, ne' casi e nel modo prescitto della legge;

3. Rileverà le tracce de' delitti e de'misfatti;

4. Raccoglierà gl' indizj, e le pruove contro gl'imputati;

5. Farà arrestare i colpevoli, colti *inflagranti*, o inseguiti dalle grida del popolo, come autori di delitto, o colti in tempo, o luogo vicino al misfatto, o con armi, istrumenti, o effeti valevoli ad indicar-

ne la reità, ed in quegli altri casi che saranno fissati dalla legge. Nel caso che il reo fugga, potrà spedire ordini di arresto; e le altre autorità saranno tenute di prestare mano forte alla esecuzione.

Osservazioni

I. La polizia giudiziaria è quella parte della giustizia penale ch'è destinata a ricercare i reati, a raccogliere e somministrare al giudice gli elementi di convizione, ed a procurare l' arresto de' delinquenti.

Essendo dunque dal presente articolo attribuita al giudice di circondario la polizia giudiziaria, è evidente ch' egli è investito del potere di ricercare e perseguitare tutti i *reati* in generale; e che per conseguenza la parola *misfatto*, come pure la parola *delitto* adoperate nello stesso articolo, non dinotano una particolar specie di reato, ma sono parole generiche ch' esprimono qualunque violazione di legge penale.

Nell' esercizio di questo potere deve però il giudice seguire le diverse norme che dalle leggi e da regolamenti in vigore, trovansi stabi-

lite per ciascuna delle tre specie di reato, nelle quali sono classificate tutte le violazioni delle leggi penali, cioè pe' misfatti, pe'delitti, e per le contravvenzioni. (*Vedi* art. 155 e le corrispondenti osservazioni, dove trovasi dilucidata la materia della polizia giudiziaria, e trovansi riunite tutte le disposizioni che risguardano l' esercizio di questa parte del potere punitivo).

II. Il decreto de'12 Febbrajo 1817 in alcuni casi vieta al giudice di procedere ove non vi sia la istanza dell'offeso. (*Vedi* le osservazioni all' art. 154 ov' è riportato il citato decreto, e trovansi riunite tutte le disposizioni alle quali esso ha dato luogo).

III. Pe' casi ne' quali il giudice di circondario può arrestare fuori della flagranza; *Vedi* art. 155 e le osservazioni, ove trovansi riunite tutte le disposizioni che risguardano la materia.

IV. Quanto alla dipendenza del giudice di circondario dal giudice istruttore e dal regio procuratore generale criminale della provincia; *Vedi* gli art. 95 e seguenti, e le osservazioni che a tali articoli corrispondono.

Articolo XLIII.

Il Giudice di circondario farà in ogni settimana rapporto al Giudice istruttore del distretto di tutti i misfatti e di tutti i delitti commessi nel suo circondario, e dello stato del medesimo: farà ancora il rapporto negativo, se alcuno avvenimento non vi fosse seguito.

Osservazioni.

I. Non al solo giudice istruttore, ma anche al procurator generale deve il giudice di circondario inviare simili rapporti. In caso di grande urgenza, può farne l'invio senza attendere il periodo del rapporto settimanile. (*Vedi* art. 7. del regolamento pe' giudici istruttori de' 18 Novembre 1817, riportato nelle osservazioni all' articoio 95.).

Articolo XLIV.

Ne' luoghi del circondario, ne' quali non risiede il Giudice, le facoltà attribuitegli nell' articolo 42. per assicurare la pruova generica o speciale, si eserciteranno dal Sindaco del luogo, il quale ne informerà all' istante il Giudice del circondario. Questi dovrà supplire le mancanze che potranno esservi negli atti formati dal Sindaco.

Osservazioni.

I. Il sindaco, o l' eletto che lo rimpiazza, sono per l' esercizio delle funzioni attribuite loro dal presente articolo, sotto la dipendenza del giudice di circondario: ma come tale dipendenza mal si concilia colle funzioni amministrative affidate a queste autorità, così il decreto che segue autorizza il ministero della giustizia a scegliere nel seno del decurionato un agente della polizia giudiziaria pe' comuni dove non risiede il giudice del circondario.

Decreto de' 19. Ottobre 1818.

Articolo 1. *Ne' comuni, ove non risiede il giudice di circondario, le facoltà di polizia giudiziaria, le quali coll' art.* 44. *della legge organica de'* 29. *Maggio* 1817. *sono attribuite a' sindaci, saranno per l' avvenire esercitate, o da' sindaci medesimi, o da uno de' decurioni a scelta del nostro segretario di stato ministro di grazia e giustizia, sulla proposta de' regj procuratori generali presso le gran corti criminali.*

Art. 2. *Le dette facoltà di polizia giudiziaria s' intendono sempre conferite alla persona, non già alla carica di sindaco, o di decurione.*

Art. 3. *Nell' esercizio della polizia giudiziaria, le persone che giusta l' art.* 1. *saranno rivestite di tai facoltà, saranno assistite dal cancelliere comunale, il quale non potrà rifiutare il suo ministero sempreccchè ne sarà richiesto.*

Articolo XLV.

I Giudici di circondario potranno commettere a' loro Supplenti la cognizione e la decisione delle cau-

se civili, delle correzionali, e di semplice polizia di loro competenza, e potranno richiamarle al loro giudizio prima della sentenza.

Osservazioni.

I. Nella circolare che segue, dove oltre i casi indicati nel presente articolo veniva accordata ai giudici di pace la facoltà di delegare anche le istruzioni per misfatto, sono indicate le norme sulle quali i giudici debbono regolare l' esercizio di tale facoltà.

Circolare de' 24 Luglio 1811.

(Ministero di giustizia)

I giudici di pace, questi primi agenti dell' ordine giudiziario, incaricati, della polizia nel loro circondario, de' giudizj di polizia municipale e rurale, de' dibattimenti per le cause correzionali, degli affari civili, di quasi tutte le istruzioni a ciascun atto delle quali debbono esser presenti, e della corrispondenza colle corti criminali e co' tribunali civili e correzionali, oltre varie altre non

lievi cure affidate loro anche in altri rami dalle leggi, cedendo sotto la mole di sì moltiplici e minute cure, o non agiscono con quella celerità che i bisogni della giustizia esigono imperiosamente, o non portano nelle loro operazioni quel grado di giusta maturità, necessaria a preparare ne' giudizj il trionfo della verità e della giustizia.

L' esperienza coll' aver palesato i mali che un tale ingombramento di doveri necessariamento deve produrre, ha fatto conoscere il bisogno di autorizzare i giudici di pace a delegare, in ogni ramo, gli atti di loro facoltà a' supplenti, tanto nella propria residenza, quanto negli altri comuni del loro circondario.

Essi però nel far uso di questo mezzo ausiliario non obblieranno quanto importi al servizio pubblico di occuparsi personalmente delle cure della loro carica; quindi riterranno, per regola invariabile, presso di se tutta quella parte di lavoro, che le forze animate da zelo possono sopportare, e non abbandoneranno a' loro supplenti se non la parte cui non potranno veramente adempiere, e che senza questa delegazione o rimarrebbe inceppata, o verrebbe trattata con una nociva precipitanza. A tal modo quei giudici di pace, che per le facili circostanze del loro circondario, o

col favore di una energia e di una abilità particolare, possono da se supplire a tutto, sdegneranno di confidare ad altri una parte qualunque delle loro sempre gelose funzioni, e continueranno a prestarsi alle più minute cure, e ad ogni qualunque dettaglio del più lieve momento.

Coloro poi tra essi, che sentiranno l'urgente bisogno di usare di questa facoltà della delegazione, daranno colla giudiziosa scelta degli atti che riterranno o delegheranno, una nuova pruova de'loro lumi, del loro zelo, e della loro avvedutezza.

Gli affari in residenza, la cui cura distrae meno, e meno allontana dal centro della giurisdizione, potranno da essi trattarsi in preferenza: però laddove per la natura dell'atto, per la gelosia della cosa, o per la non intera fiducia ne' loro supplenti, sentiranno il bisogno di accorrere fuori residenza, non ne trascureranno giammai il dovere.

Nella scelta poi degli affari, è alla natura di essi che debbono i giudici rivolgere principalmente la loro attenzione.

La corrispondenza, i dibbattimenti, gl' interrogatorj degl' imputati, l' esame de' testimonj più essenziali, soprattutto quello degli offesi o danneggiati e de' denuncianti, dalla cui bocca debbono partire i primi lumi con-

ducenti ad ogni traccia ulteriore, tutti gl'ingeneri ed i reperti, ne' casi di dubbia permanenza del fatto o di taluna sua circostanza, ecco ove debbonsi versare principalmente le cure della prima autorità locale del circondario: e siccome negli affari civili il principale interesse de' cittadini è quello della conservazione delle loro proprietà, e del loro stato, mentre gli affari criminali e correzionali, oltre questo interesse, presentano quello anche più importante della sicurezza personale, della conservazione dell' onore, e del mantenimento del pubblico costume; così i giudici di pace non mancheranno di occuparsi in preferenza delle cure di polizia, e della giustizia criminale, e correzionale.

Un' altra regola da aversi presente è quella dell' unità degli affari. In generale il giudice di pace tratterà o delegherà interamente uno stesso affare, quando le sue diverse parti abbiano una correlazione tale, che esiga il riconcentramento de' lumi di un solo. Quando poi uno stesso affare contenga delle parti meno essenziali, tali che possano esser trattate separatamente, il giudice di pace potrà commetterle alla cura de' suoi supplenti. Così la ricognizione di una strada conosciuta già per pubblica, l' ingenere di una scassinazione facile a verificarsi, l' ingenere

delle ferite ne' casi nei quali non vi è nè sorpresa a temersi, nè ragionevol dubbio ad elevarsi, l'esame de' testimonj di pubblica voce, in varj casi l'esame di testimonj di buona o cattiva fama della parte civile o di un accusato, l'esame di altri testimonj le cui dichiarazioni sieno di lieve peso o per loro natura o in faccia alle altre pruove acquistate, sono atti che al bisogno potranno essere delegati anche quando il giudice di pace avrà egli preso particolarmente cura dell' affare.

Un punto essenziale, e da non trascurarsi in alcun caso, è che l'atto sia accompagnato dalla firma del funzionario che lo avrà adempiuto; e che presenti la notizia della seguita delegazione.

Nel sistema del criterio morale la fiducia accordata individualmente dal giudice all'imparzialità ed all' ingegno dell' inquisitore, contribuisce sensibilissimamente a fondare una convizione affermativa o negativa. Quindi questa convizione riposerebbe sopra un falso dato se un atto qualunque, che ne sia la più o meno solida base, portasse il nome non del funzionario che se n'è occupato in effetti, ma di un altro, che per un abusivo sistema, vi avrebbe prestato la sua firma materiale.

E' affidato ai procuratori generali criminali di far penetrare i giudici di pace di queste generali vedute, e di dirigerli all'uopo ne' casi particolari con delle circostanziate norme; vigilando che questa disposizione lungi dal secondare alcun pendio all'inerzia, serva anzi ad animare sempre più lo zelo di questi magistrati.

Articolo XLVI.

I Giudici di circondario dovranno visitare almeno in ogni trimestre tutt' i comuni del loro circondario, per esaminare da vicino e prender conto, se i Sindaci adempiano con esattezza a' loro doveri di uffiziali di polizia giudiziaria; per indagare, e far cessare le cause de' disordini, e per dare in generale tutte quelle disposizioni che sono permesse dalle leggi per la

prevenzione de'reati, e per la persecuzione de' rei.

TRATTATO

SUL

CONTRABBANDO.

Le disposizioni sparse nelle diverse leggi decreti e regolamenti promulgati in materia di contrabbando, possono esser riunite e distinte in tre classi.

1. Disposizioni, che proibiscono assolutamente la importazione o la esportazione di alcuni generi, denominati *generi proibiti* (1).

(1) E vietata la importazione de' generi enunciati ne' decreti de' 18. Settembre 1816, e de' 6 Ottobre 1817, Quanto all' esportazione, essa suol vietarsi in alcune circostanze soltanto, con disposizioni temporanee, e per alcune derrate nazionali, come olio, grano, ec. (*Decreti* de' 24 Giugno 1815, de' 22 Giugno, 25 Luglio, e 27 Agosto 1816.).

2. Disposizioni che riservano al governo la fabbricazione, la esportazione, la importazione, e la vendita di altri generi denominati *generi di privativa* (1).

3. Disposizioni che sottopongono la circolazione, la importazione, o esportazione al pagamento del dazio ed all' adempimento di talune formalità di alcuni generi che noi chiameremo *generi doganali* (2).

La trasgressione alle disposizioni legislative enunciate in questi tre numeri, costituisce *il contrabbando*.

Queste disposizioni, variabili in generale a seconda delle politiche ed economiche circostanze delle nazioni, hanno in tempi diversi sofferto nel regno numerosi cangiamenti. Le disposizioni emanate anteriormente al cessato sistema, in varj capitoli, arresti, prammatiche, e dispacci, le quale costitui-

---

(1) I generi di privativa sono;

1. Il *tabacco e il sale.*
2. La *polvere e 'l salnitro.*
3. La *carta bollata.*
4. Le *carte da giuoco.*
5. *La neve, in Napoli.*

(2) I generi doganali e le formalità da osservarsi per la loro circolazione importazione ed asportazione, sono descritti nella legge del 1. giugno 1817, e nel decreto de'3 agosto 1818.

vano la giurisprudenza doganale, furono abolite dalle leggi decreti, e regolamenti posteriori. A queste leggi decreti e regolamenti è succeduta la legge del primo giugno 1817, la quale fissando il sistema d' immissione, esportazione, e circolazione de' generi, ha derogato tutte le disposizioni anteriori, tranne i particolari stabilimenti su i dritti di privativa, su i dazj di consumo, e le disposizioni sul contenzioso.

Nel presente lavoro riporteremo le sole disposizioni, che hanno rapporto all' amministrazione della giustizia, e che formano il *contenzioso* sulla materia de'contrabbandi.

Noi quindi parleremo.

1. Della istruzione.
2. Della competenza.
3. Del giudizio.

PARTE I.

Della istruzione.

§. 1. Per la efficace repressione de' contrabbandi è stabilito un corpo di agenti doganali principalmente incaricato di un' abituale ed attiva vigilanza. Anche gli agenti della forza pubblica, le autorità destinate alla persecuzione de' reati in generale, e gli stessi privati cittadini, devono concorrere allo scovrimento ed alla pruova de' contrabbandi (1).

§. 2. Fra le operazioni che gli agenti doganali sono dalla legge autorizzati ad eseguire per impedire e verificare i contrabbandi, vi è quella delle visite domiciliari. Ma come le medesime avrebbero potuto degenerare in vessazioni ai particolari, così nelle due se-

---

(1) Art. 39, 40, 195, della legge de' 24 febbrajo 1809, Nel decreto de' 19 ottobre 1810 su i tabacchi all' art. 37 si legge « Il servizio attivo de' « dazj indiretti, la gendarmeria, e generalmente tutte « le autorità dovranno invigilare sulle frodi, e sulle « contravvenzioni. « La legge del 1. Giugno 1817. determina il premio da darsi a qualunque autorità, ed alla forza pubblica, che da se, o in unione degl' impiegati de' dazj indiretti arresta un contrabbando.

guenti circolari sono stabilite le formalità che debbono adempiersi nell'esecuzione di tali visite.

CIRCOLARE DE' 23. DICEMBRE 1814.

(Ministero della Giustizia)

Le leggi doganali, non autorizzando nè vietando agli agenti de' dazj indiretti di far le visite domiciliari per la sorpresa delle mercanzie suscettibili di bollo che sono in contravvenzione, si è dubitato se dovessero aversi per legali ed operative le visite eseguite da questi funzionarj

Sebbene gli agenti doganali, non abbiano la facoltà di fare in tutti i casi a lor grado le visite domiciliari, pure debbono riputarsi legali ed operative quelle che da essi, dopo formal denuncia si eseguono, 1. presso coloro che esercitano pubblica mercatura, 2. ne depositi di mercanzie, anche quando le mercanzie che vi si contengono non appartengano a persone addette alla pubblica mercatura, esclusi sempre i così detti tagli. *Queste visite però anche in questi casi non potranno produrre effetto legale, se gli anzidetti agenti non le facciano coll' intervento delle autorità incaricate della polizia giudiziaria, nelle forme degli articoli 153, 155, e 156. del regolamen-*

to de' 20. Maggio 1808. Le autorità incaricaricate della polizia giudiziaria possono anche sole eseguir tali visite ne' casi permessi dalla legge, e secondo le forme in esse stabilite.

CIRCOLARE DE' 29. APRILE 1818.

(Ministero di Grazia e Giustizia.)

La circolare de' 23. Dicembre 1814., che contiene una disposizione governativa, nell'atto che autorizza le visite domiciliari per la sorpresa delle mercanzie suscettibili di bollo, dispone 1. che per potersi eseguire tali visite dagli agenti de' dazj indiretti è necessario l' intervento delle autorità locali, incaricate della polizia giudiziaria; 2. che sia necessaria la formale denunzia della contravvenzione; 3. che la persona presso cui si fa la visita, eserciti pubblica mercatura, o che il luogo sia luogo di deposito di mercanzie.

Avendo il signor ministro delle finanze fatto osservare che le suddette disposizioni non possono essere interamente applicabili alle visite per la sorpresa de' contrabbandi di generi di privativa, ho di accordo col medesimo fissato per questi contrabbandi le seguenti norme, le quali mentre rendono più facile lo

scovrimento delle frodi, non espongono la tranquillità domestica alle indiscrete perquisizioni degli agenti finanzieri.

1. *Le autorità locali incaricate della polizia giudiziaria, dovranno intervenire nelle visite per la sorpresa de' contrabbandi de' generi di privativa a semplice richiesta degli agenti doganali, senza che questi siano obbligati di esibire precedentemente la formale denunzia sul contrabbando. In questo caso però dovrà intervenire nella visita insieme coll' autorità di polizia giudiziaria un controloro de' dazj indiretti, o un tenente della forza armata.*

2. *Le visite si potranno fare solamente dopo l' uscita e prima del tramontar del sole.*

3. *Allorchè concorrono le condizioni determinate ne' precedenti numeri, le visite potranno eseguirsi in ogni luogo indistintamente, quantunque appartenga a persona non addetta alla pubblica mercatura.*

§. 3. Dopo la sorpresa, e l' arresto delle merci, e de' generi in contrabbando, i capienti debbono *assicurarli* insieme a' mezzi di trasporto, e debbono compilare un *processo-verbale*, che contenga la completa e fedele istoria di ciò che ha *preparato*, *accompagnato*, *e seguito* la sorpresa, e l' arresto

§. 4. Per l' assicurazione degli oggetti in contrabbando e de' mezzi di trasporto, la legge de' 24 febbrajo 1809 stabilisce le seguenti norme.

ESTRATTO DALLA LEGGE DE' 24. FEBBRAJO 1809.

Art. 201. *Allorchè sarà fatta una presa, le mercanzie saranno riposte nel burò di dogana più vicino sotto la custodia del ricevitore, o sotto-ricevitore* (1). *Le mercanzie suddette potranno restituirsi al conduttore qualore egli dia una valida cauzione del valore dell' ammontare de' dritti dovuti, e delle ammende.*

Le vetture, carrette, cavalli, muli, ed altri che avran servito al trasporto saranno apprezzati, e se il conduttore non avrà ottenuto la restituzione depositandone il prezzo, o dando la cauzione suddetta, essi saran consegnati in potere di un terzo.

(1) Pe' contrabbandi di polvere da sparo, di salnitro, e di salacci è disposto, che dopo stabilita dalla autorità giudiziaria la pruova generica, gli oggetti arrestati debbono inviarsi al guarda magazzino della provincia per esser respinti all' amministrazione delle polveri e salnitri, la quale ne stabilirà il valore a norma delle istruzioni ministeriali (*art.* 6 del decreto de' 20 agosto 1812.).

Le spese di custodia, mantenimento, ed altro saranno a carico del conduttore (2).

Art. 202. *Per evitare qualunque abuso nelle spese suddette esse saranno liquidate dal giudice di pace dove si troveranno trattenuti i cavalli, carrette, e vetture.*

Art. 203. *Riguardo alla sorpresa fatta sui bastimenti, allorchè il discarico non potrà immantinenti aver luogo, i capienti metteranno i sigilli sopra i ferramenti e boccaporti. Il processo verbale, che sarà formato, a misura che si eseguirà lo scaricamento, farà menzione del numero delle marche, balle, casse*

---

(2) Se le mercanzie o i generi arrestati sono *proibiti*, o di *privativa*, non potranno restituirsi al conduttore. In questo caso si restituiranno i soli mezzi di trasporto, mediante la cauzione o il deposito del prezzo, a'termini del presente articolo. (*art.* 244 della stessa legge de' 24 febbrajo 1809.).

Seguito l'arresto de' generi *proibiti* o di *privativa*, gli agenti doganali per l'*ingenere* dovran procedere al suggellamento di una porzione de' medesimi, nelle forme determinate dalla legge, onde assicurarne la *identità*, e quindi dovranno far pervenire al giudice competente il reperto e 'l processo verbale nel quale si farà menzione del suggellamento. Perchè questo suggellamento sia legale bisogna, che si esegua innanti a due testimonj scribenti, cui si darà a conservare il sigillo. (*Circolare* del Ministero di Giustizia de' 7 dicembre 1814., art. 126, e 153 del regolamento de' 20 maggio 1808).

botti ec. La descrizione in dettaglio non sarà fatta che al burò, alla presenza della parte, e dopo la citazione di assistervi; e le sarà data copia in ogni sospensione di travaglio. L'apposizione de' sigilli sulle porte, o di un piombo o suggello sulle casse, pacchetti ec. avrà luogo tutte le volte, che la continuazione della descrizione sarà differita.

Art. 204. *Tostoche una mercanzia sarà arrestata, se ne formerà un atto per darsi al conduttore. Un tal atto indicherà i motivi dell' arresto, e lo stato sommario delle mercanzie, estratto delle carte che l' accompagnano, se ve ne siano.*

§. 5. Relativamente al processo verbale del contrabbando bisogna considerare i seguenti oggetti. 1. Le persone che debbono formarlo. 2. L'epoca della compilazione, e le forme da osservarsi. 3. La notifica a' contravventori. 4. La ratifica, e l'autorità avanti di cui la medesima deve farsi. 5. Gli effetti che ne derivano quando il processo-verbale è legalmente compilato e ratificato.

I.

Persone cui la compilazione appartiene.

§. 6. Coloro, che avranno arrestato gli oggetti in contrabbando dovranno portarli nel burò di dogana più vicino al luogo dell' arresto, e dovranno invitare il conduttore a seguirli. Quindi dovranno compilare il processo-verbale alla presenza di due testimonj, e del ricevitore, o sotto-ricevitore, che darà loro gli schiarimenti all' oggetto. Ove i capienti non sappiano scrivere, il processo-verbale si compilerà dal ricevitore o da chi ne fa le veci, su i detti di loro e di chiunque sarà intervenuto nella sorpresa e nell' arresto degli oggetti in contravvenzione (1).

---

(1) Nell' istruzioni de' 3 aprile 1809 art. 8. date dal ministro delle finanze, dove sono accennati i doveri de' sotto-tenenti e de' brigadieri della forza armata, è prescritto « ch' essi procureranno di scoprire i luoghi, « ed i mezzi, co' quali il contrabbando si commette, « arresteranno unitamente a proposti il contrabbando, « e lo porteranno al burò più vicino, dove saran te- « nuti di formarne il processo-verbale alla presenza di « due testimonj, e del ricevitore o sotto-ricevitore, « che darà loro de' rischiarimenti.

Quante volte il contravventore non possa esser condotto nel burò doganale, il processo verbale sarà compilato da' capi della guardia de' dazj indiretti; ma costoro dovranno farne rapporto al ricevitore o sotto-ricevitore che adempirà, alla presenza almeno di due testimonj, a tutti gli atti necessarj (*art.* 207 della legge de' 24 febbrajo 1809).

§. 7. Nel caso che l' arresto degli oggetti in contrabbando sia stato eseguito dagli agenti doganali insieme colla pubblica forza o con altri funzionarj, il processo-verbale sarà in preferenza compilato da' primi, e firmato da tutti (1).

II.

Epoca della compilazione, e forme da osservarsi.

§. 8. La compilazione del processo-verbale sul contrabbando, come su qualunque altro fatto di flagranza, dovrà esser fatta tra le 24 ore dall' arresto de' generi in contravvenzione (*art.* 158 del regolamente de' 20. mag-

(1) Lettera del ministero di grazia e giustizia de' 25 ottobre 1815 diretta al ministero della polizia generale.

gio 1808, art. 205 delle legge de' 24 febbrajo 1809.)

§. 9. Il processo-verbale dovrà contenere 1. *la data dell' arresto* (1): 2. *il nome, cognome, e qualità del ricevitore, o sotto-ricevitore*: 3. *i nomi, cognomi, qualità, e residenza de' conduttori, qualora sono noti*: 4. *i nomi, cognomi, e qualità de' capienti*: 5. *i motivi dell' arresto* (2): 6. *le marche, e numero de' colli, balle, ballette, e di tutti gli altri oggetti ritenuti per sicurezza de' dritti, o dell' ammenda*; 7. *il luogo in cui sono state depositate le mercanzie, ed il nome, cognome, residenza di colui, al quale appartengono, se questi è un particolare*. 8. *l' offerta fatta al conduttore di ritenere presso di se gli oggetti arrestati mediante la valida cauzione enunciata nell' art.* 201 (3).

---

(1) La data del processo-verbale dovrà indicare l'anno, il mese, il giorno, e l' ora dell' arresto.

(2) Se l' arresto sarà stato eseguito per falsità nella spedizione, il processo-verbale enuncierà questa falsità, e la spedizione firmata e cifrata da' capienti *ne varietur* sarà unita al processo-verbale.

(3) Non deve aver luogo la indicata offerta nel caso che il contrabbando sia di generi proibiti, o di privativa (*art.* 244 della legge de' 24 febbrajo 1809).

9. *la risposta del conduttore*, *ed in generale tutto ciò ch' egli avrà allegato in sua giustificazione*: 10. *finalmente tutte le circostanze a carico*, *ed a discarico*. Un tal atto sarà sottoscritto della parte interessata: in caso di rifiuto si farà menzione della sua risposta.

Inoltre il processo-verbale farà menzione di avere il conduttore consegnato le mercanzie; ovvero preferito di ritenerle; dando la valida cauzione enunciata di sopra. In quest' ultimo caso il processo verbale sarà firmato anche dal fidejussore: ovvero s' inserirà la stessa cauzione, se essa formerà un atto separato.

III.

Notifica a' contravventori.

§. 10. Allorchè il contravventore sarà presente alla compilazione del processo-verbale gliene sarà data subito una copia perfettamente conforme all' originale, la quale dovrà contenere la citazione a comparire tra le ventiquattr' ore dalla sua chiusura, innanti al regio giudice di circondario, presso il quale dovrà farsi la ratifica (1). Della consegna di

(1) *art.* 208 della legge de' 24. febbrajo 1809.

questa copia e della notifica a comparire per la ratifica, dovrà, sotto pena di nullità, farsi menzione nel processo-verbale

§. 11. Quantevolte il contravventore non fosse presente alla compilazione del processo-verbale gliene sarà notificata la copia, e la notifica conterrà la citazione a comparire enunciata nel precedente paragrafo (1).

§. 12. La notifica dovrà esser fatta alla parte in persona, o al suo domicilio di fatto, o di elezione, se ne abbia nel comune dove esiste il burò doganale, in cui sono stati portati gli oggetti in contrabbando: altrimenti la notifica dovrà farsi al sindaco dello stesso comune, il quale visterà l' atto originale. La copia sarà affissa alla porta del burò della dogana, e l' affissione sarà indicata nell'atto della notificha (2). Con questa disposizione la legge ha avuto per oggetto di dispensare gli agenti doganali dall' obbligo di conferirsi sul luogo, spesso lontano o sconosciuto della residenza del contravventore, ed evitare così la lentezza del procedimento tanto dannosa ne' giudizj di contrabbando.

---

(1) art. 209 della legge de' 24 febbrajo 1809.
(2) Art. 211 detta legge.

IV.

Della Ratifica.

§. 13. La ratifica consiste nell' atto col quale i compilatori di un processo-verbale dichiarano in giustizia, che il medesimo contiene la verità. Affinchè la ratifica del processo-verbale in materia di contrabbando sia legale bisogna 1. che si faccia tra le 24 ore della sua chiusura: 2. che si esegua con darne lettura a que' che lo ratificano: 3 che costoro prestino il giuramento: 4 che nell' atto della ratifica si dica espressamente di essersi adempiuto alla lettura del processo-verbale e di essersi prestato il giuramento da ratificanti (1).

§. 14. La ratifica enunciata nel precedente paragrafo dovrà esser fatta o innanzi al regio giudice del circondario dove è stato commesso il contrabbando; ovvero innanti al regio giudice del circondario, nel quale dimorano le persone che devono farla (2).

---

(1) Art. 214 della legge de' 24 febbrajo 1809.
(2) Decreto de' 12 Marzo 1812.

V.

Degli Effetti.

§. 15. Il processo-verbale sul contrabbando prova sino alla inscrizione in falso i fatti che contiene; il che importa, che non può essere altrimenti impugnato, che coll' attaccare in giustizia di falso, o il processo-verbale, o gli stessi fatti che in esso si contengono. Questo sommo privilegio però, che accordandosi senza precauzioni potrebbe divenir pernicioso, è dato nel solo caso che concorrano copulativamente le seguenti condizioni.

§. 16. 1.ª *condizione* » Che il processo-verbale » sia stato fatto, intimato, e ratificato nel tempo, » e nelle forme legali; e che nell'atto della sor- » presa e dell' arresto degli oggetti in contrab- » bando, sieno intervenuti, almeno due impie- » gati doganali (1) ».

(1) Per dare un più esteso sviluppo a questa materia sarà cosa utile riportar la decisione della corte di cassazione profferita nella causa di un tal Giuseppe Sconvenga di Venosa a' 25 Febbrajo 1813.

Un ispettore de' dritti riservati, nella supposizione

Intorno alla legalità, ed alla forma del processo-verbale si è parlato abbastanza ne' §§. 8

---

di aver sorpreso un contrabbando di tabacco colle perquisizioni fatte nel fondaco di Sconvenga, ne compilò processo-verbale: ma la ratifica seguì circa due mesi dopo la chiusura; ed invece d'inserirsi nel processo-verbale la precisa narrazione di ciò che il prevenuto avea dichiarato per sua giustificazione, s'è vagamente enunciato che *Sconvenga ha esposto varie cose per maggiormente imbrogliare*. La giustizia correzionale, nella mancanza delle solennità che devono concorre essenzialmente nel processo-verbale, onde meritare una compiuta confidenza, e far fede sino alla inscrizione in falso, ammise il prevenuto alla pruova testimoniale; e come la imputazione è risultata insussistente venne assoluto. Per parte dell'amministrazione doganale fu impugnata la sentenza con ricorso per cassazione. La corte suprema lo ha rigettato dietro le seguenti considerazioni.

» Che l' articolo 196 della legge de' 24 Febbrajo » 18.9 accorda a' processi verbali degl' impiegati de' » dritti riservati il privilegio di non potere essere attac» cati in giudizio in altro modo, che colla inscrizione » in falso.

» Che pel disposto dell' articolo stesso non si ve» rifica in essi tal privilegio, che dopo esserne stato » confermato il tenore *da due degli stessi impiegati* » *presenti al fatto* nel termine dato al contravventore » di comparire; cioè tra le 24 ore dal momento della » chiusura.

e 9. La necessità di osservarsi questa forma per la prova sino alla inscrizione in falso è

» Che la condizione del tempo assegnato alla ra-
» tifica di tali atti non è stata osservata nel processo-
» verbale in quistione, poichè non fu ratificato nel termi-
» ne dato a comparire.

» Che la legge stessa all' articolo 205, ov' essa de-
» termina specificatamente la forma de' processi-verbali
» anzidetti prescrive al numero 9 *doversi trascrivere*
» *in essi le risposte dell' imputato, e qualunque altra*
» *cosa egli alleghi in sua difesa*; e che a questo pre-
» cetto si è creduto di essersi adempiuto nel caso in
» quistione coll' espressioni *l' imputato ha detto varie*
» *cose per maggiormente imbrogliare*.

» Che l' estensore del processo-verbale ha mancato
» di specificare quali erano queste *varie cose* che l' im-
» putato ha dedotto, le quali di qualunqe specie esse fos-
» sero, egli dovea riferire.

» Che avendole omesse come dirette a *maggior-*
» *mente imbrogliare* ha giudicato della loro natura,
» quando dovea farne semplicemente la storia: che
» si è perciò costituito giudice di un fatto di cui do-
» vea esserne solo relatore; e che così facendo ha
» ecceduto le parti del suo offizio a danno dell' impu-
» tato, di cui ha soppresso le buoni e le cattive difese.

» Che le forme prescritte dall' articolo 205 a' pro-
» cessi-verbali di questa specie debbono esser tanto più
» rigidamente osservate, quanto è più grande il pri-
» vilegio che l' articolo 196 della stessa legge ha loro

imposta dagli art. 196, 205, e 214 dell' indicato decreto de' 24. Febbrajo 1809.

§. 17. La necessità dell' intervento almeno di due agenti doganali nella sorpresa e nell'arresto del contrabbando, onde il processo-verbale possa far fede sino all'inscrizione in falso, è prescritta dagli articoli 195 e 196 del detto decreto de' 24 Febbrajo 1809.

È vero, che il primo di questi articoli dispone » che due impiegati de' dazj indiretti,

---

» accordato a danno de' contravventori di esse: quelle
» che sono state nel soggetto caso omesse, costituisco-
» no un vero difetto di forme del processo verbale in
» quistione; e che, ove ciò avvenga, l'articolo 251
» della legge indicata permette di supplirvi con qua-
» lunque altra pruova: che questa sia stata di fatti
» raccolta dal giudice di pace di Venosa, il quale
» nell'emergenza del caso ne avea il dritto.

» Che il processo-verbale così supplito non è più
» quello dell' articolo 196, e che spogliato di ogni
» privilegio, può il giudice far quel conto che egli
» crede della sua veracità, la quale può essere in
» qualunque maniera impugnata, senza l' obbligo a
» chi l' impugna d'iscriversi in falso.

» Che il tribunale correzionale di Basilicata, giudice
» del fatto, si è convinto della insussistenza del contrab-
» bando imputato a Giuseppe Sconvenga; e che in ciò
» fare ha usato della facoltà, che gli accorda la legge
» cui non si è portata alcuna violazione.

» o due cittadini bastano per provare una
» contravvenzione ; ma il secondo articolo spiega in un modo positivo e preciso, che il privilegio di provare fino alle inscrizione in falso è dato a' soli processi-verbali degli impiegati doganali , e che la dichiarazione de' privati cittadini non è atta che a stabilire una pruova ordinaria, suscettibile di essere senza l'iscrizione in falso combattuta da un' altra pruova in contrario, e valutabile dal criterio morale del giudice.

§. 18. Dopo le avvertenze date di sopra sarebbe superfluo il dire che gli agenti doganali del pari che qualunque altra persona che fa parte de' compilatori del processo verbale, debbono essere le stesse persone intervenute nella sorpresa e nell' arresto degli oggetti in contravvenzione. Il processo-verbale di simili contravvenzioni , deve contener fatti di flagranza accaduti sotto gli occhi di coloro che ne dichiarono l'esistenza , e di più fatti appartenenti alle materie di contrabbando. I fatti di flagranza sono la *sorpresa* , e *l' arresto* de' generi in contravvenzione.

§. 19. 2.ª *condizione* « Che il processo-verbale risguardi la infrazione delle leggi doganali ».

La disposizione legislativa , che accorda

al processo-verbale degl' impiegati doganali il privilegio di provare sino alla inscrizione in falso, non è sì generale ed illimitata da comprendere indistintamente qualunque fatto venga in esso narrato: tal privilegio non colpisce che i soli fatti relativi alle materie di contrabbando. Ove nello stesso processo verbale si contengano fatti comuni e fatti di contrabbando, esso non formerà pruova *necessaria* in giudizio se non per i fatti di questa ultima qualità: pe' fatti comuni costituirà un elemento di pruova sottoposto al calcolo morale del giudice. Così nel caso di contrabbando e di offese cagionate agli agenti doganali, il processo-verbale farà prova necessaria pel solo contrabbando.

§. 20. 3.ª *condizione* » Che il processo-verbale versi sopra fatti la cui conoscenza non » esige le perizia di una facoltà, o di un'arte » qualunque.

L' offizio degli agenti doganali è limitato ad esporre nel processo-verbale la storia de' fatti accaduti sotto a' loro occhi e de' quali han perfetta conoscenza. Quante volte per la pruova del contrabbando, oltre questi fatti, bisogna una perizia sulla qualità degli oggetti in contravvenzione, dovranno impiegarsi all'uopo le persone fornite delle nozioni necessarie ond'eseguirla.

Infatti la corte di cassazione nella decisione de' 26. Febbrajo 1814. profferita nella causa di un tal Dionisio Esposito, spiegando l'art. 196 della legge de' 24 Febbrajo 1809, ha consacrato la massima » che la sorpresa de' » generi, la loro materialità, il lor numero, » il luogo, il tempo, il peso, ed altre nozioni » simili, che sono l'oggetto del processo-verbale » degli agenti doganali, non possono richiamarsi » in dubbio sino a che non vengano attaccati » di falso. Ma non così quando si tratti, non della » materialità del fatto, ma della qualità del » genere; non di un oggetto comune, ma di » un oggetto di facoltà: in questo caso dovendosi procedere ad una perizia, bisogna incaricarne essenzialmente i conoscitori dell'arte.

PARTE II.

Della competenza.

§. 21. Gli atti d'inquisizione, de' quali si è parlato ne' precedenti paragrafi, cessano coll'arresto de' generi in contrabbando e colla formazione del corrispondente processo-verbale, o rapporto. Per questi atti, che costituiscono le iniziativa della procedura, gl'impiegati doganali e gli agenti della pubblica forza, esercitano le funzioni della polizia giudiziaria. Ne-

gli atti consecutivi gli agenti doganali incaricati di sollecitare il giudizio per gl' interessi dell'amministrazione, prendono il carattere di parte civile. La conoscenza de' contrabbandi appartiene alle autorità dell'ordine giudiziario, e la competenza tra esse, è determinata dalla *qualità* del contrabbando e dal *luogo* in cui viene commesso.

§. 22. Considerato il contrabbando relativamente alla sua qualità, esso è o *semplice* o *qualificato*. É qualificato se commesso con adunamento di persone, e con armi. S'intende commesso con adunamento di persone e con armi sempre che sia stato eseguito da un numero di persone non minore di tre, e che tra esse una o più portino armi visibili o nascosti; come fucili, pistole, altre armi da fuoco, sciable, spade, pugnali, e simili. Non sono riputate armi le mazze, i bastoni, ed i coltelli a piegatojo destinati abitualmente agli usi ordinarj della vita.

Il contrabbando è semplice, allorchè non è accompagnato dalle circostanze proprie a renderlo qualificato (*Decreto* de' 26 Gennajo 1810).

§. 23. Il contrabbando qualificato è giudicabile della gran corte speciale: il contrabbando semplice lo è da' giudici di circondario. Nel caso però che gli agenti doganali abbiano pro-

tetto e favorito il contrabbando semplice, procederà la gran corte criminale; giacchè è sanzionato contra i colpevoli, oltre la prigionia, la destituzione dall' impiego colla dichiarazione della perpetua incapacità di qualsisia carica dello stato: pena equivalente alla degradazione civica, che si annovera tra le pene criminali (1).

§. 24. La competenza del contrabbando per ragione del *luogo* è determinata dall' articolo 193 della legge de' 24 Febbrajo 1809. È prescritto in questo artitolo che » *I giudizj, e » le procedure saranno sollecitate avanti al » giudice di pace dal ricevitore*, *nel di cui « circondario si sarà commessa la frode*, *o » contravvenzione* » Le parole *nel di cui circon- » dario* han fatto sorgere il dubbio se le medesime sieno riferibili al giudice di pace (oggi giudice di circondario) ovvero al ricevitore; ed in conseguenza se la legge ha inteso incaricare del giudizio il giudice nel cui circondario è accaduto il contrabbando, ovvero uno de' giudici de' circondarj compresi nel territorio nel quale il ricevitore esercita le sue funzioni, e

---

(1) Decreto de' 26 Gennajo 1810, che contiene uno Statuto particolare pe' contrabbandi: esso è provvisoriamente in vigore in forza dell' art. 484 del codice penale.

ser ratificato, ancorchè il contrabbando sia accaduto fuori del suo circondario. In questo caso sarà a carico di questo giudice mandare subito al suo collega, nella cui giurisdizione il contrabbando è stato commesso le carte, ed il reperto (1).

§. 27. Il regio giudice del luogo, nel quale è seguita la contravvenzione riterrà per se la causa se il contrabbando è semplice, se poi è qualificato manderà gli atti al giudice istruttore, dopo prese le indagini nel modo che si pratica per gli altri misfatti.

PARTE III.

Del giudizio.

§. 28. Dopo di aver indicato gli atti d' inquisizione, e di aver fissato le regole sulla competenza, ci rimane a parlar degli atti consecutivi sino alla deliberazione definitiva, e de' reclami co' quali la stessa può essere impugnata.

(1) Art. 212, e 213 della legge de' 24 Febbrajo 1809; art. 37 del decreto de' 19 Ottobre 1810; circolare del ministero delle finanze, comunicata a' regj procuratori dal ministero di giustizia con circolare degli 8 Febbrajo 1812.

§. 29. Nè giudizj di contrabbando il giudice competente deve primieramente indagare se il processo verbale, e gli atti che lo accompagnano sieno stati compilati nelle forme essenziali, onde poter costituire una pruova privilegiata.

Quante volte manchi questa pruova per nullità o difetto della indicata forma, allora dovrà supplirsi la mancanza con informi officiali, e con altre indagini per l' accerto de' fatti (*art.* 251 della legge de' 24 Febbrajo 1809).

§. 30. Nacque il dubbio se vi è luogo a supplire le pruove, allorchè il processo-verbale è nullo per non essersi compilato nel termine legale.

La legge, che ha avuto per oggetto di facilitare la verifica de' contrabbandi più di qualunque altro fatto, fino a stabilire la pruova privilegiata, ha sicuramente voluto ampliare, anzicchè restringere l'uso de' mezzi che vi conducono: quindi non si potrebbero senza sovvertir la legge ne' suoi principj, escludere per la verifica de' contrabbandi le indagini ammesse per la pruova de' reati in generale.

Dall'altra parte non vi è ragione per far dif-

ferenza tra la nullità del processo-verbale per difetto di forma, e la nullità nascente da che questo processo non è stato compilato nel termine legale. Qualunque sia il motivo della nullità si avranno sempre gli stessi risultati, e dovranno sempre adottarsi le stesse disposizioni: un processo-verbale vizioso nelle forme, non differisce negli effetti dal processo-verbale vizioso per la ritardata compilazione. Ambedue saranno nulli ed incapaci a stabilire una pruova privilegiata; e la misura adottata per supplire la pruova nel primo caso, è applicabile essenzialmente al secondo.

È vero che in materia di contrabbando è necessaria la flagranza: ma questa flagranza è nella sorpresa e nell' arresto de' generi in contravvenzione. Eseguito una volta l'arresto, invece di restituire gli oggetti arrestati per la nullità del processo-verbale, converrà verificare co' mezzi ordinarj approvati dalla legge, se in realtà vi è stata contravvenzione alle leggi doganali. Questo sistema è sopratutto indispensabile allorchè l' arresto cade sopra oggetti *proibiti*, e di *privativa*.

A buon conto la nullità del processo-verbale per la sua ritardata compilazione, egualmente che la nullità per violazione della forma, fa mancare la pruova privilegiata, ma non già la

persecuzione del contrabbando, la quale può esercitarsi colle forme ordinarie.

§. 51. Le mercanzie e derrate sorprese in contrabbando saran sempre riputate come appartenenti al conduttore, che sarà personalmente obbligato a pagar le ammende, salvo il dritto di rivalersi de' danni ed interessi sofferti contro gli autori e fautori della frode, qualore egli fosse stato indotto a commetterla senza esserne partecipe.

Se il conduttore per giustificar la frode, di cui verrà incolpato, produce una bolletta di cautela o di pagamento, nella quale gli oggetti indicati fossero diversi da quelli, che egli trasporta, sarà sottoposto alla pena sanzionata dalla legge pel contrabbando. Questa disposizione non avrà luogo ne' casi di errori di calcolo, o d'inesatta applicazione della tariffa: in questo caso ne saranno risponsabili quegl' impiegati de' dazj indiretti, che avran rilasciato la bolletta (*art.* 197 a 200 della legge de' 24 febbrajo 1809).

§. 52. L' azione pe' contrabbandi in generale può sperimentarsi o *col rito civile*, o *col rito penale*. Col rito civile se il contrabbando è punibile coll' ammenda e colla confisca solamente: col rito penale se è punibile colla prigionia o con pena maggiore.

I.

Del procedimento col rito civile.

§. 39. Ancorchè l' ammenda e la confisca costituiscano due specie di pene (*art.* 9. ed 11. del codice penale), e l' azione instituita per l' applicazione della pena in generale si sperimenti in linea penale; pure in materia di contrabbando, quando il medesimo è punito coll' ammenda e confisca, si agisce in linea civile (1). Segue da ciò — 1.° che per questi contrabbandi non si procede di uffizio — 2° che l' istituzione dell' azione e la procedura debbono esser fatte in nome del direttore e dell' amministrazione generale, e debbon essere sollecitate dal ricevitore innanzi al giudice del circondario ed innanzi a' tribunali superiori, a cura e deligenza del direttore dipartimentale (2) —. 3. che l' azione pe' contrabbandi può farsi cessare mediante una transazione tra i contravventori e gli agenti dell' amministrazione, conchiusa nel modo stabilito dalla legge (3).

---

(1) Art. 216 della legge de'24 febbrajo 1809; real rescritto de' 5 marzo 1817.

(2) art. 192 e 193 della legge de' 24 febbrajo 1809.

(3) art. 267 detta legge.

Inoltre è d' avvertirsi, che sebbene l' art. 21 della presente legge determina che nelle cause civili, i giudici di circondario giudicano sulle azioni il cui valore non eccede trecento ducati, pure nelle cause di contrabbando giudicano qualunque sia il valore dell' azione civile (1).

§. 34. Tutte le volte, in cui deve agirsi in giustizia per l' ammenda e la confisca, il procedimento comincerà col citar la parte a comparire. Se la rattifica del processo-verbale si fa innanzi al regio giudice nella cui giuridizione il contrabbando è accaduto, allora la citazione a comparire tra le ventiquattr' ore, contenuta nella copia del processo-verbale da consegnarsi e notificarsi alla parte, servirà tanto per la ratifica del processo-verbale, quanto per la decisione della causa. Il giudice del circondario dopo questa ratifica, dopo la lettura del processo-verbale e delle altre carte esibite dagli agenti doganali, e dopo sentite le parti, dovrà pro-

(1) Ciò risulta dalla combinazione dell' art. 22 n. 17 della legge organica giudiziaria, che in materia di contrabbandi lascia in vigore le leggi anteriori; e dell' art. 216 dalla legge de' 24 febbrajo 1809, che attribuisce senza alcuna limitazione a' giudici di circondario la conoscenza dalle cause di contrabbando in generale.

nunciare immediatamente sull' azione istituita (1). — Se poi la ratifica non è stata fatta innanti al giudice del circondario, nel quale è accaduto il contrabbando, ma innanti al giudice del luogo in cui dimorano gli agenti doganali; allora la citazione a comparire contenuta nella copia del processo-verbale servirà per la sola ratifica, giacchè lo stesso giudice non è competente a profferire nella causa. Perciò, fatta la rattifica, dovrà chiamarsi con altra citazione il contravventore innanti a quel giudice, nel cui circondario è stato commesso il contrabbando.

La forma di questa citazione dev' essere simile a quella stabilita per gli affari civili, e la notifica deve eseguirsi per mezzo di un usciere.

§. 35. Intimata la citazione, e portata la causa innanti al giudice competente si possono dare due casi — 1. che il processo-verbale provi il contrabbando fino all' inscrizione in falso. — 2. che non istabilisca questa pruova, o per nullità e difetto nella sua forma, o perchè non riguardi infrazioni di leggi doganali, o perchè fatto da persone non rivestite del potere d' imprimere a' loro atti una fede necessaria.

(1) Ciò risulta dalla combinazione degli articoli 196. 208, 214, 215, e 221 della legge de' 24 febbrajo 1809.

In ciascuno de' casi preveduti nel numero secondo di questo paragrafo, l'insufficienza della pruova dovrà supplirsi con *informi officiali*, e con *altre indagini* pel solo accerto de' fatti (§. 29). Il prevenuto potrà impugnare colla pruova in contrario l'azione di contrabbando, ed il giudizio si spedirà col rito fissato nel codice di procedura per l'esercizio delle azioni civili in generale (1).

§. 36. Quando poi il processo-verbale prova sino alla *inscrizione in falso*, allora il prevenuto non potrà allegare in sua giustificazione che la falsità dello stesso processo-verbale, o de' fatti in esso contieni.

Non allegando questa eccezione, si pronuncierà nella causa senz' ammettere il prevenuto ad alcuna pruova contra gli enunciati fatti. (2); e si pronuncierà ancorchè questo

(1) Le disposizioni della legge de' 24 febbrajo 1809 sul rito in materia de' contrabbandi costituiscono una eccezione al sistema di procedura vigente per gli affari civili in generale. Quindi per gli atti non compresi nelle indicate disposizioni, deve rientrarsi nella regola generale, e seguirsi la norma determinata dal codice di procedura pe' giudizj civili.

(2) La contravvenzione al divieto di ricevere la pruova contraria a' fatti contenuti nel processo-verbale, porta la nullità del giudizio, ancorchè il giudice nella sentenza non abbia parlato di questa pruova, nè de'

sia contumace (1). Nel giorno seguente il giudice dovrà mandare il processo-verbale e la sentenza al ricevitore incaricato a sollecitare il disbrigo dell'affare. Il ricevitore farà notificar la sentenza all'imputato nella forma stabilita dall'art. 224 della legge de' 24 febbrajo 1809.

§. 37. La parte condannata in contumacia potrà impugnar la condanna *coll' opposizione* da prodursi nel termine di tre giorni, a contare da quello in cui le sarà stata intimata la sentenza.

Nel medesimo termine, egli farà notificare la eccezione al ricevitore (2). La notifica dovrà contenere sommariamente le ragioni dell'opposizione, e dovrà parimente contenere, sotto pena di nullità, la citazione a comparire al più tardi nel terzo giorno ed in un'ora determinata per sentire la decisione *l'articoli* 225 e 226 detta legge).

§. 38. La parte che si lascerà giudicare due volte in contumacia, non sarà più ascoltata: ed in niun caso si potranno ammettere l'eccezioni di un terzo (*articolo* 227 detta legge).

---

suoi risultati; giacchè si presume, che la stessa abbia potuto influire sulla decisione. (*Massima* di giurisprudenza).

(1) art. 221 e 222 della legge de' 24 Febbrajo 1809.

(2) Si veggano le massime riportate alla pag. 237.

§. 39. Nel caso del precedente paragrafo, se il prevenuto alleghi la inscrizione in falso, il regio giudice dovrà sospendere il procedimento sino a che la gran corte criminale non abbia pronunciato sulla falsità.

Questa sospensione del procedimento però avrà luogo tutte le volte che concorrono le seguenti condizioni.

1. Che tale inscrizione in falso si alleghi dal prevenuto o da un suo procuratore specialmente incaricato a produrla.

2. Che si alleghi al più tardi nell' udienza destinata per la decisione della causa: dopo questo tempo non dovrà ammettersi ancorchè la decisione fosse differita ad altra udienza. Questa disposizione però non è applicabile quando il prevenuto abbia opposto l' incompetenza del giudice, e la eccezione abbia militato: in questo caso la inscrizione in falso potrà allegarsi nella udienza che il giudice competente terrà per la decisione della causa.

3. Che ne' tre giorni consecutivi alle produzione della inscrizione in falso il prevenuto o il suo procuratore speciale esibisca nella cancelleria della giustizia del circondario i mezzi di falso, i nomi e la qualità de' testimonj ch' egli vorrà far esaminare.

4. Che i mezzi del falso sian tali che provati, rendano insussistente la imputazione di contrabbando.

§. 40. Il giudice che deve pronunciare sul contrabbando, dovrà decidere sulla regolarità della inscrizione in falso, e la sentenza pronunciata all'oggetto potrà essere impugnata coll' appello.

§. 41. Allorchè son prevenuti di contrabbando più individui de' quali alcuni producano la inscrizione in falso, sarà sospeso il giudizio per coloro soltanto che l' avranno prodotta.

§. 42. Nel caso che la gran corte criminale dichiari insussistente la imputazione di falsità il ricevitore dovrà portar di nuovo la causa innanti al giudice del circondario. Questo funzionario pronuncierà la sentenza nel modo indicitato ne' precedenti paragrafi.

§. 43. La sentenza del giudice di circondario, oltre l' eccezione di cui si è parlato nel paragrafo 36, potrà impugnarsi coll' appello per parte dell' amministrazione generale, o del prevenuto (1). L' appello sarà portato al tribunale di prima istanza e si osserverà quanto è ordinato ne' seguenti articoli della legge de' 24 Febbrajo 1809

(1) Articolo 228 della legge de' 24 Febbrajo 1809.

Estratto dalla legge de' 24 febbrajo 1809.

Art. 229. *Il detto gravame sarà notificato dall' appellante alle parte contraria tra gli otto giorni dalla notifica che gli sarà stata fatta del decreto.*

Art. 230. *Il libello col quale sarà prodotta l' appellazione dovrà contenere la citazione alla parte di comparire nel termine di tre giorni innanti al tribunale di appello.*

Art. 231. *Il termine suddetto sarà ampliato di un giorno per ogni quindici miglia di distanza fra la comune ove risiede il giudice di pace, e quella ove risiede il tribunale che deve ponunciare sull' appello.*

Art. 232. *Il tribunale sarà tenuto di pronunciare il decreto nel termine di otto giorni su gli appelli.*

Art. 233. *In grado di appello, come in prima istanza, l' informo sarà verbale, formato da semplici memorie. Nulla sarà rimborsato da una parte all' altra.*

Art. 234. *I decreti de' tribunali civili saran definitivi: e la parte condannata non avrà che il ricorso in cassazione.*

Art. 235. *Il termine del ricorso in cassazione sarà di quaranta giorni a contare dalla notifica. Elasso tal tempo esso sarà perento.*

II.

Del procedimento col rito penale.

§. 44. Allorchè il contrabbando costituisce un reato, la procedura dovrà essere uniforme al rito vigente per la persecuzione de' reati in generale: quindi si procederà in linea *correzionale*, o *criminale* secondo che il contrabbando porta alla prigionia, o a pena più grave.

§. 45. Questa regola riceve eccezione 1. nell' esercizio dell' azione pubblica; 2. nel modo di discutere e di valutare le pruove.

Quanto all' esercizio dell' azione pubblica è d' avvertirsi che laddove pe' delitti è abolita la procedura di uffizio, pel delitto di contrabbando, la cui repressione è di pubblico interesse, tale procedura è sempre in vigore. La transazione tra gli agenti doganali ed il prevenuto, non riguardando che soli interessi civili, non impedisce l' esercizio dell' azione pubblica in materia di contrabbando. Il giudice dunque innanti al quale sarà seguita la ratifica del processo-verbale, riterrà le carte, affin di procedere come di dritto, se il contrabbando è accaduto nella sua giurisdizione, o per farle pervenire al giudice nel cui circondario il contrabbando è stato commesso. Il

giudice competente potrà domandare al ricevitore l'invio delle carte e de' documenti che crederà necessarj al giudizio.

§. 46. Quanto al modo di discutere e valutare la pruova, bisogna che si distinguano due casi

Quando per decidere la causa bastano i fatti materiali contenuti nel processo-verbale legalmente formato e retificato, allora in dibattimento dovrà farsi la lettura del processo verbale, dovranno sentirsi le parti che vi sono presenti, e quindi si pronuncierà il giudizio. Ove avvenga che si produca la inscrizione in falso, si eseguiranno le norme riportate nel paragrafo 39.

2. Quando per decidersi sul contrabbado, oltre i fatti materiali contenuti nel processo-verbale bisogna o la perizia sulla qualità de' generi in contravenzione, o la istruzione sulle circostanze concorse nel contrabbando. In ciascuno di questi casi il giudice dovrà far eseguire la perizia, o procedere alla indicata istruzione colle forme ordinarie. Il prevenuto potrà impugnare la perizia e gli elementi di pruova stabiliti colla istruzione; e dovrà tenersi conto de' suoi detti e della pruova allegata, allorchè si pronunzia sulla di lui imputabilità.

§. 47. La sentenza definitiva sul contrabbando profferita in linea correzionale potrà impugnarsi coll' appello, la cui produzione e discussione è regolata con norme diverse da quelle stabilite per l' appello delle sentenze profferite sul contrabbando in linea civile.

§. 48. Secondo la legge de' 24 Febbrajo 1809 l' appellante nel giudizio correzionale sul contrabbando dovea far notificare l' appello tra dieci giorni dalla intimazione fattagli della sentenza, ed il giudice dovea pronunciare sull' appello nel termine di altrettanti giorni (1). Queste norme cessarono di essere in vigore colla promulgazione del decreto de' 26 Gennajo 1810, che contiene un regolamento pel giudizio in prima istanza ed in appello de' delitti in generale, e che comprende nelle sue disposizioni anche il delitto di contrabbando. (2)

§. 49. La decisione che la gran corte pronuncierà in grado di appello sul contrabbando può impugnarsi col ricorso alla suprema corte di giustizia. La produzione e la discussione di questo gravame saranno eseguite nelle forforme ordinarie, cui le leggi doganali non

---

(1) Art. 136, 137, 138 legge de' 24 Febbrajo 1809.
(2) Circolare de' 7 Dicembre 1814 del ministro di giustizia.

hanno in questa parte portato alcuno cangiamento.

III.

Disposizioni comuni alla procedura col rito civile, e col rito penale.

§. 50. Queste disposizioni si contengono ne' seguenti articoli della legge de' 24 Febbrajo 1809.

ESTRATTO DALLA LEGGE DE' 24 FEBBRAJO 1809.

Art. 240. *Tutti i processi-verbali, rapporti, citazioni ed affissi, ed i decreti de' giudici di pace negli affari relativi a' dazj indiretti, potranno essere fatti indistintamente in tutt'i giorni.*

Art. 241. *I decreti pronunciati da' giudici di pace e da' tribunali di prima istanza ne' casi di loro competenza, saranno eseguiti per le azioni civili, non ostante l' appello, che sarà quanto al civile meramente devolutivo* (1).

(1) Ne' contrabbandi pe' quali si agisce col rito penale, l' appello sospende la esecuzione della sentenza, a' termini dell' articolo 6 del decreto de' 26 Gennajo 1810.

Art. 242. *Benchè l' appello prodotto su i decreti de' giudici di pace non impedisca la loro esecuzione, pure se sarà in essi autorizzata la restituzione de' generi, questa non potrà essere eseguita che dandosi una valida cauzione del valore degli oggetti arrestati da colui, in di cui beneficio il decreto sarà stato profferito.*

Art. 243. *Allorchè la restituzione degli oggetti sorpresi in contrabbando sarà conceduta con un decreto definitivo, di cui vi sarà stato ricorso in cassazione, la consegna non sarà fatta che dietro buona e valida cauzione che darà la parte, in beneficio della quale sarà stata ordinata la restituzione.*

Art. 244. *La restituzione de' generi proibiti all' entrata, sorpresi in contrabbando, non potrà mai esser conceduta* (1).

Il giudice che l' avrà pronunciata sarà personalmente responsabile de' danni ed interessi all' amministrazione generale.

Art. 245. *Il giudice presterà la sua autorizzazione alla vendita delle mercanzie riconosciute di esser soggette a deteriorazione, ad ogni domanda che gli sarà fatta dagl' im-*

(1) Questa disposizione comprende anche i generi di privativa.

piegati o dalla parte interessata, a condizione che il prezzo della vendita sia depositato nella cassa del ricevitore delle dogane sino alla decisione della causa.

La vendita non sarà fatta che dietro la stima de' periti.

Art. 246. *Se le mercanzie arrestate non saranno col decreto definitivo dichiarate contrabbando, l' indennità pretesa da' propretarj delle mercanzie non potrà essere al di là dell' uno per cento al mese sul valore degli oggetti, dal giorno della cattura sino a quello della consegna.*

Art. 247. *Se le mercanzie saranno state vendute, non sarà conceduto a' detti proprietarj che il prezzo della vendita, e l' uno per cento enunciato nell' articolo precedente. Nel caso però che il prodotto della vendita fosse del 15 per 100 minore della stima, e un tal ribasso dipendesse evidentemente da deteriorazione sofferta da'generi dopo la loro cattura, i proprietarj avran dritto di domandare il prezzo della stima, oltre all' uno per cento d' indennità.*

Art. 248. *I giudici non potranno moderare le confische ed ammende in pregiudizio d ell' amministrazione generale, sotto la loro responsabilità.*

Art. 249. *E' proibito a' giudici in quanto al civile di scusare i contravventori sulla loro intenzione.*

Le loro funzioni saranno limitate a fare un' esatta applicazione della legge, sotto pena di essere risponsabili de' danni ed interessi arrecati all' amministrazione generale.

Art. 250. *Le nullità di forme contenuta ne' processi-verbali e rapporti, non impediranno le confische, se le mercanzie arrestate sieno evidentemente riconosciute di essese in frode.*

Art. 251. *Nel caso di nullità e di difetto di forma di processi-verbali o di altri atti, l' insufficienza della pruova sarà supplita con degl' informi officiali ed altre indagini pel solo accerto de' fatti.*

Art. 252. *Le notifiche da farsi dalle parti al direttore generale, ed all' amministrazione saranno eseguite al domicilio del ricevitore che solleciterà la decisione de' giudizj* (3).

---

(3) La corte di cassazione ha adottato sulla intelligenza di questo articolo la seguente massima.

1. » Che le citazioni da farsi alla generale amministrazione de' dazj indiretti, dovendo a' termini del presente articolo eseguirsi nel *domicilio del ricevitore* che ha sollecitato la decisione del giudizio, le citazioni fatte al domicilio del direttore dipartimentale non sono legittime.

Art. 253. *La condanna contra più persone per uno stesso fatto di frode, sarà solidaria per la confisca e per l' ammenda.*

Art. 254. *Il decreto che porterà la condanna al pagamento de' dritti e delle multe, sarà eseguito personalmente.*

Art. 255. *L' amministrazione generale sarà preferita a tutti i creditori pe' dritti, confische delle mercanzie, ed ammende su de' generi arrestati; ed avrà anche l' azione personale.*

Art. 256. *La esecuzione personale potrà aver luogo in seguito di un giudizio,*

1. *per lo pagamento de' dritti;*

2. *per lo ammontare delle ammende in cui si sarà incorso;*

3. *per la restituzione delle somme che l' amministrazione, o i suoi impiegati saranno stati abbligati a pagare;*

---

2. » Che il domicilio, di cui si parla nel mentovato » articolo, dev' essere il domicilio legale; cioè la » officina del funzionario pubblico, e non già la sua » privata abitazione.

3. » Che l'articolo 69 del codice di procedura civile, » il quale nelle citazioni fatte a' funzionarj amministrativi » richiede le vidi nazione loro, ed in caso di assenza o » rifiuto, quella del giudice di pace o del procuratore » regio più vicino, dev'eseguirsi anche per gli uf- » fiziali pubblici dell'amministrazione de'dazj indiretti »

4. *contro i mallevadori o fidejussori per l' ammontare delle loro pleggerie ;*

5. *contra ogni dovente che avrà ricusato o ritardato di pagare i dritti dovuti ;*

6. *contro i principali obbligati e loro fidejussori per le bollette di cautela non discaricate dopo il termine stabilito.*

Art. 257. *L'esecuzione personale potrà egualmente aver luogo in seguito di una decisione amministrativa del direttore, e dell'ispettore allorchè questi saranno in giro ;*

1. *contro qualunque impiegato destituito, che ricuserà di rimetere la sua commessione, o i registi, o finalmente di dare i suoi conti ;*

2. *contro ogni ricevitore che avrà attrassato di rimettere il prodotto della sua percezione, o nella cassa di cui si sarà scoverto un voto che egli non avrà giustificato.*

Art. 258. *Gli atti di coazione personale che avran luogo in seguito di un giudizio saranno spediti da' ricevitori, i quali indicheranno in testa de' medesimi la causa per cui sarà stata pronunziata.*

Art. 259. *Il giudice di pace del distretto del debitore contro del quale la coazione personale sarà stata pronunziata, dovrà vistare l' atto originale.*

Art.. 260. *L' esecuzione personale contra gl' impiegati potrà esser fatta immediatamente; ma sarà vistata dal giudice di pace tra le ventiquattr'ore, o fra tre giorni al più tardi*

Art. 261. *Il giudice non potrà sotto alcuno pretesto ricusare di appore il suo* visto, *sotto pena di esserne risponsabile in suo proprio e privato nome.*

Art. 262. *L'esecuzione de' tali atti vistati non potrà rimanere sospesa da veruna eccezione prodotta dalle parti; essendo proibito a' giudici di pace di ammetterne.*

Art. 263. *Gli atti suddetti vistati dal giudice di pace, saranno notificati alla parte, anche per mezzo de' preposti.*

MODELLI

del processo-verbale, e di altri atti in materia di contrabbando.

Secondo la distinzione de' contrabbadi esposta nel principio di questo lavoro il processo-verbale può riguardare 1. il contrabbando de' generi proibiti 2. il contrabbando de' generi di privativa 3. il contrabbando commesso o per inosservanza delle condizioni, o per frode ne' diritti imposti dalle leggi in materia di dazj indiretti. Le forme essenziali del processo-verbale

sono in tutte le indicate specie de' contrabbandi uniformi. La differenza è ne'minuti dettagli, ed in alcune particolari misure da prendersi per ciascuna specie.

Ogni processo-verbale de' contrabbandi in generale deve contenere quattro parti.

1. L' epigrafe.

2. La storia de' fatti e delle operazioni che han preceduto, accompagnato, e seguito la sorpresa del contrabbando sino al trasporto degli oggetti in contravvenzione al burò doganale.

3. La verifica, la descrizione di questi oggetti, e le misure prese per conservarli sino all'esito del giudizio.

4. La chiusura del processo-verbale.

Il seguente modello servirà a mostrare l'applicazione di queste norme ai casi particolari.

N. 1 MODELLO

Di processo-verbale pel contrabbando commesso per l'inosservanza delle condizioni, o per frode ne' diritti imposti dalle leggi in materia de' dazj indiretti.

I. L'anno . . . . . mese . . . giorno . . . . ore . . . . nel comune di . . . .

A richiesta del direttore e dell'amministrazione generale de' dazj indiretti residente in Napoli; a cura e diligenza del signor A. ricevitore (*o sottoscrivitore* . .) al burò della dogana di . . . . (1)

II. Noi sottoscritti . . . . (*nomi*, *cognomi*, *e qualità de' capienti*) certifichiamo, che (2) verso le ore . . . . di questo giorno essendo di pattuglia nella contrada di . . . . abbiam veduto, che nella spiaggia di . . . . in distanza di circa . . . . dal lido, in cui stavamo, era approdata una barca, dalla quale alcuni individui prendeano . . . . . . (*si dicano gli oggetti presi*, *cioè se sacchi con robe*, *se barili*, *colli*, *botti* ec.) e li scendeano a terra.

---

(1) Questa prima parte del processo verbale è sempre uniforme, qualunque sia la natura del contrabbando,

(2) La storia de' fatti, che han preceduto, accompagnato, e seguito il contrabbando, e che deve formare l'oggetto della seconda parte del processo-verbale, varia a seconda della diversità delle contravvenzioni e del modo tenuto onde scovrirle, e verificarle.

Nel caso del contrabbando, sul quale è stato formato il presente modello, i contravventori, dopo l'interrogatorio debbono essere richiesti ad intervenire nel burò doganale più vicino e sarà in loro arbitrio di condiscendere alla richiesta. Ove però si tratti di contrabbando di generi proibiti, o di generi di privativa, come per esso vi è luogo alla prigionia; così i contravventori devono essere arrestati, tradotti nel burò doganale per assistere alle operazioni convenienti, e quindi devono essere consegnati al giudicato del circondario.

Sulla considerazione che s' importavano degli oggetti in frode, ci siamo condotti rapidamente nel luogo del disbarco, onde sorprendere i contravventori. Giunti colà abbiamo trovato tre individui, che aveano già posto sopra un carro, cui eran ligati due cavalli i . . . . (*oggetti disbarcati*) ch'erano stati discesi dalla barca, la quale nel nostro avvicinamento si è posta in fuga allontanandosi dal lido.

Dopo aver noi manifestato agli anzidetti individui la nostra qualità, li abbiamo richiesti a dire i loro nomi, cognomi, condizione, patria, le robe disbarcate, il luogo della provenienza; se aveano carte di spedizione doganale, ed ogni altra circostanza all'oggetto.

Hanno essi risposto . . . . (*si riportino con precisione le risposte date da ciascuno de' tre individui con tutte le circostanze a carico, e discarico: ove ricusino di rispondere se ne faccia menzione*).

Abbiamo in seguito invitato B. C. D. (*nomi de' contravventori*) a seguirci e condurre il carro con gli oggetti in esso posti, a questo burò, che è il più vicino al luogo della cattura. Avendo i medesimi secondato l' invito (*ricusandolo si enunci*) ci siamo avviati insieme verso l' ora . . . . . . di questo giorno medesimo (1).

---

(1) Nel caso che nello stesso giorno della sorpresa del contrabbando non possano compiersi la verifica, e la descrizione degli oggetti in contravvenzione, allora si suggelleranno gli oggetti per continuarsi nel seguente giorno le operazioni doganali. Nel processo-verbale si farà parola dalla sospensione, del suggellamento, della destinazione del seguente giorno pel prosieguimento delle indicate operazioni.

Il prosiegno di queste operazioni dovrà incominciare dall' osservarsi se i suggelli apposti nel giorno precedente esistano in buono stato: quindi tali suggelli saranno tolti, e sarà continuata la verifica, e la descrizione degl' indicati oggetti.

III. Avendo proceduto in presenza del signor A. ricevitore (*o sottoricevitore*) e de' suddetti B C. D alla verifica, ed alla descrizione degli oggetti catturati, e de' mezzi di trasporto, abbiamo veduto che i sacchi posti sul carro sono (*se ne dica il numero*).

Il primo de' quali è del peso di . . . . . e contiene (*si descrivano ad uno ad uno separatamente gli oggetti contenuti ne' sacchi, o in altri ricepienti*).

Il secondo è del peso di . . . . . (*si osservi per la verifica, e per la descrizione degli oggetti la norma enunciata pel primo ricipiente, e così per gli altri*).

Il carro, sul quale sono stati caricati . . . . (*si dicano i ricipienti*) è . . . . . . (*si enunci la qualità del carro*).

De' cavalli, da' quali il carro veniva tirato, uno è di . . . , e l'altro è di . . . . (*si enunci il manto, l'altezza, ed ogni altro segno distintivo di ciascuno degli enunciati cavalli rispettivamente*).

Abbiamo manifestato a B. C. D. che il disbarco degli oggetti indicati è in contravvenzione degli articoli . . . . della legge de' . . . . . così concepita — (*si trascrivano gli articoli della legge violata*).

Quindi abbiamo dichiarato loro il sequestro degli oggetti indicati, e de' mezzi di trasporto, offrendoci di rilasciarli in loro potere mediante una valida cauzione pel valore degl'indicati oggetti e mezzi di trasporto, e per l'ammontare de' dritti dovuti, e per l'ammende (1). Essi B. C. D. hanno preferito di ritenerli presso di loro ed han dato per mallevadore N. N., il quale si

---

Il dettaglio delle enunciate operazioni dovrà farsi in un processo-verbale la cui forma si presenta nel modello n. 2.

(1) Nè contrabbandi di generi proibiti o di privativa non vi è luogo all'offerta, di cui si parla in questa parte del processo-verbale; ma indispensabilmente debbono i generi essere depositati presso

è obbligato di pagare in caso di condanna di essi B.C.D., la somma cui saranno condannati (1). (*Quante volte i prevenuti non danno cauzione, gli oggetti sequestrati saranno depositati presso del ricevitore, che li riporrà ne' magazzini della dogana. Non essendovi i magazzini gli oggetti potranno esser dati in consegna ad un terzo. Di questo deposito, o consegna si farà menzione nel verbale nel seguente modo*). Non avendo essi B. C. D. data la cauzione richiesta, abbiamo apposto il suggello . . . . (*ne' sacchi, ne' colli, nelle balle. S' indichi il modo tenuto nel suggellamento*) con una . . . . uniforme a quella apposta nella fine del presente processo-verbale. Avendo richiesto B.C.D., ad apporvi anche il loro suggello . . . . (*si enunci se vi hanno inerito, o se si sono ricusati*) Adempito il suggellamento indicato abbiamo depositato gli oggetti presso il signor A. ricevitore (*ove siansi consegnati ad un terzo si enunci*) il quale si è obbligato di esibirli in giustizia ad ogni ordine dell' autorità competente. (*I mezzi di trasporto potranno esser depositati*

---

del ricevitore, o di chi ne fa la veci, ovvero debbono consegnarsi a terza persona, ove nella dogana non siavi luogo per conservarli.

In tal caso prima del deposito o della consegna dovrà prendersi dalla massa de' generi in contrabbando una porzione per suggellarsi in presenza di due testimonj, i quali saranno i conservatori del suggello, e prima dell' apertura dovranno riconoscerne la integrità — Di questo suggellamento si farà menzione nel processo-verbale, insieme col quale il reperto sarà consegnato al giudicato del circondario per servire d' ingenere.

(1) L'obbbligo del mallevadore dato da' contravventori può riceversi o nello stesso processo-verbale pel contrabbando, ovvero in un atto separato. L' atto da farsi in questo secondo caso dovrà essere uniforme al modello n. 3.

o presso la persona, cui si consegnano gli oggetti in contrabbando; o presso di altre persone. In questo secondo caso il consegnatario si obbligherà o nel processo-verbale sul contrabbando, o con atto separato alla esibizione de' mezzi enunciati ad ogni ordine dell' autorità competente).

Inoltre abbiamo dato copia del presente processo-verbale a B C D. citandoli a comparire tra le ventiquattr' ore dalla chiusura di questo atto al giudicato del circondario di . . . . per sentir pronunciare la sentenza definitiva sul contrabbando (1).

VI. Abbiamo finalmente fatto lettura del presente atto invitando tutti a sottoscriverlo, al che sono condiscesi, ed hanno dichiarato d' aver ricevuto copia di questo processo-verbale (*ove alcuni, o tutti ricusino di sottoscrivere, ovvero dichiarino di non sapere scrivere, si enunci*).

Fatto, e chiuso il presente atto in questo burò della dogana di . . . . alle ore . . . . di questo soprascritto giorno, ed anno . . . .

(*Seguono le firme*

1. *del ricevitore o di chi ne fa le veci*
2. *de' capienti*
3. *de' prevenuti*
4. *del mallevadore, e del consegnatario, quanta volte siano intervenuti nell'atto*).

---

(1) Se i contravventori non sono presenti alla compilazione del processo-verbale; bisogna notificargliene la copia: la notifica deve contenere la citazione a comparire.

Quanto alla forma di questa notifica si veggano i modelli n. 5, e 6.

N. 2 MODELLO

Di atto di ratifica del processo-verbale di contrabbando.

L'anno . . . . il giorno . . . . mese . . . . alle ore . . . . In . . . .

Sono comparsi innanti a noi . . . . giudice del circondario d . . . . (*nomi*, *cognomi*, *qualità de' capienti*) ad oggetto di ratificare con giuramento il soprascritto processo-verbale compilato sul contrabbando, di cui son prevenuti B. C. e D. (*La ratifica può segnarsi in un atto separato del processo-verbale* —).

Abbiamo noi fatta lettura dell' indicato processo-verbale in presenza di . . . . (*nomi*, *cognomi de' capienti* —) i quali con giuramento prestato nelle forme legali dichiarano, che l'atto di cui si è fatta loro lettura; che incomincia . . . . termina . . . . . . e che è di carte scritte numero . . . . è quello stesso da loro compilato nel giorno . . . . mese . . . . anno in esso indicato.

Hanno dichiarato inoltre, che il suddetto processo-verbale contiene la verità, in modo, che non hanno essi cosa da togliere, o aggiungere a quanto trovasi nello stesso enunciato.

Quindi lo hanno con giuramento ratificato e confermato in tutte le parti nel modo che è scritto, ed hanno sottoscritto il presente atto.

(*Seguono le firme de' capienti, del giudice, e del cancelliere.*)

N. 3 MODELLO

Di processo-verbale sul prosieguo della verifica, e descrizione de' generi in contrabbando.

L' anno . . . . il giorno . . . . del mese . . . . . nel . . . .

A richiesta del . . . . (*come nel modello n.* 1.).

Volendo noi sottoscritti . . . . (*nomi, e cognomi di coloro intervenuti all' atto nel precedente giorno, e che sottoscrissero il processo-verbale* —) ultimare la verifica e la descrizione de' generi in contrabbando, non che il processo-verbale che nello scorso giorno è stato da noi compilato; ci siamo riuniti all'oggetto nel . . . . (*Si citi il luogo in cui furono dipositati i generi in contrabbando*).

Abbiamo primieramente osservato i suggelli che jeri furono apposti ne' . . . . (*sacchi, botti* ec.) e ne abbiamo riconosciuta la integrità.

Quindi abbiamo aperto l' uno dopo l' altro i . . . ., ed abbiamo veduto, che il primo . . . . (*si faccia la descrizione de' generi in contrabbando, come nel modello n.* 1. —).

N. 4 MODELLO

Di atto di cauzione per la consegna a' contravventori degli oggetti in contrabbando.

L' anno . . . .

A richiesta del . . . .

Io sottoscritto NN. sono stato richiesto da B. C. e D. miei conoscenti a dichiararmi loro mallevadore in tutto ciò, cui potranno esser condannati in esito del giudizio di contrabbando a' medesimi imputato, come dal

processo-verbale all'oggetto compilato in questo stesso giorno da' . . . . (*nomi di que' che sono intervenuti alla compilazione del processo-verbale*).

Inerendo spontaneamente alla domanda de' suddetti B. C. e D., prometto, e mi obbligo di pagare, in caso di loro condanna, la somma da' medesimi dovuta per l'enunciato contrabbando. A qual effetto obbligo me, miei eredi, e successori, ed ho formato il presente atto d'avere contra di me la pronta ed esplicita esecuzione per l'indicato pagamento, che prometto di fare ancorchè per esso non siasi primo agito, nè siano stati discussi B. C. e D., rinunciando espressamente al beneficio delle divisioni, e ad ogni altro favore di legge, che mi potesse appartenere.

Per tutti gli atti relativi alla esecuzione del presente obbligo eleggo il mio domicilio nel comune di . . . . presso EE.

Data a me lettura del presente atto, e richiesto a firmarlo l'ho sottoscritto (*non sapendo scrivere si enunci, e si faccia apporre all'atto l'autentica di un notajo*).

Fatto, e chiuso nel burò della dogana di . . . . oggi soprascritto giorno.

(*Firme del mallevadore, del ricevitore.*)

N. 5 MODELLO

Di atto di notifica del processo-verbale sul contrabbando fatta in forza dell' art. 210 delle legge de' 24 Febbrajo 1809 alle persone, o al domicilio de' prevenuti.

L'anno . . . .

A richiesta di . . . .

Certifico io sottoscritto . . . . (*preposto*, *o usciere*) d'aver oggi indicato giorno alle ore . . . . notificato il soprascritto processo-verbale di contrabbando. (*Questo atto può essere disteso in dorso del processo-verbale*) a' prevenuti B. C. e D. (*ovvero al loro domicilio di fatto o di elezione*) e di averne a ciascun di essi rilasciato copia (*ovvero alle persone del loro domicilio*) colla citazione di comparire tra le ventiquattr'ore dalla chiusura del presente atto al giudicato del circondario di . . . . per sentir pronunciare la sentenza sul contrabbando, di cui essi B. C e D. son prevenuti.

Dato . . . .

(*Firme del preposto*, *e del ricevitore*).

N. 6 MODELLO

Di atto di notifica del processo-verbale di contrabbando fatto al sindaco, e dell'affissione di una copia dello stesso processo-verbale a termini degli articoli 210, *e* 211 *della legge de'* 24 *Febbrajo* 1809.

L' anno . . . .

A richiesta del . . . .

Certifico io sottoscritto . . . . (*preposto o usciere*) d' aver oggi indicato giorno alle ore . . . . notificato il soprascritto processo-verbale di contrabbando, a B. C. e D. assenti, in casa di . . . . sindaco del comune di . . . . cui ho lasciata copia colla citazione di comparire essi B C. e D. tra le ventiquattr'ore dalla chiusura del presente atto al giudicato del circondario di . . . . . . per sentir profferire la sentenza nella causa di contrabbando loro imputato L' anzidetto . . . . sindaco ha vistato il presente atto.

Certifico altresì d'avere nello stesso giorno alle ore . . . . affisso un'altra copia del processo-verbale del contrabbando imputato a B. C. e D nella porta del burò della dogana di . . . . colla indicata citazione di comparire tra le ventiquattr'ore dalla chiusura del presente atto al suddetto giudicato di circondario pel motivo sopra enunciato.

Dato . . . .

TRATTATO

Sulle trasgressioni in materia di Boschi, di Caccia, di Pesca e di Campi.

Poichè le norme da seguirsi ne' giudizj di queste trasgressioni si trovano sparse in varie leggi, decreti e regolamenti emanati in diverse epoche, e che in varj articoli si discostano dalle leggi generali, noi abbiamo stimato di far cosa utile a' giudici di circondario il riunire sotto un colpo d' occhio tutte le diposizioni relative a queste materie.

I boschi, la caccia, i campi sono stati in diversi tempi l' oggetto di particolari provvedimenti del governo. Tralasciando le antiche leggi, ci limiteremo a trattar la materia secondo quelle che attualmente sono in vigore.

Si chiama *bosco*, *selva*, *foresta* la terra salda ed incolta con alberi selvatici.

Si chiama *campo* la terra coltivata ancorchè abbia alberi selvatici, e la terra incolta con alberi gentili.

Per la conservazione de' boschi è istituita un' amministrazione generale delle acque e foreste. Appartiene a questa amministrazione la polizia, l' economia e la vigilanza sulla caccia e sulla pesca.

La vigilanza su i campi è confidata a' guardiani rurali.

DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA DI BOSCHI, DI CACCIA, DI PESCA.

Le norme che regolano la procedura di questi reati sono in gran parte uniformi a quelle esposte di sopra pel contenzioso de' contrabbandi : quindi seguendo lo stesso ordine parleremo.

1. Della istruzione.
2. Della competenza.
3. Del giudizio.

PARTE I.

Della istruzione.

§. 1. Gli agenti forestali designati nella legge de' 20 Gennajo 1811 (1), e nel decreto de' 26 Marzo 1816 (2) sono principalmente incaricati a vigilare su la osservanza delle leggi relative ai diversi oggetti confidati all'amministrazione delle acque e foreste. Ove queste leggi s' infrangono devono essi 1. ricercare e stabilire la pruova dell' infrazione 2. formare sulla infrazione e sulla pruova acquistata un processo verbale.

---

(1) Gli agenti designati in detta legge sono.
1. Un direttore generale.
2. Tre ispettori generali.
3. Gl' ispettori particolari.
4. I sott spettori.
5. Le guardie generali.
6. Le guardie particolari.
7. I misuratori.

(2) Oltre i suddetti agenti forestali, il decreto de' 26 Marzo 1816, ha stabilito nelle provincie di Napoli, di Terra di lavoro, e di Principato citeriore, un determinato numero di agenti forestali col titolo di Guardacaccia. Essi sono particolarmente incaricati d' invigilare su i cacciatori

Le autorità civili, e le autorità militari devono anch' esse concorrere allo scopo medesimo (1).

§. 2. Per ricercare, e stabilire la pruova delle contravvenzioni devono gli agenti forestali vigilare di continuo ne' luoghi affidati alla loro custodia: devono seguire le tracce delle trasgressioni, ed assicurare gli oggetti di convizione, gl' istrumenti, le armi, gli ordigni, de' quali i contravventori si sono serviti: devono seguire il legname involato ne' boschi e gli animali che vi saranno stati immessi in contravvenzione, sin dove sono stati trasportati. Nel caso però che sieno stati trasportati nelle case, nelle officine, negli edificj, ne' cortili adjacenti, e ne' recinti, gli agenti forestali non vi si potranno introdurre senza l' intervento del giudice del circondario; e nel comune in cui non risiede il giudice di circondario, senza l' intervento del funzionario che esercita in tale comune la polizia giudiziaria. Sequestreranno presso i funzionarj medesimi gli oggetti in contravvenzione (*art.* 57. della legge de' 20 Giu-

(1) *Art.* 113 della legge de' 24 Luglio 1816 sulla gendarmeria (oggi anche fucilieri reali) — *art.* 8 del decreto de' 31 Ottobre 1815.

gno 1811; *art.* 19 del regolamento de' 5 Settembre 1812 (1).

§. 3. Sul processo verbale da compilarsi per le trasgressioni in materia di boschi, di caccia, di pesca, devono farsi le avvertenze presso che uniformi a quelle fatte sul processo verbale in materia di contrabbando. Quindi deve parlarsi 1. della compilazione del processo verbale 2. delle sue forme 3. della sua ratifica 4. de' suoi effetti.

(1) A' termini degli articoli 57, 59 e 60 della suddetta legge de' 20 Gennajo 1811, il sequestro degli oggetti in contravvenzione, e la ratifica de' processi-verbali, deve ne' comuni ove non risiede il giudice di circondario, eseguirsi innanzi al sindaco o all' eletto che ne fanno le veci. Queste attribuzioni furon date ai sindaci ed agli eletti non per la loro qualità di agenti amministrativi, ma come supplenti legittimi del giudice del circondario negli affari della polizia giudiziaria. Or come in forza del decreto de' 19 Ottobre 1818 potendo esser supplenti del giudice del circondario anche una persona non rivestita della qualità di sindaco o di eletto, in tal caso le dette attribuzioni di sequestro e ratifica competono a coloro che trovansi destinati a supplire il giudice del circondario ne' comuni che non sono di sua residenza.

I.

Della compilazione del processo verbale pe' reati in materia di boschi, di caccia, di pesca.

§. 4. Il processo verbale per questi reati dev'esser compilato da coloro che li hanno verificati. Se nella verifica sono concorsi gli agenti forestali ed altre autorità, il processo verbale dovrà esser compilato in preferenza da' primi come quelli che sono principalmente incaricati della ricerca e delle pruove di tali reati, ed il cui processo verbale legalmente compilato e ratificato, costituisce una pruova privilegiata. In questo caso il processo verbale dovrà esser firmato da tutti; ma se le autorità intervenute cogli agenti forestali lo ricusino, la mancanza della loro sottoscrizione non porta a nullità (1).

---

(1) La persecuzione e repressione de' reati in materia di boschi e di caccia nelle reali riserve, sono regolate da norme non in tutto uniformi a quelle stabilite per le trasgressioni che formano l'oggetto di questo trattato. A far conoscere tali norme saran trascritti alla fine di questa prima parte il bando degli 11 Luglio 1817, ed il regolamento de' 20 Gennajo 1818.

II.

Delle forme del processo verbale.

§. 5. Il processo verbale di cui si tratta, versando sopra fatti di flagranza o quasi, deve esser compilato subito dopo la sorpresa e la verifica della trasgressione (*art.* 13 della legge de' 20 Gennajo 1811).

§. 6. Esso dovrà contenere.

1. l'epigrafe; ossia il titolo dell'amministrazione delle acque e foreste; il sommario della trasgressione; la provincia, il circondario, il luogo, in cui è stata commessa; il nome e cognome dell'imputato.

2. l'epoca della compilazione; nome cognome e qualità di chi lo compila; il dettaglio de' fatti che han preceduto, accompagnato e seguìto la sorpresa; e la verifica della trasgressione sino al sequestro degli oggetti presi a' contravventori.

3. la chiusura del processo verbale, ossia l'epoca precisa in cui è stato ultimato; e le firme di quei che sono concorsi nella sua compilazione.

Per maggior chiarezza diamo il seguente modello.

MODELLO

Provincia di	Amministrazione Generale	*Contr avvenzione all'articolo .... della legge di...*
N. (1)	delle Acque e Foreste	
Circondario di	*Processo verbale*	*Commessa nel bosco di .... detto .....*
N. (2)		
Compresa		*imputata a ....*
N. (3)		

(1) Numero d'ordine del registro giornale che l'ispettore e sotto-ispettore devono avere in forza dell'art. 12 della legge de' 20 Gennajo 1811.

Si noterà questo numero nel processo verbale allorchè sarà compilato da' suddetti agenti forestali.

(2) Numero d'ordine del registro del guardia generale, compilatore del processo verbale.

(3) Numero d'ordine del registro del guardia particolare compilatore del processo verbale.

L'anno mille ottocento ..... mese .... giorno .... ore .... in ....

Noi ... (*nomi cognomi e qualità de' capienti, ed indicazione del bosco fidato alla loro custodia*) ammessi con giuramento prestato innanzi a ... (*si enunci l'autorità innanzi alla quale gli agenti forestali compilatori del processo verbale han prestato il giuramento ordinato dagli articoli 42 e 131 della legge de' 20 Gennajo 1811*).

Certifichiamo, che girando oggi suddetto giorno per la compresa .... affidata alla nostra custodia, abbiamo veduto, che nella contrada di .... in tenimento del comune di .... erano stati recisi diversi alberi.

Abbiamo fatto le ricerche onde trovare il legname involato, e scovrire il delinquente.

Avendo nel luogo .... veduto l'impressioni delle ruote di un carro (*le pedate di cavalli, o altri segni se vi fossero*) ed un uomo, che da quel luogo conduceva verso .... l'abbiamo seguito, e alla distanza di circa .... abbiam trovato AA. (*nome, cognome, patria, domicilio del prevenuto : ove non si*

conosca, se ne faccia menzione) il quale conducea un carro carico di legname tirato da . . . . (*s' indichino gli animali da quali era tirato il carro*).

Gli abbiamo imposto di manifestarci dove avea preso quel legname, ed egli ha risposto . . . . (*si enunci la risposta del prevenuto*).

Poichè ci è sembrato che il legname posto sul carro era della materia stessa degli alberi recisi nella contrada di . . . . così per assicurarcene abbiamo . . . (*si dicano le operazioni eseguite per verificare il numero, la specie, l'età, la grandezza, il valore e la identità del legname di ciascun albero reciso*).

Abbiamo in seguito marcato col nostro martello il legname trovato sul carro: abbiamo tolto al prevenuto AA. la scure . . . . (*si enunciano gl' istrumenti, de' quali il prevenuto si è servito per la recisione degli alberi, ed i caratteri distintivi di ciascuno*).

Quindi gli abbiamo manifestato d'aver egli contravvenuto all'art. . . . . della legge de' . . . . . e gli abbiamo ingiunto di seguirci dal giudice del circondario di . . . . (*trovandosi sul territorio di un comune in cui non risiede il giudice del circondario, innanzi all'uffiziale, che vi esercita la polizia giudiziaria*), onde assistere al sequestro degli oggetti presi in contravvenzione, e de' mezzi di trasporto. Egli vi è condisceso, ed in sua compagnia abbiam fatto trasportare il carro colle legna al giudice del circondario di . . . . , presso il quale abbiamo sequestrato tanto il legname e la scure, quanto il carro ed i cavalli che l' han tirato (*si enuncino i caratteri distintivi di tutti gli oggetti sequestrati*).

Per la verità de' fatti esposti abbiamo formato il presente processo verbale chiuso nel dì . . . . alle ore . . . .

Seguono le firme de' capienti e del prevenuto (*ove questi ricusi o non sappia scrivere se ne faccia menzione*) *ed il voto del Giudice del circondario.*

Quante volte il legname reciso nel bosco fosse stato già trasportato in una casa, recinto ec., allora dopo aver parlato delle tracce trovate, e del luogo verso il quale erano dirette, come nel precedente modello deve continuarsi il processo-verbale nel seguente modo.

Abbiamo seguito le indicate tracce, le quali ci han condotto alla porta della casa abitata da A. A. . . . sita nel . .

Ci siamo condotti subito dal giudice del circondario di . . . . (*ovvero dall'uffiziale incaricato in sua vece della polizia giudiziaria*) e l'abbiamo richiesto ad accompagnarci, ed autorizzarci di entrare in quella casa per esercitarvi le funzioni del nostro impiego. Avendo egli secondato le nostre premure, siamo andati in compagnia di lui e del suo cancelliere nella suddetta casa, ed entrati nella medesima abbiam trovato AA., cui abbiamo palesato il motivo della nostra gita colà.

Quivi avendo fatte delle ricerche, abbiamo trovato nel . . . . della casa stessa una quantità di legname, che ci è sembrato esser della materia stessa degli alberi recisi nella suddetta contrada di . . . . Abbiamo fatto ad AA. la domanda sulla provenienza di questo legname, ed egli ha risposto . . . . .

Per meglio assicurarci se il legname era effettivamente quello stesso avuto mediante la recisione de' suddetti alberi, abbiamo (*si dicano le operazioni eseguite, onde verificare la identità del legname, il numero, la specie, l'età, la grandezza, il valore di ciascun albero reciso: il tempo della recisione, il danno cagionato al bosco*).

In seguito abbiamo manifestato al suddetto AA., d'aver egli contravvenuto all'articolo . . . . della legge de' . . . .; e che perciò abbiam sequestrato il legname presso il giudice del circondario, o dall'uffiziale incaricato in sua vece della polizia giudiziaria.

Per la verità de' fatti esposti abbiamo compilato il presente processo verbale (*si finisca come è detto di sopra*) . . . . . .

. 7. Per le trasgressioni in materia di caccia il processo verbale dovrà formarsi uniformamente alle norme prescritte dal decreto de' 26 Marzo 1816.

MODELLO

Provincia di .... N.	Amministrazione Generale delle Acque e Foreste.	*Contravvenzione all' art. 5 del decreto de' 31 Ottobre 1815.*
Circondario di .... N.	*Processo verbale venatorio.*	*Imputata a ....*
Compresa		*Visto per bollo.*

L' anno mille ottocento .... mese .... giorno .... ore ...., in ....

Noi .... guardie forestali, nel giro che abbiamo fatto per la compresa affidata alla nostra vigilanza, abbiamo incontrato un uomo armato di .... ed avendogli domandato il suo nome, cognome, età, professione e domicilio, ci ha riposto chiamarsi ..... Gli abbiamo quindi richiesta la licenza di caccia: egli ha detto di non averla; perciò gli abbiamo ingiunto, in nome della legge, di seguirci nella giustizia del circondario, per sentirsi condannare alle pene

contenute nell' art. 5 del decreto de' 31 Ottobre 1816.

In fede di che abbiamo formato il presente processo verbale, che presentiamo nella cancelleria di questa giustizia di circondario.

Fatto e chiuso nel dì, ... alle ore . . . .

(*Seguono le firme*).

III.

Della ratifica del processo verbale:

§. 8. La formalità della ratifica è ordinata pe' processi verbali compilati dalle guardie forestali, non per quelli formati dagli agenti superiori.

La ratifica ne' casi richiesti dalla legge dovrà farsi innanzi al giudice del circondario in cui è accaduta la trasgressione, ovvero innanzi al suo supplente. Ne' comuni ne' quali non risiede il giudice del circondario, la ratifica dovrà farsi innanzi ai funzionarj che esercitano in tali comuni la polizia giudiziaria (1).

§. 9. Dovrà procedersi alla ratifica del processo verbale tra le ventiquattro ore dalla sua chiusura. Dovrà farsi con giuramento osservandosi per essa le norme enunciate nel trattato su i contrabbandi.

(1) Vedi la nota al §. 2.

IV.

Degli effetti del processo verbale.

§. 10. Il processo verbale degli agenti, e delle guardie forestali farà piena fede in giudizio sino alla iscrizione in falso o altro motivo valevole di ricusa, allorchè vi concorrono le seguenti condizioni.

Prima condizione. » Che il processo verbale » sia stato compilato da un agente forestale, e » se il reato porti ad una multa maggiore di » venti ducati, che sia convalidato da un'altra » testimonianza.

La necessità di queste condizioni è imposta dagli articoli 67, e 68 della legge de' 20 Gennajo 1811.

§. 11. Sulla intelligenza degli enunciati articoli sono surti quattro dubbj.

1.° dubbio. È necessaria l' altra testimonianza quando il processo verbale comprende più trasgressioni che prese insieme portano ad una multa maggiore di venti ducati?

La necessità di un' altra testimonianza è determinata dal valore della condanna applicabile in ciascun giudizio contra gli stessi imputati. Quindi se un processo verbale contiene più trasgressioni, commesse da diversi individui, che formano l' oggetto di diversi giudizj, e

che prese isolatamente non portano ad una multa maggiore di ducati venti, non bisogna l'altra testimonianza, ancorchè le diverse trasgressioni prese insieme portino a multe di maggior somma.

2.° dubbio. È necessaria l' altra testimonianza per la trasgressione che porta ad una multa maggiore di ducati venti, quando il processo-verbale è stato formato e ratificato da due agenti forestali?

Secondo la parola ed il senso della legge, per la tresgressione punibile con una condanna che non eccede i ducati venti, basta la testimonianza di un solo agente: per la trasgressione punibile con una multa maggiore, bisogna la testimonianza di due. Quindi se il processo verbale è compilato e ratificato da due o più agenti forestali, non è necessaria la testimonianza di altri.

3.° dubbio. L'altra testimonianza necessaria a convalidare il processo-verbale di un agente forestale deve farsi essenzialmente da persone estranee all' amministrazione, ovvero può rendersi da persona che appertiene alla medesima?

La legge che richiede la seconda testimonianza non attribuisce ad alcuna persona esclusivamente la facoltà di farla. Quindi non potrebbero esser privati di questa facoltà gli agenti

forestali, senza introdurre una limitazione non voluta dalla legge, anzi ripugnante al suo spirito; e senza incorrere nell'assurdo di accordare maggior confidenza ad un particolare che ai suddetti agenti, investiti di un pubblico carattere e del potere di stabilire piena pruova pe' reati che risguardano l'amministrazione cui sono addetti.

4.° dubbio. Il testimonio che convalida il processo-verbale deve esaminarsi con giuramento nell'atto della ratifica, ovvero deve differirsi questo esame al dibattimento, come ne' giudizj penali?

La soluzione di questo dubbio è nella seguente ministeriale.

Ministeriale de' 28. Ottombre 1816.

(Dipartimento della giustizia.)

Pe' reati forestali che portano ad un' ammenda maggiore di venti ducati il processo-verbale delle guardie deve esser convalidato da altro testimonio, e quindi ratificato con giuramento tra le ventiquattrore. Questa ratifica, deve farsi dalle guardie forestali e dal testimonio, che dovrà perciò sentirsi con giuramento prima della pubblica discussione.

§. 12. *Seconda condizione.* » Che gli agenti » forestali abbiano prestato il giuramento a' » termini degli articoli 42 e 131 della legge » de' 20 gennajo 1811 ».

Il giuramento richiesto dagli enunciati articoli dà all' individuo che lo presta il carattere pubblico inerente alla carica confidatagli dal governo. L' agente che prima di prestare il giuramento s' immettesse nell' esercizio dalle sue funzioni, in vece d' imprimere a'suoi processi verbali la piena fede, diviene punibile coll' ammenda sanzionata dall' art. 196 del codice penale.

L' agente forestale prestato che avrà il giuramento allorchè gli si affida la custodia di un determinato luogo, non deve rinnovarlo tutte le volte che è destinato alla custodia di un altro.

§. 13. *Terza condizione.* » Che il processo » verbale versi su i reati in materia di boschi, » di caccia, di pesca ».

Pe' reati di natura diversa gli agenti forestali non hanno il carattere di pubblici funzionarj, ed in conseguenza non sono investiti della facoltà d' imprimere a' loro processi verbali la piena fede. Nel concorso dunque delle suddette trasgressioni e di fatti estranei alle stesse, i processi verbali degli agenti forestali legalmente compilati e ratificati costituiranno

la pruova privilegiata per le prime solamente, e la pruova ordinaria pe' secondi.

§. 14. *Quarta condizione.* » Che i reati sie» no stati commessi nel luogo affidato alla cu» stodia dell' agente forestale compilatore del » processo verbale ».

Gli agenti forestali incaricati della ricerca e della pruova delle trasgressioni in materia di boschi, di caccia e di pesca, sono per questa parte uffiziali della polizia giudiziaria; ma la giurisdizione loro conferita all' oggetto è giurisdizione puramente territoriale, in modo che fuori il territorio cui sono destinati cessa in loro la qualità di pubblico funzionario ed il privilegio di stabilire piena pruova co' loro processi verbali.

§. 15. *Quinta condizione.* » Che nel process» so verbale sieno inscritte le circostanze di » tempo e di luogo concorse nel reato, e gli » elementi di pruova: soprattutto i segni ma» teriali su i quali la stessa trovasi poggiata, » onde dimostrare che gli oggetti di reperto » sono gli stessi oggetti involati dal bosco; ed » i segni e distintivi per gli animali sorpresi » in contravvenzione ».

Senza questi dettagli mancherebbero al giudice i mezzi onde avere un' esatta idea della trasgressione, onde assicurarsi della sussistenza

dell'assertiva, e quindi convincersi della verità; così nel caso di recisione di alberi coll' involamento del legname, se non si esprimono nel processo verbale i mezzi adoperati per verificare che il legname trovato presso del prevenuto sia quello stesso involato dal bosco, non potendo il giudice conoscere con quanta ragione siasi ammessa la identità del legname, non potrebbe riposare tranquillamente sulle assertive degli agenti forestali inserite nel processo verbale.

Per la stessa ragione non basta che gli agenti forestali dicano ne' loro processi verbali di aver trovato in contravvenzione gli animali di una persona, ma devono enunciare i segni proprj per assicurarne l' identità.

§. 16. *Sesta condizione*. » Che il processo » verbale delle guardie forestali sia ratificato » con giuramento tra le ventiquattro ore dalla » sua chiusura innanzi al giudice del circon- » dario o al suo supplente; e ne' comuni in » cui non risiede il giudice del circondario, » innanzi a' funzionarj che vi esercitano la po- » lizia giudiziaria (1) ».

§. 17. La ratifica del processo verbale fatta innanzi a' funzionarj diversi da quelli designati

---

(1) Vedi la nota al §. 2.

dalla legge, è nulla per ragione della loro incompetenza

Il termine di ventiquattrore nel quale deve eseguirsi la ratifica, decorre dalla chiusura del processo verbale non dal momento in cui è stata scoverta la trasgressione, poichè la verifica della medesima richiede alle volte tante operazioni che in sì breve termine la compilazione e la ratifica del processo verbale non potrebbero essere eseguite.

Perchè la ratifica del processo verbale sia legale non è necessario che siano precedentemente citati i prevenuti ad assistervi. Quante volte però sieno essi in arresto, converrà che la ratifica si faccia alla loro presenza.

PARTE II.

Della competenza.

§. 18. La legge ed i decreti che in materia di boschi, di caccia e di pesca contengono regolamenti particolari, hanno ritenuto per la competenza le norme ordinarie: quindi per le trasgressioni punibili colla sola ammenda, ovvero coll' ammenda e colla prigionìa procederà il giudice del circondario nella cui giurisdizione sono state commesse. Ove le trasgressioni portino a pene criminali, la competenza sarà della giustizia criminale della provincia.

PARTE III.

Del giudizio.

§. 19. Eseguita la compilazione e la ratifica del processo verbale, dovrà lo stesso rimanere presso il giudice del circondario, nella cui giurisdizione è stata commessa la trasgressione. Quante volte la ratifica del processo verbale, ne' comuni in cui non risiede il giudice del circondario, sarà stata fatta innanzi a' funzionarj che vi esercitano la polizia giudiziaria, dovranno essi far pervenire subito al giudice suddetto il processo verbale coll' atto della ratifica (1).

(1) Per le trasgressioni in materia di caccia il decreto de' 26 marzo 1816 ordina nell' art. 4, che i guardacaccia debbono spedire al guardia generale delle acque e foreste del circondario la copia de' loro processi verbali. Questa stessa spedizione in copia dovrebbe adottarsi anche per le trasgressioni in materia di boschi e di pesca, giacchè per tutto conviene che si osservi un rito uniforme. Affinchè gli agenti forestali possano assistere in giudizio per sostenere gl' interessi dell' amministrazione, basta che abbiano la copia del processo verbale: l'originale deve inviarsi essenzialmente all' autorità giudiziaria; sopra tutto ne' casi in cui questa procede di uffizio.

È vero che l' art. 61 della legge de' 20 gennajo 1811

§. 20. Il giudice del circondario procederà di uffizio se la trasgressione porta alla prigionia o a pena maggiore. Procederà ad istanza degli agenti forestali, se la trasgressione porta alla sola ammenda.

Nel primo caso procederà di uffizio ancorchè la trasgressione costituisca un delitto, poichè la sua repressione essendo di pubblico interesse non può annoverarsi nella classe de' delitti privati perseguibili ad istanza della parte offesa (1).

Nel secondo caso procederà ad istanza degli agenti forestali, perchè in materia di boschi, di caccia e di pesca l'ammenda dà luogo ad un'azione civile, in modo ch'è nella

---

esige, che il processo verbale si mandi alle guardie generali; ma dopo il sistema stabilito dal decreto posteriore de' 26 marzo 1816, e pe' motivi indicati, conviene che la spedizione del processo verbale agli agenti superiori si esegua per copia in tutte le trasgressioni.

(1) Pe' delitti in materia di boschi è stato così risoluto dal ministero di giustizia colle ministeriali de' 19 marzo 1817, e 24 giugno 1818, trascritte nella nota 1. all'art. 2 della legge de' 13 febbrajo 1817. *Vedi* le osservazioni nell'art. 154. La risoluzione stessa è applicabile per identità di ragione anche a' delitti in materia di caccia e di pesca.

facoltà dell' amministrazione di ammettere il prevenuto a transazione (1) (2).

§ 21. Per le trasgressioni punibili con pene criminali, il giudice del circondario dovrà far pervenire le carte al giudice istruttore, come per ogni altro misfatto. Trattandosi poi di trasgressioni di sua competenza, riterrà presso di se gli atti onde pronunciare su di esse a norma della legge.

§. 22. Per queste trasgressioni giudicabili dal giudice del circondario s' incomincerà il procedimento col chiamare le parti all'udienza pubblica, mediante una citazione che contenga il termine a comparire, ed il tenore del processo verbale sul quale deve pronunciarsi (*art.* 64 della legge de' 20 Gennajo 1811).

§. 23. Interverrà nell' udienza pubblica per l' interesse dell' amministrazione l' ispettore o

---

(1) La facoltá di ammettere a transazione gli autori di contravvenzioni in materia di boschi, è conceduta dagli articoli 78, 79, 80, 81 e 82 della legge de' 20 gennajo 1811 : queste disposizioni sono state estese dall' art. 10 del decreto de' 26 marzo 1816 alle contravvenzioni in materia di caccia.

(2) Nacque il dubbio se in caso di trasgressione punibile colla prigionia o con pena maggiore, la transazione impedisca il procedimento.

Si è risposto negativamente dal ministero di giustizia (*Ministeriale* de 20 Luglio 1814).

il sottispettore forestale, ed in caso di loro impedimento la guardia generale che avranno essi delegato (*art.* 65 della legge de' 20 gennajo 1811) (1). Le conclusioni per l' esercizio dell' azione pubblica saran date, come in altri giudizj, dal funzionario incaricato del pubblico ministero.

§. 24. Se i prevenuti mancheranno di comparire in udienza nel giorno fissato colla citazione, il giudice del circondario dovrà decidere in contumacia senza ulteriori termini, nè formalità (*art.* 66 della legge de' 20. Gennajo 1811).

Se il processo verbale non è accompagnato dalle condizioni prevedute nel paragrafo 10, essenziali per istabilire la pruova privilegiata, si procederà nelle forme ordinarie alla compilazione delle indagini per la verifica della trasgressione, ed agli altri atti giudiziarj. In questo caso il prevenuto potrà colla pruova contraria impugnare il processo verbale ed i fatti in esso contenuti.

Se poi il processo verbale sia accompagnato da tutte le indicate condizioni, il giudice del

---

(1) Ne' circondarj in cui vi è mancanza di guardie generali proprietarj, le funzioni loro attribuite dovranno essere esercitate da guardie generali sopranumerari (*Rescritto* de' 22 Luglio 1818).

circondario dopo la lettura del processo verbale, dell' atto di ratifica, e dopo intese le parti, pronunzierà su i fatti contenuti in questo processo verbale.

Il prevenuto che in questo secondo caso non può essere ammesso a produrre una pruova contraria al processo verbale ed ai fatti che contiene, ha la facoltà di opporre o la inscrizione in falso, o qualche valevole motivo di ricusa degli agenti compilatori del processo verbale (*art.* 67 della legge de' 20 gennajo 1811). Potrà opporre altresì la prescrizione.

§. 25. Sulla produzione, discussione, e sugli effetti della inscrizione in falso sono applicabili le stesse norme esposte nel §. 45 del trattato su i contrabbandi.

Quanto alla ricusa, *Vedi* le osservazioni all' art. 133 della presente legge.

§. 26. La prescrizione ne' reati de' boschi e di pesca aveva luogo in forza dell' art. 63 della legge de' 20 gennajo 1811., allorchè l' azione nascente da' medesimi non era intentata nello spazio di tre mesi dalla data del processo verbale a carico del delinquente conosciuto: nello spazio di un anno se il delinquente era ignoto.

Il decreto del 1. febbrajo 1819 prolunga il suddetto termine di tre mesi, a mesi sei decorrendi dalla data del processo verbale.

Per le contravvenzioni in materia di caccia, la prescrizione si verifica quando l' azione non s' intenta fra il mese in cui è stata commessa la contravvenzione (*art.* 9 del decreto de' 26 marzo 1816.).

§. 27. Si è dubitato se la prescrizione debba essere necessariamente prodotta dalla parte affinchè se ne abbia conto, ovvero debba esser rilevata dal giudice di uffizio.

Nelle materie civili la prescrizione deve essere opposta dalle parti (*articoli* 2220, 2221, 2223 e 2224 del codice civile), non così nelle materie penali, perchè la eccezione che in queste materie risulta dalla prescrizione è di diritto pubblico, cui le parti non potendo rinunciare, il giudice deve supplire di uffizio allorchè esse non la oppongono.

§. 28. In caso di condanna per dissodamento di boschi, il colpevole oltre alle pene stabilite dalla legge dovrà esser condannato ancora al rinselvamento, a' termini del decreto de' 24 Settembre 1817.

§. 29. Ne' giudizj per contravvenzione al regolamento de' boschi, dovrà in caso di condanna pronunciarsi anche il rifacimento de' danni, quantunque gli agenti dell' amministrazione forestale non siensi costituiti parte civile (*Rescritto* de' 10 Aprile 1816).

§. 30. Le armi confiscate per contravvenzioni in materia di caccia dovran vendersi all' incanto, ed il prezzo dovrà dividersi in eguali porzioni tra i capienti ed il fisco; ma perchè le armi non cadano in mano di persone pericolose e facili ad abusarne, conviene che si vendano a coloro cui n' è permessa l' asportazione o la detenzione (*Rescritto* de' 22 Marzo 1817).

§. 31. Nacque il dubbio se la disposizione riportata nel precedente paragrafo comprenda le armi prese a'legionarj ed alle guardie di sicurezza interna per le enunciate contravvenzioni. Sua Maestà col rescritto de' 18 Giugno 1817 ordinò che qualora le armi appartengono a' contravventori, debbano confiscarsi e vendersi a norma delle indicate disposizioni.

Ove però appartengano ai rispettivi corpi, i contravventori debbano obbligarsi a pagare presso il giudice del circondario il prezzo sborsato dal corpo per l' acquisto delle armi confiscate.

§. 32. Le sentenze profferite da' giudici di circondario per le trasgressioni in materia di boschi, di caccia e di pesca, potranno essere impugnate coll' appello alla gran corte criminale della provincia, ne' casi permessi dalla legge. *Vedi* l' art. 35, e 39 e le osservazioni.

§. 33. La facoltà di produrre l'appello per parte dell' amministrazione delle acque e foreste appartiene agl' ispettori ed a' sottispettori forestali in forza dell' art. 83 della legge de' 20 Gennajo 1811. Potranno essi però delegare l' esercizio di questa facoltà alle guardie generali, ai termini del real rescritto de' 13 Maggio 1818.

§. 34. Dopo le decisioni in appello delle gran corti criminali, vi è il ricorso alla suprema corte di giustizia. Le norme per gli appelli, e pel ricorso sono le stesse che trovansi generalmente stabilite per tutti gli altri reati :: *Vedi* le osservazioni agli art. 34, e 114 e le osservazioni.

§. 35. Il regolamento ed il bando sulle contravvenzioni in materia di boschi, e di caccia nelle reali riserve, e di cui si è riservata la trascrizione nelle note al precedente §. 5. sono così concepiti

REGOLAMENTO DE' 7 GENNAJO 1818, APPROVATO DA SUA MAESTA', SULLE CONTRAVVENZIONI ALLE REALI RISERVE.

Art. 1. *Le contravvenzioni al divieto della caccia nelle reali riserve sono quelle, che si trovano fissate ne' bandi finora emanati nel real nome su tale oggetto.*

Art. 2. *I guardacaccia sono incaricati di formare i processi verbali delle contravvenzioni, e di farli pervenire fra due giorni al giudice del circondario, nel territorio del quale è seguita la contravvenzione.*

Art. 3. *I processi verbali dovranno essere sottoscritti da due guardacaccia; ma quando non ve ne sieno due presenti, basterà, che sieno sottoscritti da quel solo guardacaccia, che ha sorpreso la contravvenzione. Tanto nel primo, quanto nel secondo caso la sottoscrizione de' guardacaccia dovrà essere vistata dal guardia maggiore.*

Art. 4. *I processi verbali formati da' guardacaccia a tenore dell' articolo precedente, versando sopra contravvenzioni colte nella flagranza dagli stessi guardacaccia, faranno pruova in giudizio, salvo il caso in cui saranno imputati di falso. Se tali processi verbali contengono altre imputazioni estranee, la sola parte, che risguarda le contravvenzioni di caccia, farà fede in giudizio; i fatti estranei saranno soggetti alle pruove, come tutti gli altri reati.*

Art. 5. *I contravventori saranno puniti con una multa di ducati sei a ducati dugento, e con una prigionia di un mese ad un anno. I giudici calcolando la natura delle contravvenzioni, e le circostanze, che vi sono con-*

corse, applicheranno queste pene, estendendole secondo i casi dal minimo al massimo termine.

Art. 6. *I contravventori saranno condannati come recidivi, quando dopo la condanna per contravvenzioni al presente regolamento incorreranno in altra contravvenzione tra lo spazio di un anno. Per questo caso la multa sarà secondo le circostanze da ducati dodici sino a ducati quattrocento, e la prigionia da due mesi a due anni.*

Art. 7. *In caso della seconda, o ulteriore recidiva, oltre della multa stabilita nell'articolo precedente, la minima pena di prigionia non sarà minore di sei mesi, osservandosi nel di più la stessa graduazione di multa, e di pena, che nel citato articolo è fissata.*

Art. 8. *I contravventori saranno ancora condannati alle spese del giudizio, ed alla perdita delle armi, e strumenti qualsivogliano adoperati nella contravvenzione. Le armi, e gl' istrumenti si acquisteranno dal demanio, ma saranno rilasciati a' guardacaccia, che colgono i contravventori.*

Art. 9. *Prima di seguire, o dopo seguita la condanna del giudice del circondario, sarà in libertà del cacciatore maggiore nel real nome di accordare il rilascio di tutta, o parte della multa, e la remissione della deten-*

zione nel carcere. Le lettere del cacciatore maggiore nel real nome, che ordinino rilascio di multe, o escarcerazioni di contravventori, saranno dai giudici di circondario immantinenti eseguite, purchè contro de' carcerati non vi sia altra estranea imputazione, e dopo di averle eseguite ne daranno avviso al segretario di stato ministro di grazia, e giustizia per mezzo del procurator generale della provincia.

Art. 10. *Le disposizioni del presente regolamento avranno il loro effetto per lo corso di due anni.*

Per una dilucidazione dell'art. 1. del suddetto Regolamento s'inserisce il seguente Bando

BANDO DEGLI 11 LUGLIO 1817.

Volendo S. M. che le reali riserve di caccia, e di pesca di suo particolar divertimento siano rispettate, a tenore dei sovrani reali stabilimenti, affinchè questi palesati con nuovo manifesto siano meglio noti a chicchessia, e non possa da qualunque contravventore allegarsi causa d' ignoranza, ha ordinato, che per tale effetto se ne rinnovasse la pubblicazione contenuta ne' seguenti articoli, e per le leggi da osservarsi, e per le pene da infflig-

gersi a coloro, che ne saranno i trasgressori.

1. Chi attenterà su la persona dei guardacaccia, i quali sono addetti alla custodia delle reali riserve, sarà immediatamente arrestato, e tradotto nelle carceri, per esser quindi giudicato, e punito dal tribunale competente. Se al contrario alcuno avrà motivo di lagnanza contra i medesimi, ne avanzerà il ricorso al cacciatore maggiore di S. M. che gli punirà economicamente, quando non avranno commesso delitto, per cui meritassero carcerazione, e giudizio di tribunale.

2. Trovandosi dai guardacaccia de' bestiami a pascere ne' reali boschi, o riserve, saranno i padroni de' medesimi condannati a pagare carlini dieci, per ogni animale grosso, sia bove, cavallo, o altri simili, ed un carlino per ogni animale piccolo, come pecore, capre, ed altri, ed il terzo di detta pena sarà appropriato ai guardacaccia, che, han fatto la cattura, e gli altri due terzi saranno disponibili dalla real amministrazione del sito.

3. Chiunque sarà trovato a legnare dentro i boschi delle reali riserve, sarà arrestato dai guardacaccia; perderà gli strumenti, che ai medesimi saranno appropriati: lascerà le legna, di cui si è provveduto; e portando vet-

ture, allora pagherà la pena di ducato uno per ogni vettura.

4. *Chi dippiù ardisse recidere alberi fruttiferi, o altre piante esistenti nelle reali riserve, verrà portato in arresto dai guardacaccia, e rimesso al tribunale competente, per subire la pena fissata dalle leggi vigenti su tal particolare, oltre di quella che ha meritato per la contravvenzione di caccia.*

5. *Tutt' i permessi, o altre licenze concedute da qualunque autorità, per l' asportazione delle armi da fuoco, non avranno effetto alcuno ne' luoghi di reali riserve di caccia. In conseguenza qualunque persona di qualsivoglia grado, e condizione, anche dell' ordine militare, non potrà introdursi armato di schioppo nelle dette reali riserve.*

6. *Nè sono eccettuate le sole partite di gendarmeria, e gli uffiziali di polizia, qualora però marcino essi col capoposto, e nel numero non minore di tre, ed in disimpegno di attual servizio, nel qual caso gli si permetterà libero il passaggio, ed agiranno di concerto con i reali guardacaccia, laddove la circostanza lo richiede.*

7. *Qualunque individuo di gendarmeria, o polizia, che sarà trovato solo colle armi da fuoco nel recinto delle reali riserve, verrà sempre riguardato come un contravventore.*

8. *Coloro, i quali vorranno transitare collo schioppo per qualche sito di riserva, dovranno munirsi del permesso del cacciatore maggiore, o pure dovranno portare detto schioppo scarico colla piastrina smontata, altrimenti saranno arrestati, e soggiaceranno alla perdita di detto schioppo, da appropriarsi ai reali guardacaccia, dopo però di essersi tenuto in deposito per lo spazio di un mese, onde vedere, se in tale frattempo si affaccino delle ragionevoli giustificazioni, o discolpe, per cui possa meritarsene la restituzione.*

9. *Ogni proprietario, o guardiano rurale, il quale vorrà detenere lo schioppo per custodia de' terreni, o per difesa della propria vita nel tenimento delle reali riserve, dietro il permesso di armi del ministero di polizia, dovrà ottenere anche quello del cacciatore maggiore, il quale in dorso nominerà la riserva, per cui è accordata una tale licenza, ed esprimerà, che detto schioppo sia carico a palla, senza poter affatto sparare a sort' alcuna di caccia. Trovandosigli poi carico a pallini, soggiacerà alla pena della perdita di esso, e della monizione a tenore dell' articolo precedente.*

10. *Chi sarà colto nella flagranza di aver sparato a' lepri, pernici, fagiani, caprj, o*

cignali ne' siti vietati, sarà arrestato dai reali guardacaccia, e tradotto nelle carceri, ed oltre la perdita dello schioppo, e monizione da caccia in beneficio de' medesimi, sarà punito colla pena afflittiva, non maggiore di un mese di carcere, o con multa di ducati cinquanta, proporzionandosi sempre le dette pene alla circostanza della contravvenzione; e quante volte non riuscisse ai guardacaccia di effettuare l' arresto de' contravventori, e riconoscerli, in questo caso se ne passerà l' avviso al giudice del circondario; perchè assuma egli l' incarico dell' informazione facendone in seguito il rapporto al cacciatore maggiore.

11. *Sarà ancora espressamente proibito parar reti, o lacciuoli ne' siti di riserva, senza special permesso del cacciatore maggiore; onde i contravventori soggiaceranno alla pena di giorni cinque di carcere, e perderanno gli ordegni.*

12. *Così pure perderanno gli ordegni, e soggiaceranno a cinque giorni di carcere tutti quelli, che ardiranno portarsi a pescare con qualsivoglia ordegno, che sia capace a prendere, o discacciare i pesci nella riserva del Granatello, di Portici, e Posilipo.*

13. *Tutte le pene de' contravventori saranno duplicate, o triplicate, nel caso di secon-*

da, o terza mancanza. A questo effetto i guardiamaggiori delle rispettive reali riserve terranno un esatto registro del nome, cognome, e patria de' delinquenti, per tenersi presente nei rincontri.

14. *I denuncianti, quando ve ne siano in qualche caso, e facciano essi appurare la contravvenzione ignota ai guardacaccia, saranno ammessi al godimento del terzo delle pene che si esigeranno.*

15. *In tempo delle cove di pernici, starne, e fagiani, i padroni delle masserie, site nel tenimento della riserva, devono tenere i cani ligati; cioè dal mese di marzo a tutto giugno, mentre nel rimanente dell' anno li potranno tenere sciolti, basta che portino un legno orizzontale appeso al collo, lungo non meno di palmi due; acciocchè non possano dar seguito a veruna sorta di caccia; altrimenti saranno ammazzati dai guardacaccia.*

16. *Ogni riserva avrà un determinato circuito esteriore, proporzionato alla situazione, ove non potrà spararsi senza il permesso del cacciatore maggiore, onde non si avvicinino i cacciatori ai confini immediati delle riserve suddette. Per questo riguardo quante volte i cignali commettessero de' danni in detto tenimento a' seminati che vi sono, ha disposto S. M., che sieno questi soddisfatti di suo real conto, dopo essersene fatto l' apprezzo,*

Dovranno però in questo caso i proprietarj rispettivi dirigersi all' amministratore, e guardiamaggiore, domandando l'indennità; e l'apprezzo suddetto, il quale dovrà essere eseguito da persone prescelte a tal' uopo, e colle solite ritualità fissate al proposito, di talchè se alcun proprietario esibirà qualche apprezzo fatto dai periti non prescelti dall' amministratore, e guardiamaggiore, e senza la di loro intesa, sarà riputato come illegale, e non se ne avrà conto alcuno.

17. *Perchè infine conosca ognuno i luoghi, che sono stati dalla M. S. destinati per uso di reali riserve, sono quì sotto nominativamente descritti.*

Nella provincia di Napoli — Astroni, Capodimonte, Fusaro, Licola, Portici, Mortelle della Torre, la Volla, Pesca del Granatello, e Posilipo.

Nella Provincia di terra di Lavoro — Caserta, Carditello, Carbone, Calabria Citra, Demanio di Calvi, Mondragone, Sommacco, e Bosco di S. Vito, Selvanova, Tavernanova, Venafro, Boscarello, e Fontane di Alife.

Nella Provincia di Principato Citeriore — Persano.

N B. Gli articoli 10, 11, e 13. del presente bando sono stati derogati circa le pene; poichè debbono essere applicate quelle contenute negli articoli 5, 6, 7. e 8. del soprainserito regolamento posteriore al bando.

DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA DEI CAMPI.

§. 36. La conservazione de' campi è confidata a' guardiani rurali, cui il decreto degli 11 Maggio 1811 conferì le funzioni essenziali, e fissò le norme onde conseguire l'oggetto della loro istituzione. Le disposizioni di questo decreto sono state trasfuse negli articoli 277 a 297 della legge de' 12 Dicembre 1816 che riguardano la polizia urbana e rurale. Per le notizie che questa seconda parte deve presentare, trascriveremo le variazioni e gli schiarimenti che alcuni di essi hanno ricevuto.

ESTRATTO DALLA LEGGE DE' 12 DICEMBRE 1816.

Art. 277. *Appartiene all'amministrazione civile la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti locali di polizia amministrativa, o sia di polizia urbana e rurale.*

L'esecuzione giudiziaria di tali regolamenti, eccetto i casi riservati alla giurisdizione de' sindaci, eletti ed aggiunti negli art. 57, 58 *e* 84, *è dell' uffizio del giudice di pace* (1).

---

(1) L'art. 57 che conferì ai sindaci de' comuni, ne' quali non risiede il giudice del circondario, la poli-

I regolamenti di polizia urbana
getto la conservazione della tran-
l'ordine pubblico; la ligittimità
de' pesi e delle misure; la vigi-
nnona e su i venditori di generi
ı vigilanza sulla conservazione e
lelle strade, delle piazze e de'
limenti; e la pubblica salute.
i polizia rurale si propongono la
sicurezza e la custodia delle cam-
animali, degli strumenti, e de'
sse; la ripartizione e l'uso delle
che, e degli acquidotti addetti al
ımodo.
Il decurionato di ciascun comu-
sta del sindaco, e coll' intervento
etto, delibera su'regolamenti locali
la polizia urbana e rurale. Il
decurionato, munito delle osser-
sottintendente, è discusso dall'in-
consiglio d' intendenza, il quale
colle modificazioni che giudica op-
e ordina la pubblicazione e l' ese-

---

e la giurisdizione locale non è più in
l'articolo 44 e le corrispondenti osser-

Siffatti regolamenti sono inseriti nel giornale della intendenza, ed affissi per due domeniche consecutive ne' luoghi consueti del comune.

Art. 280. *I regolamenti di polizia amministrativa, sanzionati a norma dell' articolo precedente, rimangono in vigore almeno per un quinquennio continuo. Nel mese di settembre dell' ultimo anno del quinquennio il decurionato lo rimette in esame, e delibera per la continuazione nella sua integrità, o per le modificazioni che vi crede necessarie. In questo caso si procederà sulle proposte modificazioni nella forma prescritta all' articolo precedente.*

Art. 281. *Avvenendo richiami contro il tenore de' regolamenti di polizia amministrativa, saranno esaminati dal ministro dell' interno, a cui n' è riservata la risoluzione.*

Art. 282. *I regolamenti di polizia amministrativa non possono sanzionare, oltre la rifazione de' danni, una multa maggiore di sei ducati, ed una prigionia per un tempo maggiore di tre giorni.*

Art. 283. *Ogni comune può avere uno o più guardiani addetti ad assicurare l' esecuzione de' regolamenti di polizia amministrativa.*

Essi prendono il nome di guardiani ur-

bani o rurali, secondochè sono addetti alla polizia urbana, o alla rurale.

Art. 284. *I guardiani comunali sono nominati dal decurionato tra persone di probità conosciuta che abbiano l' età di 25 anni almeno, ed approvati e patentati dall' intendente* (1).

---

(1) Sulla disposizione di questo articolo sono surti due dubbj.

Primo dubbio. Se in Napoli la nomina de' guardiani rurali appartenga all' intendente, ovvero al prefetto di polizia. La risoluzioni è nel seguento rescritto.

Real Rescritto de' 23 agosto 1817:
Diretto agli Intendenti

(Ministero degli affari interni).

Essendosi elevato il dubbio, se appartenga all' intendente di Napoli, o al prefetto di polizia il diritto di nominare, e patentare i guardiani rurali: Sua Maestà ha sentito sul proposito il parere della seconda camera del supremo consiglio di cancelleria. Questo ha considerato, che il decreto degli 11 Maggio 1811 autorizza esclusivamente gl' intendenti a nominare, patentare, ed armare le guardie rurali, si de' comuni, che de' particolari, lasciando soltanto agli agenti di polizia la semplice sorveglianza su' medesimi: che gli articoli 284, 285, 293, 294 e 295 della della legge organica dell' amministrazione civile con-

Art. 285. *Gl' intendenti nella spedizione delle patenti a' guardiani comunali vi espri-*

---

fermano pienamente e letteralmente negl' intendenti le medesime attribuzioni. Ha considerato nel tempo stesso che le osservazioni fatte nella circostanza dal direttore di polizia riguardanti la conservazione dell' ordine pubblico meritano tutta l' attenzione, e che è giusto di prendersi conoscenza dalla polizia stessa, se abbia niente a ridire sul conto delle persone n minate all' enunciato impiego dall' intendente e di tenerne registro.

Per queste considerazioni la seconda camera del supremo consiglio di cancelleria è stata di avviso, essere attribuzione degl' intendenti di nominare e patentare i guardiani rurali, coll' obbligo d' indicare alla polizia le persone nominate a tale impiego, per conoscere, se niuna osservazione o nota vi sia a farsi sul conto delle medesime; e dove nulla vi sia a ridire, di patentarle e di darne anche notizia alla polizia stessa per tenerne registro.

Nel consiglio de' 20 del corrente Sua Maestà cui ho rassegnato questo parere, adottandone le considerazioni, si è degnata di approvarlo.

Secondo dubbio. Se la patente di guardia rurale possa conferirsi a' proprietarj per la custodia de' propj fondi. Si è adottata la negativa per le ragioni enunciate nel seguente rescritto.

meranno il genere di armi, di cui loro è permesso l' asportazione in servizio, ed il re-

---

Real Rescritto de' 20 Giugno 1818.
Diretto agli Intendenti.

(Ministero degli affari interni)

Nel consiglio de' 4 del corrente essendosi rassegnato al Re il dubbio elevato da qualche intendente se ad un proprietario di fondi possa accordarsi la patente di guardia rurale per la custodia de' suoi fondi; Sua Maestà sul parere del supremo consiglio di cancelleria ha considerato, che rivestito un proprietario di fondi del carattere di guardia rurale, nel caso di danni occasionati nel proprio territorio egli avrebbe il diritto a tutte le facoltà accordare dalla legge de' 12 Dicembre 1816 negli articoli 288 e 290; che le facoltà medesime riunite all' interesse particolare sarebbero forte cagione di conseguenze contrarie alla giustizia ed alla sicurezza de' cittadini; che in alcune provincie ove le proprietà sono all' infinito suddivise invigilando i proprietarj alla custodia de' rispettivi fondi, innumerevoli inconvenienti potrebbero risultare da questa riunione di uomini in arme, con grave pericolo della pubblica tranquillità; e che infine la legge avendo prescritto che le guardie rurali dovessero prestare in alcuni casi il servizio, che di ordinario appartiene alla gendarmeria nella dipendenza del sindaco, ciò mal potrebbe ripetersi da particolari proprietarj in arme. Quindi la Maestà Sua ha risoluto che

cinto del territorio commesso alla loro custodia (1).

Art. 286. *I guardiani comunali per essere riconosciuti in servizio porteranno attaccata al braccio sinistro una placca di metallo o di panno, sulla quale sarà iscritto il nome del comune, e la qualità di guardiano.*

Art. 287. *Ricevuta la patente, i guardiani comunali prestano nelle mani del sindaco il giuramento di fare eseguire con zelo ed esattezza i regolamenti di polizia a cui sono addetti. Essi non sono riputati in servizio, se non dopo il giuramento di cui il sindaco darà atto in dorso della patente.*

Art. 288. *I guardiani comunali nel recinto del territorio loro confidato fan rapporto di tutte le contravvenzioni a' regolamenti di quel ramo di polizia a cui sono addetti, indicandone tutte le circostanze e le pruove; seguono gli oggetti rubati ne' luoghi ove sieno stati trasportati, e li sottomettono a sequestro,*

---

non possa ad un proprietario accordarsi la patente di guardia rurale per la custodia de' suoi fondi.

(1) Non potrà esser permesso a' guardiani comunali l' asportazione di quella specie d' armi ch' é principalmente destinata all' insidie ed alle offese; come gli stiletti, le pistole piccole, ec. La legge vieta assolutamente l' uso di questa specie d' armi, e verun funzionario ha la facoltà di permetterlo (*Real Rescritto* de' 6 Maggio 1818).

senza potersi introdurre nelle case se non se in presenza di una delle autorità comunali o di due testimonj vicini di abitazione; arrestano e conducono innanzi al sindaco o al giudice di pace, secondo le differenti giurisdizioni, le persone sorprese nella flagranza, richiedendo in caso di bisogno il braccio forte dell' autorità locale; arrestano e mettono in sequestro presso persona sicura tutto o parte del bestiame colto nell' atto che commette danno, per servire di pegno al pagamento del danno e della multa, salvo al proprietario il diritto di ottenerne immediatamente la liberazione, mediante sicurtà prestata innanzi l' autorità locale.

Art. 289. *I guardiani comunali rimettono, se sanno scrivere, il loro rapporto scritto all' eletto incaricato della polizia, innanzi a cui ne confermano la verità con giuramento, al più tardi il terzo giorno dopo la conoscenza della contravvenzione che n' è l' oggetto. L' eletto nota sul rapporto la data della presentazione, e la conferma giurata.*

In caso che i guardiani non sappiano scrivere, nello stesso termine faranno a voce il loro rapporto giurato all' eletto, il quale lo redigerà nella cancelleria comunale, e vi apporterà la sua firma.

Art. 290. *I rapporti giurati de' guardiani comunali faranno fede in giustizia per tutte le contravvenzioni che danno luogo a sole rifazioni di danni e multe pecuniarie, sino a che non sia stabilita pruova contraria* (1).

Art. 291. *I rapporti ricevuti secondo l' articolo 289 sono rimessi tra 24 ore dall' eletto al sindaco o al giudice di pace, secondo le rispettive giurisdizioni. Costoro sono nel dovere di giudicarne definitivamente, il primo tra dieci giorni, il secondo tra un mese al più tardi.*

Art. 292. *I rapporti de' guardiani comunali che non sono presentati nel termine prescritto all' articolo 289, non saranno più ricevuti, nè daranno luogo a procedimento, a meno che la presentazione non sia stata impedita da causa imponente, o da forza maggiore.*

Qualora la presentazione non abbia avuto luogo per negligenza de' guardiani, essi sa-

---

(1) Perchè i rapporti de' guardiani comunali facciano fede sino alla pruova contraria, oltre le condizioni prevedute da questo e da' seguenti articoli 291 e 292, bisogna

1. Che versino sopra fatti di flagranza o quasi:

2. Che questi fatti riguardino la polizia urbana e rurale.

3. Che abbiano avuto luogo nel recinto del territorio affidato alla custodia de' guardiani comunali compilatori de' rapporti,

ranno risponsabili de' danni ed interessi, così verso i danneggiati, come verso la cassa delle multe.

Art. 293. *Oltre de' guardiani rurali comunali addetti alla custodia delle proprietà site sul territorio del comune, ed appartenenti, sia al comune stesso, sia a' corpi morali, sia a' particolari, ogni corpo morale o particolare proprietario ha il diritto di avere uno o più guardiani da lui stipendiati per la particolare custodia delle sue proprietà. Essi dovranno presentarne la nomina con attestati favorevoli spediti dal sindaco del comune all' intendente, a cui è riserbato di patentarli, a norma degli articoli* 184 *e* 185.

Art. 294. *Il numero de' guardiani rurali stipendiati, sia da' comuni, sia da' corpi morali, sia da' particolari proprietarj, è fissato dall' intendente proporzionatamente al bisogno della custodia delle rispettive proprietà.*

Oltre i guardiani rurali nominati nel modo prescritto, è vietato a' comuni, a' corpi morali, ed a' particolari proprietarj di mantenere a loro stipendio armigeri o persone armate sotto qualunque denominazione. Chiunque presti servizio di tal natura, sarà arrestato e punito correzionalmente (1).

(1) La pena correzionale per l'asportazione d'armi è la prigionia di sei giorni a tre anni, oltre la confi-

Art. 295. *I guardiani urbani e rurali, da chiunque sieno stipendiati, sono, in quanto alla polizia del servizio, sotto la vigilanza e la dipendenza immediata del sindaco.*

Quando la loro condotta sia riprensibile o criminosa, il sindaco con una deliberazione decurionale può sospenderli di servizio per un mese, e propone la rimozione all'intendente. Egli è nel dovere nel tempo stesso di denunziare i loro delitti all'uffiziale della polizia giudiziaria. Nel caso però che i proprietarj volessero sospendere o licenziare i loro guardiani, ne dovranno cerziorare il sindaco, a cui rimetteranno le patenti, che il sindaco ritirerà e restituirà all'intendente.

Art. 296. *Il sindaco può impiegare in caso di bisogno al mantenimento del buon ordine, ed a farsi prestare il braccio forte nell'esercizio delle sue funzioni, tutti i guardiani indistintamente stabiliti nel recinto del territorio comunale. Questa facoltà è limitata, quanto a' guardiani stipendiati da' particolari, a' soli casi di assoluta urgenza, escluso ogni servizio ordinario.*

Art. 297. *La custodia de' boschi comunali per l'osservanza de' regolamenti forestarj, può*

---

sra delle armi (Art. 314 del Codice penale, e Decreto de' 4 Settembre 1815.)

essere affidata a' guardiani rurali de' rispettivi comuni.

L'intendente, inteso il voto decurionale ed il parere dell'agente forestario della provincia, vi provvederà, sia con questo mezzo, sia con ogni altro che conoscerà più conciliabile colle rendite de' comuni interessati. In ogni caso però le persone addette alla custodia de' boschi comunali saranno patentate dall'amministrazione delle acque e foreste da cui dipendono per questo ramo di servizio, e saranno pagati direttamente dalle rispettive casse comunali.

FINE DEL VOLUME I.

INDICE

De' titoli ed articoli contenuti nel primo volume.